

QUADERNI DI DIRITTO  
DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Collana diretta da Carlo Bottari

**COMITATO SCIENTIFICO**

Carlo Bottari

Roberto Cippitani

Paco D'Onofrio

Massimiliano Iovino

Luigi Melica

Alessandro Pajno

Carlo Rasia

Elena Zucconi Galli Fonseca

NICOLA CAVALLARO

LA CESSIONE  
DEI DIRITTI ECONOMICI  
DEI CALCIATORI

IN TEMA DI  
*THIRD PARTY OWNERSHIP*  
E *THIRD PARTY INVESTMENT*

Prefazione di Paco D'Onofrio

**Bononia**  
University Press

Fondazione Bologna University Press  
Via Saragozza 10 – 40123 Bologna  
tel. (+39) 051 232 882  
fax (+39) 051 221 019

[www.buonline.com](http://www.buonline.com)  
email: [info@buonline.com](mailto:info@buonline.com)

© 2021 Bononia University Press

Trascorso un anno dalla prima edizione, i testi sono pubblicati sotto licenza Creative Commons BY-NC-SA 4.0.

ISBN: 978-88-6923-968-7  
ISBN online: 978-88-6923-969-4

In copertina: Al Wakrah, Qatar: Al Janoub Stadium (ph. Fauzan Fitria – Shutterstock.com)

Impaginazione: Sara Celia

Prima edizione: dicembre 2021

## SOMMARIO

Prefazione <i>Paco D'Onofrio</i>	5
<b>Introduzione</b>	7
<b>Capitolo I</b>	
<b>Il trasferimento dei diritti economici dei calciatori</b>	9
1.1. Diritti federativi e diritti economici	9
1.2. La posizione della giurisprudenza del TAS e i primi orientamenti in Italia	13
1.3. La nozione di terzo	17
1.4. Il beneficio patrimoniale cedibile ad un terzo	21
<b>Capitolo II</b>	
<b>L'istituto denominato <i>Third Party Ownership (TPO)</i></b>	29
2.1. Lineamenti generali	29
2.2. Le posizioni in tema di <i>TPO</i> prima della introduzione del divieto in sede FIFA	33
2.3. Il divieto di <i>TPO</i> ai sensi delle norme FIFA	36
2.4. La applicabilità delle norme FIFA in tema di <i>TPO</i> negli ordinamenti nazionali	38
2.5. L'ambito di estensione del divieto di <i>TPO</i>	39
2.6. <i>TPO</i> e <i>Fair Play Finanziario (FPF)</i>	40

<b>Capitolo III</b>	
<b>Il divieto FIFA di <i>TPO</i> in rapporto ad altre norme sovranazionali</b>	45
3.1. Divieto di <i>TPO</i> e normativa dell'Unione Europea (UE)	45
3.2. In particolare: la questione della compatibilità con la normativa antitrust UE (articoli 101 e 102 "TFUE") e con i principi in tema di <i>'free movement rights'</i>	46
3.3. Segue: il divieto di <i>TPO</i> , il rispetto dell'art. 101 "TFUE" e la barriera all'ingresso di nuovi operatori nel mercato	52
3.4. Riflessioni finali	55
<b>Capitolo IV</b>	
<b>Giustizia sportiva e l'ipotesi di intervento del terzo soggetto investitore</b>	57
4.1. Il Codice "Unico" del CONI di giustizia sportiva e nuove prospettive di tutela processuale	57
4.2. L'ampliamento delle situazioni soggettive tutelabili dinanzi al Giudice Sportivo	60
4.3. Gli articoli 6 e 34 del Codice "Unico" del CONI e la ammissibilità dell'intervento di un terzo nel processo sportivo	61
4.4. La Costituzione Federale Brasiliana del 1988 e il Codice Brasiliano di Giustizia Sportiva (Código Brasileiro de Justiça Desportiva) (CBJD) del 2003	67
4.5. L'intervento di un terzo secondo il Codice Brasiliano di Giustizia Sportiva (CBJD)	71
4.6. Riflessioni finali	72
<b>Conclusioni</b>	73
<b>Bibliografia</b>	75

*Ai miei genitori e a mio zio Nino, eccelso docente e chirurgo, di recente scomparso*



## PREFAZIONE

Il contributo dal titolo *La cessione dei diritti economici dei calciatori* si pone l'ambizioso e raggiunto obiettivo di approfondire la complessa questione della dimensione economica dello sport, con precipuo riferimento al c.d. sistema calcio, che per ampiezza, diffusione e movimentazione economica, diretta ed indiretta, rappresenta una realtà industriale, necessariamente globalizzata.

Con pregevole capacità analitica, l'Autore conduce un approfondimento quanto mai attuale ed aggiornato in ordine al sempre difficile equilibrio tra logiche (e norme) statali e comunitarie, rispetto alla loro compatibilità con le norme che governano lo stesso fenomeno economico, ma provenienti dalla disciplina domestica, federale o internazionale.

Com'è noto, infatti, pur essendo i *clubs* calcistici professionistici delle società per azioni, disciplinate dalle norme statali che non considerano la specificità dell'oggetto sociale, sono contemporaneamente tenute al rispetto di norme provenienti dal distinto ed autonomo ordinamento giuridico sportivo, in ogni sua declinazione istituzionale, anche sovranazionale.

In questa prospettiva, nel volume si affronta la questione delle plusvalenze, la cui rilevabilità in ambito sportivo si espone, evidentemente, ad un confronto con un criterio che esula da logiche esclusivamente aziendali, poiché l'acquisto della prestazione di un calciatore deve rispondere ad una valutazione di effettiva congruità, per converso assente nel caso dell'acquisizione di un bene aziendale da parte di una ordinaria società, libera di optare per scelte azzardate e "fuori mercato". Tale aspetto viene commentato dall'Autore anche sotto il profilo del rispetto dei criteri del c.d. *Fair Play Finanziario*, elaborati in sede UEFA proprio a tutela della stabilità finanziaria del mercato calcistico; tematica quanto mai attuale perché coinvolge le scelte economiche ed anche di indebitamento delle società sportive, alcune delle quali, e tra le più importanti in ambito internazionale, hanno proprio di recente manifestato espressamente l'esigenza di volere svincolarsi da quei parametri invocando la istituzione di nuove competizioni calcistiche internazionali ma indipendenti dalla UEFA.

Si palesa la straordinaria tipicità dell'ordinamento sportivo, che presenta logiche economiche ed industriali uniche, se si considera che il fallimento di un *competitor* non rappresenterebbe un vantaggio concorrenziale, come in un qualsiasi altro settore produttivo, ma una sciagura che si abbatterebbe sui bilanci delle altre società superstiti, in considerazione della diminuzione dei ricavi provenienti dalla compravendita dei diritti audiovisivi e di riproduzione dell'evento sportivo.

Così impostato, il ragionamento articolato nel volume finisce fatalmente per riguardare, altresì, l'annosa questione dell'intervento (economico) del terzo (soggetto estraneo agli ordinamenti federali ed in quanto tale non censito, né tenuto al rispetto delle norme domestiche), poiché il coinvolgimento del *Third Party Ownership* e *Third Party Investment* rappresenta indubbiamente una questione che pone l'accento, nuovamente, sulla controversa compatibilità delle norme sportive, ad oggi restrittive, con quelle sulla libertà economica e di libera concorrenza, peraltro alla base dell'ordinamento giuridico UE.

Tuttavia, il perimetro giuridico nel quale si dipana la *vexata quaestio* coincide con una maggior ampiezza "territoriale", poiché, proprio in ragione della prefata globalizzazione di ogni dinamica economica dello sport, risulta necessario osservare come lo stesso fenomeno sia stato governato in altri ordinamenti.

L'Autore, nella consapevolezza della premessa appena riportata, accende un interessante *focus* sulle scelte normative assunte nell'ordinamento brasiliano, partendo dalla Costituzione di quel Paese, per poi affrontare l'analisi delle norme sostanziali e processuali del corrispondente codice di giustizia sportiva.

Questo spunto interpretativo di indubbio impatto scientifico trova una corrispondenza nella trattazione riservata al Codice di giustizia sportiva del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, quale massima espressione istituzionale statale, a cui si assegna il compito di coordinare, uniformare ed armonizzare Statuti e Codici delle Federazioni Sportive Nazionali molto diverse tra loro, ma capaci di esprimere principi di sintesi a tutela dello spirito di correttezza e lealtà sportiva, che deve sussistere anche con riferimento ai profili economici e gestionali delle società affiliate.

L'approfondimento curato, infine, ha affrontato altresì la tutela e la protezione del terzo nell'ordinamento sportivo, anche da un punto di vista più tecnicamente processuale, proprio per fornire un quadro d'insieme particolarmente completo, anche alla luce dei precedenti federali richiamati nell'esposizione, nonché dei casi di rinvio espresso alle norme del codice di procedura civile.

Il volume, dunque, fornisce elementi di interessante approfondimento e suggerisce, nel suo incedere critico, ma oggettivo, spunti di riflessione, collocandosi con merito nel panorama editoriale specializzato.

Bologna, 18 settembre 2021

Prof. Avv. Paco d'Onofrio

## INTRODUZIONE

Questo libro nasce dalla idea di volere fare il punto sulle varie questioni sorte a seguito della diffusione nel mondo dello sport, e del calcio in particolare, del ricorso a capitali e ad energie economiche esterne con l'evidente intento di potere favorire investimenti altrimenti non più ottenibili soltanto con le entrate economiche derivanti dalle tradizionali attività di vendita biglietti, *merchandising*, *sponsorship* o dai proventi economici dei diritti televisivi. Oggi una plusvalenza di un calciatore può verificarsi con un moltiplicatore impreveduto già dopo due o tre campionati dall'ingresso dello stesso nel mondo professionistico, specialmente se quel giocatore abbia avuto un rendimento costante e sorprendente. D'altra parte, le società sportive fanno i conti con i propri bilanci, con la tassazione, con le spese e con le remunerazioni ed i compensi dovuti a tutti i propri calciatori, come ai dirigenti, amministratori e a tutti i dipendenti (oggi anche con parametri controllati esternamente, come, ad esempio, dai c.d. sindacati dei calciatori). Quella che era in principio una esigenza manifestatasi in Paesi "calcisticamente" forti ma economicamente ancora deboli a livello di sistema, o comunque in Paesi emergenti nella economia globale, è oggi una tendenza trasversale a tutto il mondo del calcio, anche europeo, come comprovato dal fatto che i diritti economici di alcuni tra i più forti calciatori del mondo sono risultati – anche di recente, e in molti casi – appartenere, al momento del trasferimento internazionale di quest'ultimi, a terzi fondi di investimento.

L'idea di raccogliere le varie tematiche, con una sintesi delle posizioni a favore e contro, nasce dalla mia passione e specializzazione per il Diritto comparato dello Sport, approfondita a seguito della partecipazione ad un Master di studio in Diritto dello Sport ormai anni fa sotto la guida del Professor Paco D'Onofrio, di cui mi onoro di essere allievo e collega avvocato, e che ringrazio dal profondo della mia stima per la prefazione che ha voluto concedere – come prezioso contributo di commento – al presente libro. Tale volume raccoglie anche parti – riviste, aggiornate, integrate ed ampliate – di alcuni miei articoli pubblicati negli anni nella rivista *Diritto dello Sport*, edita da Bononia University Press, e di altri inseriti nella piattaforma web We-LawSport sempre ideata dal Professor D'Onofrio.



## Capitolo I

### IL TRASFERIMENTO DEI DIRITTI ECONOMICI DEI CALCIATORI

#### 1.1. DIRITTI FEDERATIVI E DIRITTI ECONOMICI

In dottrina e in giurisprudenza sportiva si è consolidata ormai negli anni la impostazione basata sulla distinzione tra diritti federativi e diritti economici<sup>1</sup>, e in virtù della quale un diritto federativo sarebbe il diritto di un *club* di registrare, in virtù di un contratto di lavoro, un giocatore con una Federazione nazionale, ovvero con una lega di professionisti, al fine di consentirgli di partecipare alle competizioni ufficiali gestite da tali organizzazioni sportive:

federative right is the right of a club to register, by virtue of an employment contract, a player with a national federation or professional league in order to allow him to participate in the official competitions organized by such sporting organizations<sup>2</sup>.

In proposito si osserva, con riguardo all'ordinamento sportivo italiano, che tali diritti federativi

si possono definire come il diritto o la potestà, che ha un club, di iscrivere un giocatore in una determinata gara ufficiale organizzata da una Federazione o associazione ... Il diritto federativo nasce a favore del club nel momento in cui il calciatore è iscritto nella Federazione. È bene specificare che non si deve confondere

---

<sup>1</sup> Come pure evidenziato da M. Vigna, *Le Third Party Ownership nel calcio europeo*, in *fiscosport*, 28 novembre 2013, <http://www.fiscosport.it/editoriale/approfondimenti/approfondimenti/3998/le-third-party-ownership-nel-calcio-europeo> (al cui link si rinvia).

<sup>2</sup> Questa definizione è di Victoriano Melero e Romain Soiron, *The dilemma of third-party ownership of football players*, in *Sports Law Bulletin*, 10 (*Special Report on Third Party Ownership*), 2012, ed è pure ripresa da L. Villas-Boas Pires in *Third party ownership – to ban or not to ban?*, in *LawInSport*, 10 dicembre 2013.

l'atto d'iscrizione nella Federazione, mediante il quale si ottiene il diritto federativo del giocatore, con il contratto di lavoro tra il club e il calciatore. Entrambi sono atti vincolanti ma sono due atti diversi poiché generano diritti differenti<sup>3</sup>.

Peraltro, in alcuni Paesi la normativa prevede non soltanto una distinzione ma anche una dipendenza espressa dei diritti federativi rispetto al contratto di lavoro sportivo, con la conseguenza del loro venire meno ovvero della loro estinzione allorché tale contratto di lavoro sia cessato o comunque sia invalido<sup>4</sup> (così, nel caso del Brasile, si era stabilito espressamente in principio che “O vínculo desportivo do atleta com a entidade desportiva contratante tem natureza acessória ao respectivo vínculo trabalhista”: par. 2º, art. 28 Lei 9.615/1998, Brasile, 1998, testo previgente).

Oltre a questi diritti di natura federativa, esiste una serie di diritti derivati di natura prettamente economica che andranno determinandosi a seguito della costituzione del rapporto federativo. Come è stato ben sintetizzato<sup>5</sup>:

Sono esempi di detti diritti: i ricavi prodotti da diritti d'immagine, diritti da marchi nonché ... il costo per far sì che la società acquirente e cessionaria succeda nel contratto stipulato dalla società alienante e cedente, e più in generale qualunque altra pretesa di natura patrimoniale riferibile al valore economico del calciatore<sup>6</sup>.

All'interno del sopramenzionato “fascio di diritti” di natura economica e patrimoniale, o dai quali, in ogni caso, derivano benefici patrimoniali, vi è il cosiddetto “right

<sup>3</sup> V. Soto Montañez, *Il Tms (Transfer Matching System) e la tutela dei minori nel regolamento Fifa sullo status e sui trasferimenti dei calciatori*, in *Diritto dello Sport*, IX, 1-2, 2015, p. 44. L'Autrice continua mettendo in rilievo che “In particolare, i diritti federativi si creano dentro il club con l'iscrizione del giocatore nella Federazione o nella corrispondente associazione, e non con la stipulazione del contratto di lavoro del calciatore professionista, che può essere anteriore, e potrebbe non esistere anche nel caso di minori non professionisti. Ad esempio, nel caso di un giocatore minorenni non professionista iscritto ad una Federazione, esiste il diritto federativo a favore del club ma non esiste ancora il contratto di lavoro. Invece, nel caso di calciatori professionisti che hanno un nuovo contratto di lavoro con un club sportivo, i diritti federativi appartengono alla precedente società finché quest'ultima, come abbiamo visto, non invia il certificato di trasferimento internazionale (Cti) al nuovo club, sia la cessione avvenga con carattere definitivo, sia nelle modalità del prestito. Una volta che il giocatore è iscritto e il nuovo club è in possesso del Cti, il nuovo club diventa il titolare dei diritti federativi. Finché il club non avrà ricevuto il Cti, il giocatore non potrà competere nelle partite ufficiali. Detto questo, si può affermare che quando si parla di trasferimento di un atleta nel settore calcistico, in realtà quel che si trasferisce è il diritto federativo, perché senza questo diritto, il club non può includere il calciatore nella sua squadra, e per tanto l'atleta non può partecipare al gioco” (*ibidem*, p. 44).

<sup>4</sup> Cfr. M. Cechini da Silva, *A influência dos direitos econômicos no cenário atual do direito desportivo brasileiro*, in *Revista Brasileira de Direito Desportivo - RBDD*, XIII, vol. 25, 2014, p. 223.

<sup>5</sup> Cfr. E. Reggianini, *Il trasferimento internazionale dei calciatori professionisti nel diritto sportivo internazionale*, in *Diritto dello Sport*, IX, 3-4, 2015.

<sup>6</sup> *Ibidem*.

*of transfer*” che consiste nella facoltà per una società sportiva (*club*) di cedere a titolo definitivo o temporaneo ad un’altra società il diritto di usufruire delle prestazioni sportive del calciatore che vi consenta, con la conseguenza di estinguere o sospendere il precedente tesseramento e di generarne uno nuovo.

Il *right of transfer* ha sempre un contenuto economico anche quando il trasferimento di un calciatore ha luogo a titolo gratuito; in questo caso, infatti, la società cedente non sopporta più il costo del contratto di lavoro e dei relativi benefit. Nei trasferimenti a titolo oneroso il *right of transfer* ha un contenuto economico che coincide con il valore di mercato del calciatore stesso ed è identificato come ‘economic right’.

Il diritto economico originato dal tesseramento si materializza nel momento del trasferimento dell’atleta e può essere definito come il diritto a percepire un qualsiasi beneficio economico- finanziario dalla cessione....da una società ad un’altra<sup>7</sup>.

Si può dunque riassumere che per diritti economici dei giocatori di calcio si intendono, nello specifico, quei diritti relativi al futuro valore di trasferimento di un giocatore (“*transfer value*”) ovvero inerenti ad ogni profitto o situazione patrimoniale derivante dalle vicende che riguardano il trasferimento di un giocatore da una società ad un’altra, ovvero da un *club* ad un altro. È stato anche rilevato, da parte di alcuni commentatori<sup>8</sup>, che “il ‘diritto economico’ sostanzierebbe la legittima commercializzazione dell’aspettativa patrimoniale di vendita di un giocatore nel tempo”<sup>9, 10</sup>.

Da un punto di vista storico, si ricorda che – prima della entrata in vigore in Italia della legge n. 91 del 23/03/1981 sul professionismo sportivo – il cosiddetto ‘vincolo sportivo’ limitava la libertà contrattuale ed il diritto di recesso dell’atleta, le cui sorti erano affidate alla società titolare del relativo cartellino, persino qualificandosi da una parte della giurisprudenza tale vincolo come facente parte di un accordo di non concorrenza ex articolo 2125 c.c., oppure definendosi lo stesso come bene immateriale ovvero immobilizzazione materiale<sup>11</sup>. Oggi, specialmente a seguito della normativa introdotta dalla legge citata, tale vincolo è da molti anni venuto meno, e la tutela introdotta nella relazione del calciatore con la propria società fa sì che ormai il trasferimento del calciatore stesso rientri comunque nell’ambito di un accordo trilaterale (società di calcio cedente, calciatore, società di calcio cessionaria).

<sup>7</sup> *Ibidem*.

<sup>8</sup> Cfr. M. Vigna, *Le Third Party Ownership nel calcio europeo*, cit.

<sup>9</sup> *Ibidem*.

<sup>10</sup> Cfr. anche M. Cechini da Silva, *A influência dos direitos econômicos no cenário atual do direito desportivo brasileiro*, cit., p. 224.

<sup>11</sup> Sul punto: G. Nicoletta, *Trasferimenti internazionali e normativa FIFA*, in G. Nicoletta (a cura di), *Diritto dello sport, ordinamento, giustizia e previdenza*, Altalex, 2011, pp. 298 e ss.

Orbene – nei limiti in cui i diritti economici come sopra definiti “in senso specifico” vengano esercitati nell’ambito della relazione contrattuale inerente al trasferimento di un calciatore da un *club* ad un altro – il relativo negozio non pone un problema di ammissibilità e di liceità della causa, e del relativo spostamento patrimoniale, a fronte della “tipizzazione” del rapporto contrattuale in questione ormai introdotta dalla *lex sportiva*, come sopra indicato. Peraltro, proprio a fronte di tale “tipizzazione” del negozio di trasferimento all’interno dell’ordinamento sportivo<sup>12</sup> – e sussistendo sempre, inoltre, la necessità di rispetto delle norme di tale ordinamento e della sua autonomia<sup>13</sup> – sembra non rendersi necessario il ricorso all’autonomia negoziale, di cui all’articolo 1322, comma 2, Codice civile – ovvero il rinvio alle norme applicabili ai contratti non tipizzati ai sensi dell’articolo 1323 Codice civile – al fine di giustificare un esercizio del ‘*right of transfer*’. Anche nella letteratura sudamericana, si commenta che

Si toda la mecánica de la transferencia fue dirigida por los clubes intervinientes, **sin injerencia de terceras personas físicas o jurídicas** (que podemos denominar los inversores), y los pertinentes pagos se realizaron de club a club, **no se debería imputar ilicitud alguna**, puesto que luego con el producido económico de la misma, el club de origen tiene la absoluta libertad de disponer dinero como mejor lo entienda y lo haya pactado con terceros. Pero es un tema que queda enmarcado exclusivamente dentro del vínculo entre el club y ese tercero cesionario. Para guardar el manto de legalidad, la relación no debe trabarse entre el cesionario del club de origen, con el club de destino, puesto que podemos entrar en el resbaladizo terreno de la injerencia de terceros<sup>14</sup>.

Un problema di ammissibilità della fattispecie si pone, al contrario, con riguardo alla ipotesi in cui il futuro valore di trasferimento di un calciatore, ovvero il relativo vantaggio patrimoniale connesso a tale trasferimento, volesse configurarsi a beneficio di soggetti diversi ovvero estranei alla relazione trilaterale menzionata.

Tale questione non si presenta, infatti, soltanto come ‘soggettiva’, riguardando, innanzitutto, il tema della compatibilità, e quindi della liceità, di una tale fattispecie ai sensi dell’ordinamento sportivo; sulla base del quale, come più volte esposto, si riconosce oggi un rapporto tra *club* cedente, *club* cessionario e calciatore, senza la previsione di ulteriori altri soggetti. E ove si concludesse per la ammissibilità di un tale trasferimento di diritti economici ad un terzo ai sensi dell’ordinamento sportivo

<sup>12</sup> Cfr. G. De Nova, *Il tipo contrattuale*, Padova, CEDAM, 1974.

<sup>13</sup> Sul punto: P. D’Onofrio, *Ordinamento e Giustizia dello sport*, in G. Nicoletta (a cura di), *Diritto dello sport, ordinamento, giustizia e previdenza*, Altalex, 2011, pp. 31 e ss..

<sup>14</sup> R. Frega Navia, *La modalidad de las triangulaciones en el mercado de transferencias en el fútbol profesional: sus alcances jurídicos*, in *Revista Brasileira de Direito Desportivo - RBDD*, XIII, vol. 25, 2014, p. 317.

interno, occorrerebbe, in ogni caso, verificare se la stessa fattispecie possa ritenersi lecita, o comunque configurabile, in virtù della normativa sportiva che possiamo definire ‘sovranaazionale’, *in primis* ai sensi delle regole della Fédération Internationale de Football Association (FIFA). Ci si dovrà poi anche chiedere se una cessione dei diritti economici dei calciatori possa porsi in essere persino in favore di terzi che non appartengano all’ordinamento o comunque al contesto sportivo, e inoltre e nello specifico – anche in relazione ai casi concreti che si sono verificati nella prassi – in favore di soggetti, non solo estranei a tale ordinamento, ma che abbiano esclusivi fini di investimento e di profitto (valutazione “sensibile”, in quanto può coinvolgere anche i diritti economici relativi alla cessione di un giovane calciatore che si affaccia al mondo professionistico e i cui diritti economici, per l’appunto, potrebbero trovarsi già *ab origine* nella titolarità di soggetti investitori<sup>15</sup>).

Nei paragrafi che seguono analizzeremo tali aspetti.

## 1.2. LA POSIZIONE DELLA GIURISPRUDENZA DEL TAS E I PRIMI ORIENTAMENTI IN ITALIA

A proposito del trasferimento dei diritti economici, la giurisprudenza del Tribunal Arbitral du Sport (TAS), ovvero *Court of Arbitration for Sport* (CAS)<sup>16</sup>, con sede in Losanna, è ormai da anni nella direzione di ammettere la validità di un trasferimento, quanto meno parziale, dei diritti economici dei giocatori: “while a player registration may not be shared simultaneously among different clubs – a player can only play for one club at a time –, the economic rights, being ordinary contract rights, may be partially assigned and thus apportioned among different right holders” e “a club holding an employment contract with a player may assign, with the player’s consent, the contract rights to another club in exchange for a given sum of money or other consideration, and those contract rights are the so-called ‘economic

<sup>15</sup> Cfr. E. Reggianini, *Il trasferimento internazionale dei calciatori professionisti nel diritto sportivo internazionale*, cit., per il quale “un calciatore professionista può giocare per una sola società sportiva, detto ente ha il diritto di impiegarlo relativamente alle proprie competizioni ufficiali nell’eventualità che la Federazione Nazionale competente rilasci la relativa autorizzazione determinando il tesseramento dell’atleta. I tipi di tesseramento sono vari. I calciatori professionisti, come già rammentato, richiedono quale condizione imprescindibile l’esistenza di un valido contratto di lavoro che rapporti l’atleta alla società sportiva; tale condizione non è altrettanto necessaria per gli sportivi che affrontano tale disciplina in maniera dilettantistica. In ogni caso, il tesseramento costituisce il permesso per poter impiegare l’atleta”.

<sup>16</sup> Si veda, in proposito, la raccolta di casi ovvero la ‘CAS jurisprudence’ riportata da RBBM (Rze-zinski, Bichara, Balbino e Motta) Advogados Sports & Entertainment, relazione su *Federative Rights and Economic Rights in Football. Article 18 bis FIFA Regulations and CAS Jurisprudence* al 3° Congress on International Football Law, Madrid, 13-14 marzo 2009.

*rights to the performances of a player*” (CAS 2004/A/635 RCD Espanyol de Barcelona v. Atletico Velez Sarsfield)<sup>17</sup>.

Invero, il TAS in queste pronunce “non si è espressamente soffermato sul fatto che terzi soggetti possano detenere quote di partecipazione sui diritti economici dei giocatori, ma ha svolto comunque un ragionamento semplice e lineare: se i diritti economici sono oggetto di contratto, essi possono essere oggetto di cessione, anche parziale”<sup>18</sup>.

D'altra parte, se un tale principio *sembrava* – salvo cioè quanto si dirà in seguito a proposito della attuale normativa FIFA – potere applicarsi nel contesto dei trasferimenti internazionali dei calciatori, si sono invece opposti specifici argomenti contrari alla sua ammissibilità sul piano dell'ordinamento interno ai vari Paesi. Con riguardo all'ordinamento italiano, si è obiettato in primo luogo che, come sopra anticipato, il c.d. vincolo sportivo – specialmente a seguito della normativa già ricordata (legge n. 91 del 23/03/1981 sul professionismo sportivo) – è da molti anni venuto meno, e ormai il trasferimento del calciatore rientra in un accordo trilaterale (tra società di calcio cedente, calciatore, società di calcio cessionaria) e rispetto al quale, per l'appunto, è necessaria la partecipazione ed il consenso del calciatore stesso (che non si configura più come un mero *asset*), cosicché a tale fattispecie sembrerebbero essere di ostacolo influenze esterne ai tre soggetti citati autori della cessione. In secondo luogo, la struttura della Lega Calcio, *rectius* delle Leghe (“Serie A” e “Serie B”) – il cui Ufficio Amministrazione e Finanza aveva già, tra i vari compiti, quello di gestione della stanza di compensazione per le operazioni di trasferimento dei calciatori (c.d. conto trasferimenti)<sup>19</sup> – sembrerebbe confermare una volontà di controllo dei flussi

<sup>17</sup> Si ricorda anche il noto caso “Maldonado” del Genoa: CAS 2008/A/1482 *Genoa C.F.C. v. C.D. Maldonado* (“The Panel does not need to decide whether the July, 9, 2003 Contract, was valid. Indeed, the existence itself of such contract is irrelevant as with regard to the validity of a Transfer Agreement. For international registration purposes, it is only the club, as employer, that is able to transfer a player under an employment contract to another club. The whether further “internal” arrangements may exist between investors, the player and even the club itself, does not matter, as it does not have any legal impact on the validity of the Transfer Agreement”); si vedano anche, tra le altre, CAS 2004/A/662 RCD Mallorca v. Club Atletico Lanus, CAS 2004/A/781 *Tacuary FBC v Club Atlético Cerro & Jorge Cytterszpiller & FIFA*.

<sup>18</sup> M. Vigna, *Le Third Party Ownership nel calcio europeo*, cit., il quale continua mettendo in rilievo che: “ai sensi delle norme FIFA un giocatore può tesserarsi per giocare in un solo club, non due o più contemporaneamente. Come tale, il trasferimento parziale dei diritti federativi contravviene l'essenza delle norme FIFA ed è quindi impossibile. Sotto altro profilo però, nulla impedisce a due club di decidere di fare affari per quanto riguarda i diritti economici di un giocatore, a condizione che il giocatore presti il suo consenso e mantenga un rapporto di lavoro con uno dei club coinvolti. Da tali pronunce di quasi un decennio fa si è desunto il principio secondo il quale i diritti economici di un giocatore possono essere oggetto di proprietà e quindi anche parzialmente trasferiti”.

<sup>19</sup> Così G. Nicoletta, *Le Leghe: Genesi, Struttura e Gestione*, nell'ambito del Master Altalex in Diritto e Giustizia dello Sport, Torino, 7 dicembre 2013.

finanziari, evidentemente non efficacemente praticabile rispetto a terzi soggetti. In terzo luogo, è stato poi giustamente osservato<sup>20</sup> che sussiste il rischio di conflitti di interesse che si potrebbero verificare nel caso in cui il terzo, titolare di una partecipazione rispetto ai diritti economici di un giocatore di una data società, fosse, allo stesso tempo, azionista ovvero socio di una società concorrente, ricordandosi che nell'ordinamento sportivo l'astensione da situazioni di conflitto di interesse è stata da sempre espressamente stabilita: si rinvia, ad esempio, all'articolo 16, comma 8, del passato Regolamento Agenti di Calciatori Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) in vigore fino al 1° aprile 2015.

Peraltro, anche il vigente Regolamento Agenti Sportivi abilitati ad operare nell'ambito della FIGC stabilisce, al proprio articolo 16 (Incompatibilità e conflitto di interessi), quale obbligo generale (salve, cioè, le ipotesi tipiche) che "2. Gli agenti sportivi non possono avere interessi diretti o indiretti in associazioni o società affiliate alla FIGC"<sup>21</sup>.

Allo stesso modo, sempre all'interno dell'ordinamento sportivo si rinvengono previsioni relative ad un divieto, da osservarsi da parte di terzi soggetti, di potere svolgere una "influenza rilevante" rispetto alle scelte delle società di calcio. Così, in particolare, l'articolo 11, lettera b, del citato Regolamento Agenti di Calciatori FIGC che fu in vigore fino al 1 aprile 2015 già stabiliva che:

L'esercizio dell'attività di agente è incompatibile ... b) con il possesso di partecipazioni, anche indirette, di una società calcistica italiana o estera, ovvero con il mantenimento di cariche sociali, incarichi dirigenziali, responsabilità tecnico-sportive, rapporti di lavoro autonomo o subordinato con una società calcistica italiana o estera, ovvero con ogni altra situazione o rapporto, anche di fatto, che comporti un'influenza rilevante su di essa.

---

<sup>20</sup> G. Teotino, *I fondi d'investimento nel calcio boccata d'ossigeno per le società*, in *La Gazzetta dello Sport*, 29 gennaio 2014, [www.gazzetta.it](http://www.gazzetta.it), il quale evidenzia comunque il rischio di illeciti sportivi derivante dai conflitti di interesse che si potrebbero verificare nel caso in cui l'azionista di un fondo detentore di una quota del 'cartellino' di un giocatore di una società fosse allo stesso tempo azionista o proprietario di una società concorrente (in relazione al vero valore della operazione di trasferimento del giocatore Neymar al Barcellona).

<sup>21</sup> E l'articolo 21 (I contratti di mandato degli agenti sportivi) sempre del vigente Regolamento Agenti Sportivi abilitati ad operare nell'ambito della FIGC stabilisce pure espressamente che "1. Un agente sportivo può curare gli interessi di un calciatore e/o di una società sportiva solo dopo aver ricevuto un incarico scritto, utilizzando, a pena di inefficacia, esclusivamente i modelli tipo annualmente predisposti dalla FIGC e pubblicati sul suo sito istituzionale. Nello svolgimento della sua attività deve evitare qualsiasi conflitto di interessi, anche solo potenziale, salvo quanto previsto dal successivo comma 5. [...] 5. Nel caso in cui l'agente sportivo agisca nell'interesse di più parti (calciatore, società cedente, società cessionaria), è tenuto a sottoscrivere un mandato con ciascuna parte interessata. L'agente sportivo deve indicare, mediante apposita dichiarazione, in ciascuno dei mandati l'esistenza del conflitto ed ottenere il consenso scritto di tutte le parti interessate prima dell'avvio di qualunque negoziazione".

In quarto luogo, si ricorda che in Italia era diffuso, prima della sua abrogazione, l'istituto della c.d. *co-ownership* ovvero comproprietà o compartecipazione dei diritti economici tra società di calcio, già contemplato dall'articolo 102-*bis* delle norme organizzative interne della FIGC<sup>22</sup>, ad ulteriore conferma di una volontà normativa di un mantenimento dei diritti economici dei calciatori quanto meno nell'ambito delle società sportive.

Per contro, tra gli argomenti normativi a favore della ammissibilità di una cessione dei diritti economici ad un terzo, si è osservato che l'articolo 29<sup>23</sup> del passato Regolamento FIFA per Agenti di Calciatori del 2008, nel vietare qualunque compenso o interesse da riconoscersi agli Agenti in qualsivoglia futuro valore di trasferimento di un calciatore, sembrava già riconoscere in via indiretta la possibilità di accordi sul trasferimento a terzi soggetti, diversi dagli Agenti, dei diritti economici dei giocatori.

---

<sup>22</sup> Articolo 102-*bis* Norme Organizzative Interne FIGC: "Una società, che ha acquisito il diritto alle prestazioni sportive di un calciatore professionista per effetto di cessione definitiva di contratto, può contemporaneamente stipulare un accordo con la società cedente, che preveda un diritto di partecipazione di quest'ultima, in misura paritaria, agli effetti patrimoniali conseguenti alla titolarità del contratto". Oggi la stessa norma così recita: "Art. 102-*bis* Diritto di partecipazione. L'art. 102-*bis* è abrogato a far data dal 27 maggio 2014. Norme transitorie. Per gli accordi di partecipazione in essere alla data di abrogazione della norma, si applicano le seguenti disposizioni transitorie: 1. le risoluzioni degli accordi di partecipazione da effettuarsi entro la stagione sportiva 2013/2014 nei termini stabiliti dal Consiglio Federale, non necessitano dell'assenso del calciatore; 2. i rinnovi degli accordi di partecipazione da effettuarsi entro la stagione sportiva 2013/2014, secondo le modalità previgenti, non potranno superare la scadenza del 30 giugno 2015, data entro la quale dovranno comunque essere definite. Ai fini dei rinnovi, necessiterà l'assenso del calciatore; 3. e risoluzioni degli accordi di partecipazione eventualmente rinnovati fino al 30 giugno 2015 e le risoluzioni delle compartecipazioni relative a diritti di opzione per cessioni stipulate nella stagione sportiva 2013/14 potranno essere effettuate anticipatamente, anche al di fuori dei periodi di campagna trasferimenti, senza l'assenso del calciatore, qualora si definiscano a favore della società titolare del tesseramento. Dette risoluzioni dovranno essere effettuate secondo le modalità previgenti; 4. le risoluzioni degli accordi di partecipazione eventualmente rinnovati fino al 30 giugno 2015 le risoluzioni delle compartecipazioni relative a diritti di opzione per cessioni stipulate nella stagione sportiva 2013/14 potranno essere effettuate anticipatamente e con l'assenso del calciatore, qualora si definiscano a favore della società titolare del diritto di partecipazione. Dette risoluzioni dovranno essere effettuate secondo le modalità previgenti; 5. le risoluzioni degli accordi di partecipazione valevoli per la stagione 2014/2015, eventualmente non definite in via anticipata, dovranno essere effettuate, nei termini che verranno stabiliti dal Consiglio Federale, senza l'assenso del calciatore; 6. fermo quanto sopra, le fattispecie previste dai commi 6, 7, 8 e 9 dell'art. 102-*bis* saranno regolate secondo le modalità previgenti, fino ad esaurimento al 30 giugno 2015".

<sup>23</sup> Articolo 29 Regolamento FIFA Agenti 2008: "È vietato il versamento, integrale o parziale, da parte della società debitrice all'Agente di Calciatori, di qualunque compenso, ivi comprese indennità di trasferimento, retribuzione per formazione o contributo di solidarietà, dovuto da una società a un'altra in relazione al trasferimento di un calciatore tra dette società, anche nel caso ciò riguardi la liquidazione di retribuzioni dovute all'Agente di Calciatori, in veste di creditore, ad opera della società dalla quale questi era stato assunto. Tale divieto comprende, a titolo puramente esemplificativo, il possesso di qualsiasi interesse in qualsivoglia indennità di trasferimento o futuro valore di trasferimento di un calciatore" (traduzione italiana in M. Vigna, *Le Third Party Ownership nel calcio europeo*, cit.).

D'altra parte, si può obiettare che tale norma era diretta a vietare, piuttosto che ad ammettere, e pertanto dalla stessa non sembrava potersi ricavare per implicito alcun argomento a sostegno di una cedibilità a terzi dei diritti economici di un calciatore<sup>24</sup>.

Sempre a favore, si evidenzia che l'attribuzione a un terzo (al quale sia stata assegnata una partecipazione rispetto ai diritti economici di un dato calciatore, con conseguente profitto al momento del trasferimento di quest'ultimo) di un futuro vantaggio patrimoniale è ben conforme alla normativa italiana, come si evince dagli articoli 1348, 1472 e 1260 codice civile (laddove quest'ultima norma non esclude la possibilità che il diritto ceduto sia futuro<sup>25</sup>). Infine, come si vedrà nel prosieguo, ulteriori argomenti, rispettivamente a favore e contro la cedibilità a terzi dei diritti economici in questione, sono poi stati espressi e sviluppati, in dottrina e in giurisprudenza, a proposito della normativa FIFA in tema di *Third Party Ownership*.

### 1.3. LA NOZIONE DI TERZO

Anche sulla nozione di terzo, ovvero sulla questione “*to whom*” una cessione di diritti economici possa essere posta in essere, si è presentato ampio dibattito. Si sostiene che terzo possa essere una persona fisica, anche un parente del calciatore<sup>26</sup>, come pure un socio, anche persona giuridica, della società cedente, ovvero anche una “*parent company*” o una società collegata o anche un *club* terzo<sup>27</sup>, ammettendosi in generale l'intervento di un terzo la cui sfera soggettiva e di azione sia riconducibile all'ordinamento sportivo o comunque al contesto sportivo. Secondo un altro orientamento, invece, terzi beneficiari possono essere anche altri enti privati, come, ad esempio, banche o fondi di investimento, ovvero soggetti pure ‘esterni’ al sistema sportivo, ed è proprio questa seconda ipotesi che si è maggiormente verificata nella prassi e che ha suscitato il maggior dibattito, come si vedrà in tema di normativa FIFA relativa alla *Third Party Ownership*.

Rispetto alla prima categoria – soggetti appartenenti all'ordinamento sportivo o comunque riconducibili al contesto sportivo o alla posizione del calciatore – si osser-

<sup>24</sup> Contra M. Vigna, *Le Third Party Ownership nel calcio europeo*, cit.

<sup>25</sup> In giurisprudenza si afferma che “non esiste una norma che vieta la disponibilità dei diritti futuri perché meramente eventuali, bastando che, nel negozio dispositivo, sia individuata o sia determinata (o determinabile) la fonte dei crediti perché automaticamente siano ricompresi nella vicenda traslativa quelli che da tale fonte deriveranno (e non solo nel caso in cui oggetto del negozio sia un singolo credito futuro, ma anche in quello in cui ne sia oggetto una pluralità di essi)” (Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 31896/2018).

<sup>26</sup> Cfr. D. Filosa, *Gli investimenti di terze parti nel calcio: TPO e TPI*, in <http://zeta.vision/2019/10/gli-investimenti-di-terze-parti-nel-calcio-tpo-e-tpi/>

<sup>27</sup> Così, G. Nicoletta, *I calciatori non sono Third-Party*, 6 luglio 2018, <https://www.altalex.com/documents/news/2018/07/06/i-calciatori-non-sono-third-party>.

va che, se il parente del calciatore ha ricevuto una procura speciale a rappresentare gli interessi e gli affari di quest'ultimo (argomenta *ex art.* 1388 codice civile), allora la sfera soggettiva di riferimento si troverà a coincidere con quella del calciatore stesso.

D'altra parte, si è posta anche la questione se il calciatore possa configurarsi o meno come diretto cessionario dei diritti economici collegati al proprio trasferimento, come pure se possa o meno qualificarsi come "terzo" rispetto alla assegnazione di tali diritti; quesito quest'ultimo a cui dovrebbe darsi risposta negativa sulla base della ricostruzione trilaterale (*club* cedente, *club* cessionario e calciatore), quale ricordata nel paragrafo precedente.

Come si vedrà in seguito con riguardo alla normativa FIFA, la attuale definizione n. 14 del Regolamento FIFA sullo Status e sul Trasferimento dei calciatori (*Regulations on the Status and Transfer of Players*) stabilisce che per "*Third party*" deve intendersi "a party other than the player being transferred, the two clubs transferring the player from one to the other, or any previous club, with which the player has been registered". Allo stato, pertanto, per espressa definizione normativa il calciatore non può configurarsi come "terzo" (e ben potendo allora, per quanto si vedrà in seguito, porsi quale assegnatario dei diritti economici collegati al proprio trasferimento non rientrando – in quanto per l'appunto non qualificato come "terzo" – nella sfera del divieto di *Third Party Ownership*, di cui all'art. 18-ter del citato Regolamento FIFA sullo Status e sul Trasferimento dei calciatori, per il quale si rinvia al Capitolo II, par. 2.3.). Nella sua versione precedente, al contrario, la definizione n. 14 del Regolamento FIFA in questione non escludeva il "*player*" dalla nozione di terzo limitandosi a stabilire: "Third party: a party other than the two clubs transferring a player from one to the other, or any previous club, with which the player has been registered". Si sarebbe allora dovuto concludere per la inammissibilità di un trasferimento di diritti economici al calciatore, in quanto terzo e soggetto, di conseguenza, al divieto di cui all'art. 18-ter del Regolamento FIFA sullo Status e sul Trasferimento dei calciatori. Tuttavia, e al contrario, anche nel vigore della precedente versione della definizione n. 14 del menzionato Regolamento, la Commissione Disciplinare della FIFA<sup>28</sup> era comunque pervenuta alla conclusione che i calciatori non dovessero essere considerati "terze parti" ai fini della applicazione del divieto in tema di *Third Party Ownership*. Come riassunto da alcuni commentatori<sup>29</sup>, rispetto all'azione disciplinare della FIFA,

L'occasione di pronuncia si è palesata rispetto al contegno dei club SV Werder Bremen (Germania), Panathinaikos FC (Grecia), CSD Colo-Colo (Cile) e Club

<sup>28</sup> Come da Comunicato del 26 giugno 2018: <https://www.bertrand-sport-avocat.com/it/droit-du-sport/droit-du-sport/jurisprudence/1497-decisions-fifa-les-joueurs-sont-autorises-a-percevoir-une-compensation-specifique-sur-leur-propre-transfert>.

<sup>29</sup> Cfr. G.Nicolella, *I calciatori non sono Third-Party*, cit.

Universitario de Deportes (Perù), i quali avevano pattuito con alcuni loro calciatori di riconoscere ai medesimi un importo (in misura fissa o percentuale) in caso di futuro trasferimento di essi stessi ad altro club. Tale importo è stato ritenuto da configurarsi quale parte della retribuzione spettante agli atleti in forza del loro contratto di prestazione sportiva, e conseguentemente la Commissione Disciplinare ha ritenuto che gli atleti non possano appunto essere considerati “parti terze” rispetto ai propri futuri trasferimenti e, pertanto, il fatto che essi possano ricevere in funzione di tali trasferimenti un riconoscimento economico non si pone in violazione della normativa FIFA ex art. 18ter RSTP<sup>30</sup>.

Pertanto, ai calciatori non è vietato pattuire ed ottenere la corresponsione di una somma di denaro a titolo di diritti economici derivati dalla loro cessione; a maggior ragione adesso che gli stessi non rientrano più nella definizione di ‘terzo’ ai sensi del Regolamento FIFA sullo Status e sul Trasferimento dei calciatori e, quindi, non violano il divieto di *Third Party Ownership* di cui all’articolo 18-ter del medesimo Regolamento (si rinvia al Capitolo II, par. 2.3.)<sup>31</sup>.

Terzo potrebbe considerarsi pure l’Agente Sportivo abilitato in ambito calcistico nella ipotesi in cui la sua commissione si ponesse sotto forma di compartecipazione ai diritti economici del calciatore: in tal caso, nei confronti dell’Agente, in quanto terzo, si applicherebbe il divieto di cessione stabilito dalla normativa FIFA, come si vedrà nel prosieguo.

Peraltro, nei confronti dell’Agente valgono in materia anche i limiti posti dal Regolamento Agenti Sportivi abilitati in ambito calcistico il quale già nella sua precedente versione stabiliva – per il caso di opzione di calcolo ‘a percentuale’ della commissione – l’‘ancoraggio’ della remunerazione a criteri svincolati da un futuro valore di trasferimento in plusvalenza (ovvero da calcolarsi tramite aliquota sul reddito complessivo lordo del calciatore ovvero sui valori della transazione); prevedeva, inoltre, che il valore di trasferimento potesse fungere da parametro solo come “cap” ovvero tetto massimo nei limiti del 3%. Regolamento Agenti Sportivi abilitati in ambito calcistico (testo previgente):

Art. 5.8 – Remunerazione dell’agente sportivo: Il mandato deve specificare l’ammontare della remunerazione prevista per l’Agente sportivo, che può essere stabilita o in una somma forfettaria ovvero in una percentuale calcolata sul reddito complessivo lordo del calciatore o sui valori della transazione. Nel caso di opzione percentuale, le parti possono fare riferimento ai seguenti criteri per la sua determinazione: a) l’ammontare totale della remunerazione dovuta all’Agente sportivo

<sup>30</sup> *Ibidem*.

<sup>31</sup> Cfr. F.P. Traisci, *Trasferimenti, cambiano le regole: ora anche i calciatori possono guadagnare dalla propria cessione!*, [https://www.ilposticipo.it/diritto-effetto/trasferimenti-cambiano-le-regole-ora-anche-i-calciatori-possono-guadagnare-dalla-propria-cessione/amp/](https://www.ilposticipo.it/diritto-effetto/trasferimenti-cambiano-le-regole-ora-anche-i-calciatori-possono-guadagnare-dalla-propria-cessione/)

per l'assistenza fornita a un calciatore o a un club per le finalità di cui ai punti i), ii) e iii) Disposizioni Preliminari, non dovrà eccedere il 3% della retribuzione fissa complessiva lorda del calciatore; b) l'ammontare totale del corrispettivo dovuto all'Agente sportivo per l'assistenza fornita ad un club per la finalità di cui al punto ii) Disposizioni Preliminari, non dovrà eccedere il 3% del valore del trasferimento<sup>32</sup>.

Ed anche il vigente Regolamento Agenti Sportivi abilitati ad operare nell'ambito della FIGC ha confermato, al proprio articolo 21 (I contratti di mandato degli agenti sportivi), che: "8. Il corrispettivo dovuto all'agente sportivo deve essere determinato tra le parti in una somma forfettaria, ovvero in misura percentuale calcolata sul valore della transazione o sulla retribuzione complessiva lorda del calciatore risultante dal contratto di prestazione sportiva sottoscritto".

In proposito, si osserva che – per superare tali restrizioni – era stata elaborata nella prassi la previsione contrattuale, nel contratto di mandato con l'Agente *a latere* di quello di trasferimento del calciatore, di un compenso non a percentuale ma 'scaglionato', e in virtù della quale si riconosceva all'Agente stesso un compenso fisso rispetto ad una soglia minima di valore di trasferimento, incrementabile di ulteriori importi a seconda che venissero superate soglie sempre più in aumento<sup>33</sup>.

In realtà, nonostante a sostegno della liceità di una tale clausola venisse ricordato il noto trasferimento del calciatore Pogba dalla Juventus al Manchester City (nell'ambito del quale, infatti, la commissione c.d. 'a scaglioni' riconosciuta all'A-

<sup>32</sup> Mentre nessun corrispettivo è comunque dovuto all'Agente qualora il calciatore sottoscriva un contratto ai 'minimi federali'. Già il precedente Regolamento Agenti Sportivi abilitati in ambito calcistico stabiliva: "Art. 5.9 – Contratto ai minimi federali. Nessun corrispettivo è dovuto all'Agente sportivo da parte di un calciatore o di un club qualora il calciatore sottoscriva un contratto ai minimi federali". Oggi anche l'articolo 21 (I contratti di mandato degli agenti sportivi) del vigente Regolamento prescrive che: "16. Nessun corrispettivo è dovuto all'agente sportivo da parte di un calciatore o di una società sportiva qualora il calciatore sottoscriva un contratto di prestazione sportiva ai minimi federali".

<sup>33</sup> Così M.M. Paolini, *Mercato e procuratori: il sottile confine tra commissioni, TPO e "sell-on clause"*, in CalcioFinanza, 7 gennaio 2019: "è il caso di Raiola e della Juventus, che nell'ambito dell'affare che portò Pogba al Manchester United pattuirono un compenso per l'attività di intermediazione di 18 mln fissi qualora il prezzo di vendita fosse risultato superiore ai 90 mln, incrementabili di 3 mln in 3 mln a seconda che il prezzo fosse risultato superiore ai 95/100/105 mln e così via. 6) La legittimità di una remunerazione del genere è certificata dall'esito negativo dell'inchiesta per violazione delle norme sulla TPO portata avanti dal *Disciplinary Committee* della FIFA, conclusasi con la dismissione di tutte le accuse contro la Juventus F.C.: 'The Fifa Disciplinary Committee has decided to dismiss all charges against the club Juventus FC for the apparent infringements of the Regulations on the Status and Transfer of Players (RSTP) in the frame of the transfer of the player Paul Labile Pogba given that the evidence available was not sufficient to establish to the appropriate standard of proof, that art. 18ter of the RSTP had been breached' (cfr. <https://www.independent.co.uk/sport/football/european/juventus-paul-pogba-transfer-cleared-fifa-a8019651.html>), <https://www.calciofinanza.it/2019/01/07/mercato-e-procuratori-il-sottile-confine-tra-commissioni-tpo-e-sell-on-clause/>, è riportata anche la nota 6.

gente non portò a provvedimenti disciplinari), il Comitato Disciplinare della FIFA nell'occuparsi del caso in questione si limitò invero, come si suol dire, ad 'archiviare' per insufficienza di idoneo materiale probatorio ("The FIFA Disciplinary Committee has decided to dismiss all charges against the club Juventus FC for the apparent infringements of the Regulations on the Status and Transfer of Players (RSTP) in the frame of the transfer of the player Paul Labile Pogba given that the evidence available was not sufficient to establish to the appropriate standard of proof, that art. 18ter of the RSTP had been breached"<sup>34</sup>).

Rimane, quindi, del tutto valutabile nel merito una tale forma di compenso all'Agente ("terzo") sotto il profilo della violazione del divieto di cui all'art. 18-ter del Regolamento FIFA sullo Status e sul Trasferimento dei calciatori (di cui si sta per dire nel prossimo capitolo), traducendosi – la clausola a scaglioni in questione – in una scommessa rispetto ai diritti economici dei calciatori, in funzione di un valore di trasferimento non ancora stabilito.

Infine, si ricorda che, anche nell'ipotesi di trasferimento c.d. "a parametro zero" ("ove naturalmente non v'è un prezzo di rivendita cui ancorare una percentuale poiché il calciatore si trasferisce a titolo gratuito"<sup>35</sup>), il compenso all'Agente Sportivo che, in assenza di altri parametri, venisse di fatto parametrato al valore di mercato di trasferimento del giocatore al momento della cessione incontrerebbe i limiti ed i divieti sopra citati stabiliti dalla normativa sportiva domestica e sovranazionale.

#### 1.4. IL BENEFICIO PATRIMONIALE CEDIBILE AD UN TERZO

Con riguardo alla cessione dei diritti economici di un giocatore ad un terzo – nei limiti in cui, come si analizzerà nel prosieguo, tale fattispecie possa ancora configurarsi in alcuni casi come ammissibile a seguito della entrata in vigore del divieto di *Third Party Ownership*, di cui all'art. 18-ter del Regolamento FIFA sullo Status e sul Trasferimento dei calciatori, e salvo sempre il divieto di "influenza" di cui all'art. 18-bis dello stesso Regolamento – la forma tipica è data dalla attribuzione al terzo dell'intero futuro valore di trasferimento del giocatore, ovvero di una sua percentuale, quando verrà posta in essere la cessione del calciatore in questione. Nel secondo caso (percentuale) si assiste ad una compartecipazione tra il *club* cedente ed il terzo rispetto ai diritti economici del calciatore in questione.

Peraltro, per quanto anche si evince da quanto finora esposto, la clausola che preveda il riconoscimento di una percentuale sul valore di rivendita di un calciatore, ovvero sull'am-

<sup>34</sup> <https://www.independent.co.uk/sport/football/european/juventus-paul-pogba-transfer-cleared-fifa-a8019651.html>.

<sup>35</sup> Cfr. M.M. Paolini, sopra citato.

montare del futuro valore di trasferimento dello stesso, è denominata “*sell-on clause*” ed è senz’altro lecita qualora venga inserita in un contratto in favore di soggetti non considerabili terzi ai sensi della normativa FIFA in vigore – come da attuale definizione sopra citata n. 14 del Regolamento FIFA sullo Status e sul Trasferimento dei calciatori (“Third party: a party other than the player being transferred, the two clubs transferring the player from one to the other, or any previous club, with which the player has been registered”) – ovvero, in particolare, laddove la stessa sia prevista in favore del *club* che trasferisce il calciatore. Invero, alcuni commentatori<sup>36</sup> pongono quale presupposto di liceità di tale clausola che la medesima pattuizione rispetti “l’unico ed invalicabile limite del divieto di influenzare l’indipendenza, la politica o la performance della società controparte”<sup>37</sup>. Nella prassi, la *sell-on clause* viene posta quale ulteriore ‘contropartita’ in favore del *club* che cede il giocatore allorché tale *club* si dichiara disposto ad accettare, all’atto della cessione, un valore più basso di trasferimento del calciatore (*a lower transfer fee*). Generalmente ciò si verifica onde favorire nell’immediato il trasferimento del giocatore, che non potrebbe altrimenti essere posto in essere qualora la pretesa del *club* cedente fosse rigidamente ancorata ‘al valore corrente di mercato’. In cambio, quest’ultimo *club* avrà diritto al riconoscimento di una ulteriore somma di denaro al momento di un successivo futuro trasferimento del calciatore dal *club* cessionario ad un *club* terzo.

Come sottolineato da parte della dottrina<sup>38</sup>,

The use of sell-on clauses is a regular practice in the world of football. Whenever a talented player is being transferred, several interested parties try to have a piece of the transfer fee, often by means of a sell-on clause. In its most common use, the sell-on clause is inserted in transfer contracts between two clubs, whereby the selling club, against a lower immediate transfer fee, retains the right to a certain percentage of a potential future transfer fee of the player to a third club<sup>39</sup>.

Anche nella giurisprudenza sportiva internazionale<sup>40</sup> si osserva che

The use of a sell-on clause is a risk that the “old club” takes by accepting first a lower transfer fee, with the expectation of receiving an additional fee from the “new club” in the event the player will be subsequently transferred to a third club for a higher amount. It does not provide for a guarantee of an additional fee<sup>41</sup>.

<sup>36</sup> Cfr. M.M. Paolini, cit.

<sup>37</sup> M.M. Paolini, cit.

<sup>38</sup> Cfr. L. Colantuoni, W.-A. Devlies, *The Sell-on Clause in Football: Recent Cases and Evolutions*, in *Yearbook of International Sports Arbitration*, 2015, pp. 73 -91.

<sup>39</sup> *Ibidem*.

<sup>40</sup> Cfr. Arbitration CAS 2014/A/3508 *FC Lokomotiv v. Football Union of Russia (FUR) & FC Nika*, decisione del 23 marzo 2015.

<sup>41</sup> *Ibidem*.

La stessa giurisprudenza precisa, inoltre, che:

It is indeed true that the idea of a sell-on clause is to share profit between two clubs where a potential higher transfer fee is obtained, but it cannot be accepted that a sell-on clause can only be triggered when the player is permanently transferred, with profit. Therefore, the only condition to be fulfilled in order for the sell-on clause to be triggered is the permanent transfer of the player to a third club whether or not a transfer fee is paid to the “new club” ... After all, there is no guarantee that the player will be transferred to a third club for a higher amount than the transfer fee agreed upon between the first two clubs. It is possible that a player could be transferred for a lower fee or for no compensation, due to a long-term injury or lack of talent<sup>42</sup>.

---

<sup>42</sup> *Ibidem*. La stessa pronuncia riassume poi, citando la propria giurisprudenza della CAS, anche sugli altri principi della fattispecie, e così afferma: “To agree on a sell-on clause, as the Parties did in the Transfer Contract, is a common practice in the world of professional football. In existing CAS jurisprudence, the CAS maintained the following position: Clauses providing for such kind of risk-sharing and of participation of a transferring club in possible, uncertain gains obtained by the new club in the event of a further transfer to a third club, are not uncommon in international transfer agreements of professional football players. The economic rationale of such clauses is, generally, that by agreeing into such arrangement, the transferring club accepts to receive, in a first place, a lower ‘first’ transfer fee, with the expectation of receiving an additional ‘fee’ if the recipient club will be able to transfer, with profit, the player to a third club (see for instance CAS 2005/A/896 Fulham v/ FC Metz (CAS 2005/A/848) (emphasis added). It is in particular often used in transfers like the one here at stake, involving a club of the level of the Appellant on one side and a club like the Respondent that is a member of a major league on the other side. Such transfers of a fairly unknown player from a ‘small league’ to a ‘top league’ club give a chance to the player’s talents to be put in evidence and to increase accordingly his market value (CAS 2007/A/1219). The Panel observes that the use of a sell-on clause is a risk that the ‘old club’ takes by accepting first a lower transfer fee, with the expectation of receiving an additional fee from the ‘new club’ in the event the player will be subsequently transferred to a third club for a higher amount. It does not provide for a guarantee of an additional fee. It is indeed true that the idea of a sell-on clause is to share profit between two clubs where a potential higher transfer fee is obtained, but it cannot be accepted that a sell-on clause can only be triggered when the player is permanently transferred, with profit. After all, there is no guarantee that the player will be transferred to a third club for a higher amount than the transfer fee agreed upon between the first two clubs. It is possible that a player could be transferred for a lower fee or for no compensation, due to a long-term injury or lack of talent. Adopting the above reasoning, the Panel does not agree with the Second Respondent that even if it was a permanent transfer, the Sell-on Clause would not have been triggered in the event that no transfer fee was received by the Appellant. The Panel finds that the only condition to be fulfilled in order for the Sell-on Clause to be triggered is the permanent transfer of the Player to a third club. In this respect, the Panel agrees with the Appellant that, in the event that the transfer of the Player from FC Lokomotiv to FC SKA was a permanent transfer, FC Nika’s entitlement to a sell-on fee would be extinguished. ...c) If it was a loan, does the Spartak Contract trigger the Sell-on Clause in the Transfer Contract between FC Lokomotiv and FC Nika?. The Panel notes that it is undisputed by the parties that in the event that the transfer of the Player from FC Lokomotiv to FC SKA in 2006 was on a loan basis, the Sell-on Clause was only triggered for the first time with the permanent transfer of the Player from FC Lokomotiv to FC Spartak in 2013. Considering that the Panel established that the transfer of the Player to FC SKA was a loan,

Pertanto, affinché il *club* cedente possa attivare la *sell-on clause*, si deve essere in presenza di un (secondo) trasferimento permanente del calciatore ad un successivo *club* terzo, non essendo a tal fine sufficiente un semplice prestito (*loan*). Non è invece necessario però che il secondo trasferimento avvenga *with profit*, ovvero con un ricavo maggiore in plusvalenza, perché, come pure rilevato dalla giurisprudenza sopra riportata, non c'è alcuna garanzia che il calciatore verrà poi trasferito ad un successivo *club* terzo per un importo ovvero per un valore più alto, essendo anche possibile che il calciatore venga nuovamente ceduto per un valore inferiore o persino anche senza corrispettivo (a causa, ad esempio, di un infortunio di lunga durata o di sopravvenuta carenza di talento).

La *sell-on clause* si distingue poi dal c.d. “*bridge transfer*” nel quale il terzo *club* finale e di destinazione è, in realtà, quello interessato sin dall'inizio alle prestazioni del calciatore e, quindi, il primo trasferimento è, per l'appunto, ‘ponte’ in vista di quello già programmato come definitivo dalle parti coinvolte (*club* cedente, *club* cessionario e successivo nuovo e definitivo *club*). Nella *sell-on clause*, invece, rimane tecnicamente come evento futuro ed incerto il successivo trasferimento ovvero il successivo trasferimento ad un più alto valore di mercato. Nel “*bridge transfer*” si è in presenza di un primo trasferimento di natura strumentale e formale. Come è stato riassunto<sup>43</sup>,

Un “Bridge Transfer” si realizza quando un club viene usato come “ponte intermedio” nel trasferimento dal club di origine a quello di destinazione. Ha principalmente 3 caratteristiche: - viene realizzato per nessuna apparente finalità sportiva; - vede sempre la presenza di 3 club coinvolti: il club di origine (dove il calciatore era inizialmente tesserato), il “bridge club”, che sarà con ogni probabilità un team di livello inferiore rispetto a quello cui possa ambire il giocatore e, infine, il club di destinazione, quello interessato sin dall'inizio alle prestazioni dello sportivo; - il calciatore rimane tesserato per un lasso di tempo molto breve con il club-ponte e nella maggior parte dei casi non gioca neanche un match ufficiale con lo stesso<sup>44</sup>.

and that the transfer of the Player to FC Spartak was the first permanent transfer, the Panel finds that the Sell-on Clause was triggered by the Spartak Contract and FC Nika is therefore entitled to receive a sell-on fee from FC Lokomotiv in accordance with the Sell-on Clause”.

<sup>43</sup> Cfr. L. Mazzei, *I Bridge Transfers nel calcio professionistico*, 12 aprile 2019, <https://www.studio-cataldi.it/articoli/34226-i-bridge-transfers-nel-calcio-professionistico.asp>.

<sup>44</sup> L. Mazzei, *I Bridge Transfers nel calcio professionistico*, cit., mette in evidenza tutti quelli che – a suo parere – sono gli scopi elusivi del c.d. “*bridge transfer*”: “Le ragioni principali per cui si fa ricorso a questo tipo di trasferimenti sono essenzialmente tre: la riduzione dei costi del meccanismo di solidarietà e/o dell’indennità di formazione, l’evasione fiscale o quantomeno la riduzione dell’imposizione fiscale e, come già accennato, l’aggiramento delle norme sul divieto di TPO imposto dalla FIFA. Come già accennato, poi, spesso i bridge transfers servono ad aggirare i divieti imposti dalle norme FIFA (in particolare dal FIFA RSTP) agli agenti o intermediari di acquisire i diritti economici dei giocatori. Controllando un club, infatti, coloro che in precedenza possedevano TPO, sono ancor più incentivati ad investire in calciatori assicurandosi che il loro investimento è almeno sulla carta in

Si è fatto ricorso a questo strumento allorché si siano voluti affrontare da parte del *club* finale, effettivo cessionario, minori costi in termini di meccanismo di solidarietà e/o di indennità di formazione dovuta al *club* di origine a fronte dell'incremento professionale acquisito dal calciatore, e ciò in quanto il primo trasferimento viene posto in essere per un valore inferiore a quello effettivo di mercato, cosicché anche la successiva definitiva cessione al *club* finale avverrà ad un valore ribassato; a tal fine, come sopra osservato, il calciatore viene ceduto temporaneamente ad un *club* di livello inferiore rispetto a quello a cui il medesimo giocatore potrebbe ambire, ovvero rimane tesserato con il 'club ponte' per un lasso di tempo molto breve. Si tratta di una operazione contrattuale non lecita in quanto, innanzitutto, è manifesta la elusione fiscale, perché il destinatario effettivo della cessione è soltanto, e sin dall'inizio, il *club* finale, il quale acquista il calciatore ad un valore economico e di trasferimento 'artificialmente' ridotto. In secondo luogo, si violano

totale conformità con i Regolamenti della FIFA, rendendo di fatto i bridge transfer 'a way to anchor a players economic rights' ... In relazione all'indennità di formazione, ha fatto giurisprudenza il caso che ha coinvolto il MTK Budapest e l'FC Internazionale di Milano. Nel 2009, infatti, l'Inter era molto interessata alle prestazioni di un giovane calciatore del MTK Budapest, nonché capitano dell'Ungheria Under 19, ma dopo aver negoziato a lungo infruttuosamente per l'acquisizione del promettente giocatore, lo stesso si accasò tra le fila di un club del campionato maltese. Dopo solo 10 giorni a Malta, però, l'ungherese venne trasferito all'Inter: tale rapidità dimostrò che il club maltese avesse svolto un compito esclusivo di bridge-club in accordo con l'Inter per diminuire i costi dell'indennità di formazione. Facendo riferimento alle norme del FIFA RSTP, infatti, se il giocatore fosse stato trasferito direttamente dal MTK Budapest all'Inter, il club meneghino avrebbe dovuto sborsare la cifra di 160.000 € per le 3 stagioni in cui la squadra ungherese aveva formato il giovane. La squadra ungherese, di conseguenza, fece ricorso al TAS di Losanna e dopo aver studiato il caso, il Panel costituito del Tribunale Arbitrale, ritenendo che il trasferimento a Malta fosse illogico e che l'unica società a beneficiare effettivamente delle prestazioni del calciatore fosse il club nerazzurro, decise di condannare l'Inter al pagamento dell'indennità di formazione alla squadra magiara. La pratica del "transfer bridge", poi, è stata utilizzata numerose volte per ridurre il contributo del meccanismo di solidarietà quando sia il club-ponte che il club di destinazione erano affiliati alla stessa Federazione calcistica: solo il primo trasferimento (tra club di origine e bridge club), infatti, sarà soggetto al contributo di solidarietà (e sarà fissato ad un ammontare di prezzo più basso, mentre il secondo (che avverrà per il prezzo reale del trasferimento) sarà un trasferimento cd. domestico, ovvero tra club appartenenti alla stessa Federazione e quindi non sarà necessario alcun contributo solidaristico. È palese, inoltre, che questo tipo di trasferimenti servono a ridurre la tassazione o a nascondere quello che è il vero beneficiario dell'esborso economico. Spesso, infatti, gli stessi vengono realizzati in paradisi fiscali o con club di Paesi dove comunque si ha una tassazione inferiore, come Uruguay, Svizzera o Cile. In tal caso, il prezzo del primo trasferimento sarà più basso proprio perché sottoposto ad una tassazione molto più alta mentre il secondo (quello dal bridge club al club di destinazione) sarà concluso per una cifra più alta, perché tassato molto meno. Un altro uso molto frequente è quello finalizzato a mascherare un pagamento per il trasferimento di un calciatore: i giocatori che vengono acquistati a parametro zero, infatti, tendono a ricevere stipendi molto più alti rispetto a coloro i quali vengono ceduti da un club all'altro e per questo motivo un calciatore ed un bridge club spesso decidono di suddividersi la cifra pagata dal club di destinazione al momento dell'acquisto del cartellino per pagare una quota meno elevata di tasse".

le disposizioni relative al meccanismo di solidarietà e alla indennità di formazione, come sopra visto.

In tale fattispecie vengono in rilievo – più che le norme in tema di simulazione (articoli 1414 e ss. codice civile), in quanto nel contratto simulato ed apparente il relativo contenuto e regolamento negoziale non è voluto dalle parti, le quali, per l’apunto, o non lo vogliono del tutto (simulazione assoluta) o ne vogliono uno diverso (simulazione relativa) – le norme in tema di negozio in frode alla legge (art. 1344 codice civile), per le quali il contratto, scelto e voluto dalle parti, costituisce il mezzo per eludere la applicazione di una norma imperativa e, avendo causa illecita, è nullo (ex art. 1418, comma 2, codice civile).

Nonostante l’opinione contraria di qualche Autore<sup>45</sup>, non è invece così generalizzabile la conclusione per la quale lo strumento del c.d. ‘*bridge transfer*’ comporterebbe necessariamente una violazione del divieto di *Third Party Ownership* di cui al citato art. 18-ter del Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei calciatori: una parte della dottrina ritiene, infatti, che

Controllando un club ... coloro che in precedenza possedevano TPO, sono ancor più incentivati ad investire in calciatori assicurandosi che il loro investimento è almeno sulla carta in totale conformità con i Regolamenti della FIFA, rendendo di fatto i *bridge transfer* ‘a way to anchor ... players’ economic rights’<sup>46</sup>.

In realtà, il c.d. “*bridge transfer*” non prevede, in quanto tale, alcuna cessione di diritti economici del calciatore a terzi, né comporta – automaticamente e necessariamente – un controllo sulle decisioni del *club* di origine o del “*bridge club*”; del resto, persino quando risulti una partecipazione societaria in un *club*, da ciò non deriva *ex re* una influenza rilevante e determinante rispetto alle scelte di gestione della società in questione: la normativa FIFA, infatti, in quanto tale non vieta che soggetti terzi possano detenere partecipazioni in *club* calcistici e, quindi, ricavare utili e profitti in proporzione a tale partecipazione.

In ogni caso, nella nuova versione del Regolamento FIFA sullo Status e sul Trasferimento dei calciatori è stata introdotta la definizione (la n. 24) di “*bridge transfer*” secondo la quale:

Bridge transfer: any two consecutive transfers, national or international, of the same player connected to each other and comprising a registration of that player with the middle club to circumvent the application of the relevant regulations or laws and/or defraud another person or entity.

<sup>45</sup> Cfr. L. Mazzei, *I Bridge Transfers nel calcio professionistico*, cit.

<sup>46</sup> *Ibidem*.

A seguire, l'articolo 5 *bis* dello stesso Regolamento ha espressamente vietato tale strumento stabilendo che:

1. No club or player shall be involved in a bridge transfer. 2. It shall be presumed, unless established to the contrary, that if two consecutive transfers, national or international, of the same player occur within a period of 16 weeks, the parties (clubs and player) involved in those two transfers have participated in a bridge transfer.

Come si rileva, è stata persino introdotta una presunzione per la quale, qualora vengano verificati due successivi trasferimenti del medesimo giocatore nell'arco di 16 settimane, si presume che le parti coinvolte, con onere a loro carico di dimostrare il contrario, siano imputabili della relativa violazione.



## Capitolo II

### L'ISTITUTO DENOMINATO *THIRD PARTY OWNERSHIP (TPO)*

#### 2.1. LINEAMENTI GENERALI

La cessione a terzi dei diritti economici dei calciatori ha suscitato molto dibattito in dottrina con riguardo alle fattispecie qualificate come *Third Party Ownership (TPO)*: si tratta di un istituto, come è stato definito in senso ampio<sup>1</sup>, che può assumere diverse tipologie e in virtù del quale un terzo soggetto finanzia lo sviluppo (“*development*”) ovvero l’incremento di valore professionale di un giocatore, ricevendone quale corrispettivo il riconoscimento dei diritti (economici) relativi al futuro valore di trasferimento dello stesso. In alcuni casi, il terzo soggetto investitore viene anche “*utilizzato*” come metodo di finanziamento al fine di acquistare giocatori in favore di *club* che non hanno sufficienti risorse per gestire i rispettivi affari per conto proprio (“*on their own*”), il tutto sempre per il tramite della cessione di parte o della intera titolarità dei diritti economici, cosicché il terzo riceverà tutto o parte del valore di trasferimento (“*transfer value*”) del giocatore in questione. Un altro modello di investimento riguarda la creazione di fondi finanziari aventi per oggetto la progressiva acquisizione di diritti economici di giocatori di calcio, e dove il soggetto investitore acquista quote di quel fondo – il quale, per converso, è e rimane proprietario ovvero titolare dei diritti economici acquistati; quale risultato di tale operazione, il terzo soggetto investitore riceverà, in proporzione alla sua quota, una percentuale di ogni valore di trasferimento inerente a quei giocatori. Nella prassi, inoltre, specialmente in Sudamerica, si sono diffuse fattispecie per le quali il soggetto investitore acquisisce i diritti economici *ab origine* ovvero ad inizio carriera di un dato calciatore (si parla in proposito di *TPO* di inserimento). Come è stato ben riassunto<sup>2</sup>,

---

<sup>1</sup> Cfr. L. Villas-Boas Pires, *Third party ownership – to ban or not to ban?*, cit.

<sup>2</sup> Cfr. S. Bastianon (a cura di), *L'Europa e lo sport: Profili giuridici, economici e sociali*, Torino, Giappichelli, 2014, pp. 136-137.

Le tipologie di *third party ownership* (*TPO*) sono variegata ma possono essere categorizzate in tre modelli standard: - il *TPO* d'investimento: probabilmente il più diffuso a livello mondiale. Un club interessato ad acquisire le prestazioni sportive di un calciatore da un altro club stipula un contratto con un investitore che si accolla il pagamento di una parte del costo del trasferimento. Le parti si accordano sul valore percentuale del futuro trasferimento del calciatore che spetterà al terzo investitore. Si stima che la percentuale standard di diritti economici trasferita dal club a un terzo vari dal 10% al 50%. Il *TPO* di finanziamento: un club che detiene il tesseramento di un calciatore, in cerca di liquidità immediata, effettua la cessione di una parte dei diritti economici del calciatore ad un terzo. Anche in questo caso, la stipulazione prevede che una percentuale del valore del trasferimento (ritenuta essere comunemente in una forchetta tra il 10% e il 40%) sarà di competenza della parte investitrice; - il *TPO* di inserimento: è la pratica predominante in Sudamerica, specie nei due paesi guida, Brasile e Argentina, dove si valuta la quota di calciatori professionisti soggiacente ad accordi di investimento ampiamente maggioritaria. In questo caso, l'investitore – che può essere sia persona fisica (un agente o addirittura un parente) o giuridica – acquisisce il diritto economico dal calciatore stesso al fine di favorirne il primo tesseramento e contratto con un club professionista. Essendo la relazione diretta tra l'investitore e il calciatore, ne consegue che tale situazione contrattuale può perdurare nel corso della carriera del calciatore, estendendosi oltre il rapporto con un club specifico e divenendo una sorta di servitù permanente che lo accompagnerà da un club all'altro<sup>3</sup>.

Si sono indicate a sostegno di una contrarietà, o quanto meno diffidenza, nei confronti delle diverse forme di *TPO* le seguenti esigenze in particolare: trasparenza ed integrità delle competizioni, reputazione complessiva del gioco calcio, sostenibilità, esigenza di rispetto del c.d. “*Fair-Play Finanziario*”, sovvenzionamento equilibrato del calcio, tutela della libertà di circolazione e del mercato dei trasferimenti dei calciatori (c.d. “*transfer market*”) anche sotto il profilo della stabilità contrattuale e dello sviluppo dei giocatori<sup>4</sup>. Altri Autori mettono pure in rilievo l'esigenza specifica di non vedere compromessa quella necessaria ed adeguata trasparenza circa le informazioni rilevanti sulla effettiva titolarità dei diritti economici (che possiamo definire come “*governance*” economica), nonché sulla origine e la destinazione delle risorse finanziarie coinvolte ovvero fornite dagli enti investitori ai *club*:

Who is the ultimate beneficial owner and how has this been proved? Are there other investors involved apart from the ‘front-man’ or company? What is the

<sup>3</sup> *Ibidem*.

<sup>4</sup> Cfr. L. Villas-Boas Pires, *Third party ownership – to ban or not to ban?*, cit.

source / destination of funds? What is their reputation? What are their other business activities? Are they certain that the entity involved actually holds the rights in the player?<sup>5</sup>, <sup>6</sup>

L'orientamento favorevole al *TPO* risponde, invece e soprattutto, alla esigenza espressa da molte Federazioni calcistiche di vari Paesi di non vedere limitato l'apporto di capitali esterni ai *club* di calcio da parte di soggetti investitori, specialmente in un periodo di crisi economica generalizzato, ed è fondato sulla considerazione che in certi Stati, specialmente dell'America del Sud (Brasile ed Argentina, in particolare), il divieto di *TPO* comporterebbe l'impossibilità, per molte società di calcio, di finanziare il trasferimento dei calciatori da un *club* all'altro. Come viene ricordato, la tematica ha avuto particolarmente eco nella stampa a seguito dei famosi casi dei giocatori Tévez e Mascherano, i diritti economici dei quali risultarono appartenere a terzo soggetto investitore<sup>7</sup>. In proposito, a livello di cronaca, era rimasta famosa la diatriba tra Leonardo<sup>8</sup>, in passato noto calciatore del Milan e allenatore del Milan e dell'Inter, da un lato – il quale aveva espresso il convincimento che, mancando specialmente in Sudamerica, ma anche in Europa ormai, i fondi necessari per affrontare il mercato dei trasferimenti occorrerebbe abbandonare un approccio 'etico' al problema – e Platini, allora Presidente dell'Union of European Football Associations (UEFA), dall'altro lato, il quale, non volendo che i calciatori (che sono *in primis* persone) potessero ritenersi come 'appartenere' ad altre persone o a enti di investimento

<sup>5</sup> R. Andrews, *Third Party Ownership – Risk or Reward?*, in *EPFL, Sports Law Bulletin*, 10, 2012, p. 34. Nella stessa rivista, da ultimo citata, si vedano i contributi di J. Purdon *Third Party Investment*; V. Melero e R. Soiron, *The dilemma of third-party ownership of football players*; J. de Dios Crespo Pérez e A. Whyte, *A review of third party ownership – Where do we go from here?*; A. Reck, *Third party player ownership: current trends in South America and Europe*; D. Geey, *Third Party Player Ownership: a UK Perspective*; P. Gonçalves, *Brief Note for a positive view on player's third-party ownership*; F. Veiga Gomes, *Third Party Player Ownership, Again!*; L. Ferrari, *Some thoughts on Third Party Ownership*; M. Prokopets, *Third Party Players in Russia*; E. Carlezzo, *Investments in Economic Rights of Football Players: a Brazilian and international overview*.

<sup>6</sup> Altre definizioni sono state formulate pure in ambito di Unione Europea: "Third-party ownership, also known as third-party investment in players, commonly refers to an agreement whereby a third party provides a club (or player) with money in return for a percentage of a specific player's future transfer fee (i.e. the sum paid by a club to another club for signing a player still under contract, as compensation for early termination of that contract). Third parties can take a variety of forms, including investment funds, companies, private investors and individuals with business interests in football, such as players' agents" (così EPRS | European Parliamentary Research Service – V. Halleux, Members' Research Service - PE 573.940, 2016).

<sup>7</sup> Cfr. D. Conn, *Why the Premier League banned 'third-party ownership' of players*, in *The Guardian*, 30 gennaio 2014, <http://www.theguardian.com/football/2014/jan/30/why-premier-league-banned-third-party-ownership-players>.

<sup>8</sup> Cfr. ESPN Staff, *Leonardo defends Third-Party ownership*, [http://espnfc.com/news/story/\\_/id/1657190/leonardo-hits-uefa-president-michel-platini-third-party-comments\\_cc=5739](http://espnfc.com/news/story/_/id/1657190/leonardo-hits-uefa-president-michel-platini-third-party-comments_cc=5739)

– a volere sottolineare una non giusta dipendenza dei diritti dei giocatori da soggetti esterni alle società di calcio – aveva annunciato di combattere in sede UEFA, con ogni mezzo, ogni possibilità di *TPO*<sup>9</sup>.

Da un punto di vista della normativa internazionale, le disposizioni della FIFA già prevedevano – ancor prima cioè della introduzione del divieto espresso in materia ai sensi dell’articolo 18-*ter* del Regolamento FIFA sullo Status e sui Trasferimenti dei calciatori, di cui si sta per dire – delle norme volte a garantire che terzi soggetti non potessero incidere sulle decisioni spettanti alla *governance* dei *club*, condizionandone le scelte di gestione. A tal proposito, lo stesso Regolamento FIFA sullo Status e sui Trasferimenti dei calciatori già stabiliva all’articolo 18-*bis* (“Third-Party influence on clubs”) che (primo comma) “No club shall enter into a contract which enables any other party to that contract or any third party to acquire the ability to influence in employment and transfer – related matters its independence, its policies or the performance of its teams” ovvero che “Nessuna società può stipulare contratti che permettano a qualsiasi altra parte che figuri all’interno del contratto o a terzi di acquisire la capacità di influire sui rapporti di lavoro e sulle questioni relative ai trasferimenti, sulla sua autonomia, sulle scelte politiche o sull’attività della propria squadra”. Si tratta, come appena visto, di una norma che vieta in maniera molto ampia ogni ingerenza nella gestione, nelle attività, nonché nelle relative decisioni societarie spettanti ai *club*. Nella sua formulazione attuale la disposizione in questione prevede ovvero specifica ulteriormente che di tale divieto di influenza sono destinatari reciprocamente i *club* parti della possibile relazione contrattuale, come pure terze parti: “No club shall enter into a contract which enables the counter club / counter clubs, and vice versa, or any third party to acquire the ability to influence in employment and transfer – related matters its independence, its policies or the performance of its teams” (articolo 18-*bis* “Third-party influence on clubs”, primo comma).

Secondo un orientamento<sup>10</sup>, la norma in questione, di per sé ed in quanto tale, vietando da un punto di vista strettamente letterale una ‘capacità di influire’, non sarebbe stata idonea a bandire in senso proprio le fattispecie di “*Third Party Ownership*” in quanto la stessa è volta ad impedire una cosiddetta “*Third Party Influence*”<sup>11</sup>, escludendo cioè la ammissibilità di influenze illegittime, ma non pregiudicando la possibilità di accordi di *TPO*. D’altra parte, si può per contro ritenere (sempre a sostegno di una non liceità delle fattispecie di *TPO*) che – anche prima della introduzione del divieto espresso ai sensi dell’articolo 18-*ter* del Regolamento FIFA sullo Status e sui Trasferimenti dei calciatori, di cui si sta per dire – la norma sopra citata, di cui all’articolo 18-*bis* del medesimo Regolamento –

<sup>9</sup> Cfr. D. Conn, *Why the Premier League banned ‘third-party ownership’ of players*, cit.

<sup>10</sup> Cfr. M. Vigna, *Le Third Party Ownership nel calcio europeo*, cit.

<sup>11</sup> *Ibidem*.

nell'escludere che anche terzi soggetti possano acquisire "la capacità di influire sui rapporti di lavoro e sulle questioni relative ai trasferimenti" – era già volta a non considerare ammissibili le diverse ipotesi di *TPO* adottando in realtà una formula molto ampia intesa a volere "abbracciare" e, quindi, ad escludere qualsiasi forma di interferenza, quale è insita di per sé negli accordi, in quanto tali, per l'acquisto da parte di terzi dei diritti economici dei giocatori. Non solo. È interessante notare che tale norma (articolo 18-*bis*) è stata inserita nell'ambito della Sezione V "Influenza di terzi..." del menzionato Regolamento, prevista subito dopo la sezione IV sul mantenimento della stabilità contrattuale fra professionisti e società. Orbene, come è stato rilevato, nell'ambito di tale sezione IV le norme di cui agli articoli 13-18 "tendono al bilanciamento di due opposte esigenze: da un lato l'interesse del club alla stabilità dei rapporti contrattuali con i propri tesserati, dall'altro la libertà di circolazione dei giocatori"<sup>12</sup>. È evidente, per quanto esposto finora, che sia la stabilità dei rapporti contrattuali sia la libertà di circolazione dei giocatori, quali entrambe prese in considerazione nelle norme immediatamente precedenti l'articolo 18-*bis*, potrebbero considerarsi compromesse laddove si volessero ammettere accordi di *TPO* (in cui un soggetto terzo possa trovarsi nella posizione di potere condizionare le scelte relative al trasferimento di un calciatore).

## 2.2. LE POSIZIONI IN TEMA DI *TPO* PRIMA DELLA INTRODUZIONE DEL DIVIETO IN SEDE FIFA

All'atto della introduzione, nel Regolamento FIFA sullo Status e sui Trasferimenti dei calciatori, dell'art. 18-*ter* sul divieto espresso di *TPO*, di cui si dirà nel prossimo paragrafo, si registrava una non uniformità – a livello dei singoli ordinamenti nazionali – circa la ammissibilità o meno di tale istituto<sup>13</sup>. Così, ad esempio, in Francia<sup>14</sup>

<sup>12</sup> G. Nicoletta, *Trasferimenti internazionali e normativa FIFA*, cit., p. 321.

<sup>13</sup> "La FIFA non ha ancora preso una posizione ufficiale in merito a questa problematica, mentre l'UEFA oltre a definire i punti di criticità ha proposto una soluzione. Infatti uno dei primi atti della Federazione Europea sarà in riferimento al FFP (Fair Play Finanziario), non sarà un vero e proprio divieto di *TPO* ma una serie di regole che vogliano incentivare alla trasparenza [...] Sono tre le nazioni che hanno vietato il *TPO*: Inghilterra inserendo le norme L37 e L38; Francia inserendo nel regolamento sportivo l'art. 221; Polonia" (F. Casarola, *TPO: un altro mostro da combattere per l'UEFA*, in *Iusport Italia, diritto e marketing sportivo*, [http://www.iusport.it/index.php?option=com\\_content&view=article&id=259&catid=16&Itemid=117](http://www.iusport.it/index.php?option=com_content&view=article&id=259&catid=16&Itemid=117))

<sup>14</sup> Così il Regolamento Sportivo della Francia all'articolo 221: "Un club ne peut conclure avec des personnes morales, à l'exception d'un autre club, ou physiques, une convention dont l'objet entraîne, directement ou indirectement, au bénéfice de telles personnes, une cession ou une acquisition totale ou partielle des droits patrimoniaux résultant de la fixation des diverses indemnités auxquelles il peut prétendre lors de la mutation d'un ou plusieurs de ses joueurs".

gli accordi di *TPO* erano già vietati: il Regolamento Sportivo della Francia all'articolo 221 prevedeva, infatti, che:

Un club ne peut conclure avec des personnes morales, à l'exception d'un autre club, ou physiques, une convention dont l'objet entraîne, directement ou indirectement, au bénéfice de telles personnes, une cession ou une acquisition totale ou partielle des droits patrimoniaux résultant de la fixation des diverses indemnités auxquelles il peut prétendre lors de la mutation d'un ou plusieurs de ses joueurs<sup>15</sup>.

Anche in Inghilterra<sup>15</sup> gli accordi di *TPO* erano sottoposti a rigide regole di trasparenza e di registrazione<sup>16</sup>. In Italia, invece, è sempre mancata una regolamentazione specifica, essendosi affrontato il tema negli anni sulla base dei principi generali – sopra esaminati nel primo capitolo – in merito alla ammissibilità o meno di una cessione di diritti economici in favore di terzi, salva l'osservanza delle norme FIFA.

Peraltro – anche prima della introduzione del divieto espresso di *TPO* in sede FIFA – si poneva la esigenza di una armonizzazione in materia (la quale, in ogni caso, si invocava da tempo a livello generale non soltanto nell'ambito del diritto privato<sup>17</sup> ma anche nell'ambito dell'ordinamento sportivo). E proprio in considerazione di una tale auspicata armonizzazione, non risultava propriamente corretto ricondurre soltanto ad una esigenza economica (ovvero di supporto o finanziamento delle società di calcio) l'orientamento favorevole alla ammissibilità degli accordi di *TPO*, specialmente diffuso in Paesi fuori dall'Europa, come nel caso del Brasile, Stato di sempre maggiore importanza non solo calcistica, ma anche economica. In primo luogo perché tale orientamento, pur difendendo il sistema del *TPO* (o meglio il sistema della libera negoziazione dei diritti economici dei giocatori), aveva intravisto in tale istituto la possibilità di uno sviluppo innovativo del calcio accompagnato comunque dall'esigenza della creazione di una piattaforma di regole, condizioni e garanzie, a tutela della trasparenza e della stabilità delle transazioni calcistiche<sup>18</sup>. Del resto, in

<sup>15</sup> Cfr. D. Geey, *Third Party Player Ownership: a UK Perspective*, cit.

<sup>16</sup> Estratto dalle Premier League Rules - Rule L38 (2008 - 2009): “*In respect of a player whom it applies to register as a Contract Player, a Club is permitted to make a payment to buy out the interest of a person or entity who, not being a Club or club, nevertheless has an agreement either with the club with which the player is registered, or with the player, granting it the right to receive money from a new Club or club for which that player becomes registered*”.

<sup>17</sup> Cfr. N. Cavallaro, *Considerations for a Global Private Law*, in *Law Journal of Thammasat University*, vol. 42, 1, 2013.

<sup>18</sup> “I don't think the negotiation of economics rights [as known in South America] or the third party ownership [as known in other parts of the world] constitute an evil to football and shall be deleted from the system. However, I think that the creation of a legal framework regulating the requirements, conditions and guarantees of this kind of transaction would bring to players, clubs and investors trans-

Brasile già esisteva una norma che, proprio come l'articolo 18-*bis* sopra citato del Regolamento FIFA, vietava l'influenza di terzi: si tratta dell'articolo 27-B della cosiddetta "Legge Pelé" del 24 marzo 1998 n. 9615 (introdotto dalla Lei n° 12.395 del 2011) norma per la quale

São nulas de pleno direito as cláusulas de contratos firmados entre as entidades de prática desportiva e terceiros, ou entre estes e atletas, que possam intervir ou influenciar nas transferências de atletas ou, ainda, que interfiram no desempenho do atleta ou da entidade de prática desportiva, exceto quando objeto de acordo ou convenção coletiva de trabalho<sup>19</sup>.

Pertanto, già prima della introduzione del divieto espresso di *TPO* in sede FIFA, di cui si sta per dire, e nonostante la ormai avvenuta diffusione in Brasile di tale istituto, una influenza ovvero interferenza di terzi nel trasferimento dei calciatori risultava comunque essere vietata persino a livello di regolamentazione interna, al pari di quanto stabiliva la normativa sovranazionale FIFA con l'articolo 18-*bis* del Regolamento sopra ricordato. Tuttavia – allo stesso modo che per quest'ultima norma – non era comunque agevole individuare i confini della nozione di influenza e di interferenza da parte di terzi e, quindi, tale disposizione della "Legge Pelé" non sembrava, in quanto tale, essere strettamente d'ostacolo rispetto ad una ammissibilità del *TPO* in Brasile, e la tematica necessitava, pertanto, di una apposita regolamentazione (come poi è avvenuto in sede FIFA). In secondo luogo, l'orientamento favorevole al *TPO* può anche riflettere l'evoluzione del sistema giuridico nel quale si è affermato: ad esempio, se è vero che la concezione del vincolo sportivo come bene immateriale, e del calciatore come "una sorta di proprietà" della società di calcio, è stata ampiamente superata nel nostro ordinamento (come sopra visto nel primo capitolo), è, altresì, vero che in Brasile la progressiva valorizzazione dei beni immateriali nell'ambito del diritto privato<sup>20</sup> può avere al contrario determinato una posizione di sistema favorevole alla ammissibilità del *TPO*<sup>21</sup> e, quindi, alla cessione dei diritti economici dei calciatori (per l'appunto, di natura 'immateriale') anche ad enti di investimento.

parency and safety to their relationship" (E. Carlezzo, *Investments in Economic Rights of Football Players: a Brazilian and international overview*, cit.).

<sup>19</sup> In: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/19615consol.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19615consol.htm).

<sup>20</sup> Cfr. A. Calderale, *Il diritto privato in Brasile: dal vecchio al nuovo codice civile*, in A. Calderale (a cura di), *Il Nuovo Codice Civile Brasiliano*, Atti del Convegno Internazionale sul novo Código Civil (CC), Rio de Janeiro 4-6 dicembre 2002, Milano, Giuffrè, 2003, p. XXIII.

<sup>21</sup> Da ultimo, sulla questione dei diritti economici in Brasile si rinvia a M. Cechini da Silva, *A influência dos direitos econômicos no cenário atual do direito desportivo brasileiro*, cit., pp. 215 e ss.

### 2.3. IL DIVIETO DI *TPO* AI SENSI DELLE NORME FIFA

Secondo l'orientamento manifestato da molti *club*, la introduzione di una norma internazionale che stabilisse espressamente un divieto degli accordi di *TPO* avrebbe comportato l'impossibilità, per molte società di calcio, di finanziare il trasferimento dei calciatori da un *club* all'altro. Come è stato osservato (con riguardo al Brasile)

Across the Atlantic in Brazil, this insistence from UEFA has been lambasted by local clubs, so much so that, on 22 April 2013, 21 Brazilian clubs wrote an open letter to FIFA stating that a ban on TPO 'could impact the finances of the Brazilian and South American clubs negatively' and that they would 'once again be affected by a unilateral and sudden change of rules, implemented without their involvement, exclusively promoted by UEFA'<sup>22</sup>.

A seguito di questa presa di posizione da parte di molti *club* sudamericani contro le richieste avanzate in sede UEFA in vista del contenimento del fenomeno del *TPO*, le istanze in sede FIFA per l'analisi del problema si fecero sempre più insistenti.

Il 2 settembre 2014 un gruppo di lavoro per trattare e decidere sulle tematiche in merito alla possibilità della titolarità in capo a terzi dei diritti economici dei calciatori venne tenuto (per la prima volta) a Zurigo presso la sede della FIFA. Tale gruppo di lavoro faceva seguito alla decisione che era già stata presa al congresso FIFA, nel mese di giugno 2014, onde potere valutare tutte le alternative regolamentari possibili rispetto ad un tema che se non veniva disciplinato in maniera uniforme a livello internazionale rischiava di vedere sorgere persino una conflittualità tra i diversi ordinamenti sportivi dei vari continenti<sup>23</sup>.

La FIFA – nonostante molte posizioni contrarie – decise alla fine di introdurre nel proprio Regolamento sullo Status e sui Trasferimenti dei calciatori il divieto di cui al nuovo articolo 18-ter (“Third-party ownership of players’ economic rights”), in vigore a partire dal 1 maggio 2015 – facendosi tuttavia salva la naturale scadenza degli accordi conclusi prima di tale data (senza possibilità di ulteriore estensione o rinnovo) e prescrivendo, a prescindere da qualsiasi previsione contrattuale difforme, una durata contrattuale non superiore ad 1 anno (a decorrere dalla data di efficacia) degli accordi siglati tra il 1 gennaio 2015 ed il 30 aprile 2015 – e in virtù della quale norma (comma 1) “No club or player shall enter into an agreement with a third party whereby a third party is being entitled to participate, either in full or in part,

<sup>22</sup> P. Majithia, *Third Party Ownership – a Brazilian perspective*, in *LawinSport*, 31 marzo 2014, [http://www.lawinsport.com/articles/item/third-party-ownership-abrazilian-perspective?category\\_id=112](http://www.lawinsport.com/articles/item/third-party-ownership-abrazilian-perspective?category_id=112).

<sup>23</sup> Sul punto si rinvia a: <http://www.ibdd.com.br/index.php/noticias/grupo-de-trabalhosobre-direitos-com-terceiros-realiza-1a-reuniao/>

in compensation payable in relation to the future transfer of a player from one club to another, or is being assigned any rights in relation to a future transfer or transfer compensation” (tale disposizione è stata introdotta a seguito della Circolare n. 1464 / 2014 FIFA<sup>24</sup>). Nel contempo, veniva anche parzialmente riformulata l'altra norma sopra ricordata sulla c.d. “*Third Party Influence*”, di cui all'articolo 18-*bis* dello stesso Regolamento, sostituendosi la precedente generica espressione “any other party to that contract” con quella specifica “the counter club/counter clubs, and vice versa”. Entrambe le norme, ovvero l'articolo 18-*bis* e l'articolo 18-*ter* del Regolamento sullo Status e sui Trasferimenti dei calciatori, stabiliscono poi – rispettivamente ai propri commi 2 e 6 – che: “The FIFA Disciplinary Committee may impose disciplinary measures on clubs that do not observe the obligations set out in this article”<sup>25</sup> (l'articolo 18-*ter* aggiunge, inoltre, che possibili sanzioni possono imporsi anche a carico dei giocatori)<sup>26</sup>.

Il divieto di *TPO* introdotto in sede FIFA risponde senz'altro all'esigenza di una sempre più efficace trasparenza nelle competizioni e nei trasferimenti dei calciatori. Non a caso lo stesso articolo 18-*ter* (al comma 5) stabilisce che

By the end of April 2015, all existing agreements covered by paragraph 1 need to be recorded within the Transfer Matching System (TMS). All clubs that have signed such agreements are required to upload them in their entirety, including possible annexes or amendments, in TMS, specifying the details of the third party concerned, the full name of the player as well as the duration of the agreement.

<sup>24</sup> “Le riflessioni svolte in seno alla comunità calcistica internazionale hanno trovato sfogo nella Circolare FIFA 1464/2014[2], con la quale, a decorrere dal 1° maggio 2015, è stato introdotto nel RSTP l'art. 18ter in materia di TPO e diritti economici sui calciatori”: G. Nicoletta, *I calciatori non sono Third-Party*, cit.

<sup>25</sup> Cfr. G. Nicoletta, *I calciatori non sono Third-Party*, cit., il quale ricorda anche che “Il tema delle TPO è stato affrontato anche dal Parlamento Europeo, che nel novembre 2015 ha rivolto una ‘Dichiarazione scritta, presentata a norma dell'articolo 136 del regolamento, sul divieto della proprietà di terze parti sui cartellini dei giocatori nello sport europeo’, attraverso la quale condanna fermamente la pratica che riguarda la proprietà da parte di investitori terzi del cartellino di un atleta, in considerazione principalmente del fatto che essa risulta contraria al fondamentale principio comunitario della dignità umana di cui all'art. 2 del Trattato sull'Unione Europea, ed inoltre rappresenta una forte limitazione per gli atleti rispetto alla propria carriera professionale, oltre a inficiare verosimilmente la regolarità delle competizioni”.

<sup>26</sup> Non sono mancate le sanzioni disciplinari FIFA negli anni per violazione delle norme di cui agli articoli 18-*bis* e 18-*ter* del Regolamento sullo Status e sui Trasferimenti dei calciatori. “A marzo del 2016 quattro diversi club professionistici, Santos Futebol Clube (Brasile), Sevilla FC (Spagna), Club K St Truidense VV (Belgio) e Fc Twente (Paesi Bassi), sono stati sanzionati dalla FIFA per aver violato a vario titolo gli articoli 18 bis e 18 ter del Regolamento FIFA sullo Status e sui Trasferimenti dei Calciatori”: così T. Cristiano, *Gli accordi di Third-Party Ownership (TPO) nel calcio professionistico*, 24 maggio 2017, <https://www.diritto.it/gli-accordi-di-third-party-ownership-tpo-nel-calcio-professionistico/>

La registrazione degli esistenti contratti di *TPO* nel cosiddetto *Transfer Matching System (TMS)* – con l’obbligo, per i *club* parti contraenti, di comunicarli nella loro interezza, inclusi possibili allegati o successive modifiche, e di specificare, tra gli altri dati, anche quelli particolari del terzo soggetto coinvolto – conferma questa esigenza di corretta informazione, trasparenza e controllo dei flussi finanziari coinvolti. Infatti, come è noto, la FIFA

con la precisa volontà di sviluppare sempre di più la trasparenza nel settore dei trasferimenti degli atleti, è intervenuta verso la fine degli anni duemila, istituendo il ‘Tms’ (Transfer Matching System). [...] Il Tms [...] che è una persona giuridica indipendente e che appare come una filiale della Fifa con sede in Zurigo, è stato creato nel 2007 a seguito di una proposta di un gruppo di lavoro chiamato “For the Good of the Game”. Già nell’anno 2008 il sistema aveva iniziato a funzionare, ma è rimasto poco attivo fino al 2010, quando è diventato l’infrastruttura della regolamentazione obbligatoria della Fifa per il mercato dei trasferimenti. Il Tms è una piattaforma on line che gestisce, nel settore calcistico, tutti i trasferimenti internazionali dei giocatori di sesso maschile e rappresenta il sistema di controllo elettronico dei trasferimenti. Il suo scopo è di offrire allo sport del calcio un sistema migliore dei trasferimenti. Tale sistema di controllo, oltre a dare più credibilità al sistema dei trasferimenti degli atleti ha avuto l’intento di sviluppare una solida base di responsabilità, d’innovazione e di moralità nel settore<sup>27</sup>.

#### 2.4. LA APPLICABILITÀ DELLE NORME FIFA IN TEMA DI *TPO* NEGLI ORDINAMENTI NAZIONALI

Circa l’applicabilità delle disposizioni normative in questione all’interno dei singoli Stati, si rileva che, ai sensi della disposizione di cui all’art. 1, comma 3, lett. a) del Regolamento FIFA sullo Status e sui Trasferimenti dei calciatori, gli articoli 18-*bis* e 18-*ter* vengono qualificati come “binding at national level<sup>28</sup> and must be included without modification in the association’s regulations” e, quindi, si tratta di norme immediatamente precettive ed applicabili all’interno dei singoli ordinamenti statali proprio per espressa disposizione normativa FIFA, a prescindere da una qualsiasi modifica a livello interno (che non è ammessa) e a prescindere – così è dato ritenere, considerato, per l’appunto, il loro carattere direttamente vincolante – da una qualsiasi eventuale riproduzione o recepimento a livello domestico (quale peraltro comun-

<sup>27</sup> V. Soto Montañez, *Il Tms (Transfer Matching System) e la tutela dei minori nel regolamento Fifa sullo status e sui trasferimenti dei calciatori*, cit., p. 43, la quale pure ricorda che il ‘Tms’ è stato disciplinato dall’allegato 3 del Regolamento Fifa sullo Status e sui Trasferimenti dei calciatori, intitolato “Sistema di Controllo Elettronico dei Trasferimenti” (*ibidem*, p. 43).

<sup>28</sup> Cfr. S. Bastianon, *L’Europa e lo sport: Profili giuridici, economici e sociali*, cit., p. 130.

que richiesto dalla seconda parte, sopra riportata, dell'articolo 1, comma 3, lett. a)). Peraltro, si può pure ritenere che – anche in mancanza di una tale norma espressa della FIFA di vincolatività a livello nazionale – il divieto di *TPO* e quello di influenza da parte di terzi soggetti sarebbero comunque direttamente applicabili all'interno dei singoli Stati in virtù del tenore letterale e della portata immediatamente precettiva delle disposizioni contenute negli articoli in questione 18-*bis* e 18-*ter*. Si intende che si fa riferimento agli Stati le cui associazioni calcistiche (e lo sono quasi tutte) siano membri della FIFA o comunque affiliate ad una delle confederazioni continentali facenti capo alla stessa.

Si ricorda infine – sempre a sostegno della tesi della diretta applicabilità all'interno dei singoli ordinamenti nazionali dei divieti FIFA in questione, anche a prescindere cioè da una espressa statuizione in tal senso o da un recepimento interno – che la dottrina distingue (nell'ambito delle norme sportive sovranazionali) tra *International Sports Law* e *Global Sports Law*<sup>29</sup>, quest'ultima caratterizzandosi – come si può sostenere, ad esempio, per la globalità del divieto di *TPO* previsto dalle norme FIFA – per una supremazia garantita da una 'immunità' ovvero indipendenza e 'non condizionamento' da parte del diritto statale<sup>30, 31, 32</sup>.

## 2.5. L'AMBITO DI ESTENSIONE DEL DIVIETO DI *TPO*

Con riguardo all'ambito di applicabilità della norma di cui all'art. 18-*ter*, quest'ultima, nonostante le esigenze ricordate (tra le quali, quella di trasparenza nei trasferimenti dei giocatori e nella *governance* dei *club*), non può essere tuttavia ritenuta in grado di bandire tutte le forme di *TPO*, in quanto la disposizione in questione vieta, da un punto di vista letterale, soltanto la cessione ovvero comunque la partecipazione di un terzo, in tutto o in parte, rispetto ai diritti economici inerenti al trasferimento di un calciatore. Pertanto, se è da ritenersi ormai non consentito qualsiasi accordo

<sup>29</sup> Sulla globalizzazione del diritto, mi si permetta di rinviare a N. Cavallaro, *Considerations for a Global Private Law*, cit.

<sup>30</sup> Cfr. K. Foster, *Is there a global sports law?*, in *Entertainment Law*, Vol. 2, 1, 2003, pp. 1-18. Secondo il quale: "International sports law can be applied by national courts. Global sports law by contrast implies a claim of immunity from national law. Conceptually, it is a cloak for continued self-regulation by international sports federations and a claim for non-intervention by national legal systems and by international sports law" (*Ibidem*, pp. 1 e ss.).

<sup>31</sup> Impregiudicata, si intende, la questione interna ai vari Stati e relativa ai rapporti tra ordinamento giuridico sportivo e quello statale (sul punto, P. D'Onofrio, *Corte costituzionale e ordinamento sportivo: reale autonomia?*, in *Diritto dello Sport*, X, 4, 2016, pp. 267 e ss.).

<sup>32</sup> Cfr. M. Papaloukas, *Lex sportiva and lex mercatoria*, in *International Sports Law Review Pandektis*, Vol. 10, 1-2, 2013, pp. 202 e ss. Secondo il quale "Sports rules as they are globally applicable, they seem to affect the entire (sports) world" (*Ibidem*, pp. 202 e ss.).

per la acquisizione, diretta ovvero indiretta, dei diritti economici dei calciatori da parte di terzi soggetti (anche, ad esempio, per il tramite della cessione degli stessi diritti da parte di un calciatore che ne sia divenuto titolare), rimangono, tuttavia, salvi ed inalterati altri accordi di finanziamento o di investimento (come si vedrà, nel prosieguo e in dettaglio, al par. 3.2., con riguardo alle comunicazioni in materia provenienti dalla Commissione Europea); mentre l'art. 18-ter, di cui si tratta, non impedisce, in ogni caso, l'acquisto da parte di un terzo di una partecipazione rilevante in un *club* diventandone socio (ferma l'osservanza del divieto di influenza, di cui all'art. 18-bis sopra citato). A tal proposito, si osserva infatti come – nonostante il divieto di *TPO* introdotto in sede FIFA – il tema della presenza di soggetti investitori sia ormai fatto proprio dalla prassi e sia posto alla attenzione dell'ordinamento sportivo, in particolare di quello calcistico. Tale fenomeno, negli ultimi tempi, ha persino assunto le connotazioni di una vera e propria forma di investimento con i caratteri del rischio di borsa<sup>33</sup>. Si parla, quindi, ormai anche di *Third Party Investment (TPI)*<sup>34</sup>.

## 2.6. *TPO E FAIR PLAY FINANZIARIO (FPF)*

L'istanza di una uniformità di regole garantita dalla FIFA con riguardo agli accordi di *TPO* ha risposto anche alla esigenza del controllo dei flussi finanziari e delle esposizioni debitorie parlando, in proposito, di rispetto del cosiddetto *Fair Play Finanziario (FPF)* nei confronti del quale si è formato un preciso orientamento in sede UEFA<sup>35</sup>. Infatti, la disciplina UEFA aveva da tempo fatto riferimento, nell'ambito dei propri undici “valori”, alla integrità dello sport e alla regolarità delle competizioni anche sotto l'aspetto del *FPF* in virtù del principio di cui al numero 8 già intitolato, per l'appunto, “Fair Play Finanziario e regolarità delle competizioni”<sup>36</sup>. A tale ultimo proposito, si ricorda che

Lo strumento predisposto in ambito UEFA per soddisfare l'esigenza di tutelare la stabilità finanziaria del settore calcio prende il nome di Financial Fair Play (FFP). Esso fa riferimento ad un insieme di regole, entrate in vigore nel 2012 per opera del Comitato Esecutivo UEFA e dei rappresentanti dei club, predisposte con l'o-

<sup>33</sup> Cfr. [http://m.repubblica.it/mobile/r/sezioni/sport/calcio/esteri/2014/09/05/news/mercato\\_fondo\\_qatar-95008528/](http://m.repubblica.it/mobile/r/sezioni/sport/calcio/esteri/2014/09/05/news/mercato_fondo_qatar-95008528/)

<sup>34</sup> Di recente, con avviso di pubblicazione del 9 settembre 2020 nel sito della FIFA, quest'ultima ha curato un manuale con schede e tabelle riassuntive in tema di ‘*TPO*’ e dei club sanzionati per la relativa violazione del divieto (con elenco dei casi), onde fornire delle linee guida agli operatori sportivi in materia: si rinvia al sito ed al link: <https://www.fifa.com/who-we-are/news/fifa-publishes-first-ever-manual-on-third-party-influence-and-ownership>

<sup>35</sup> Cfr. F. Casarola, *ibidem*, “*TPO: un altro mostro da combattere per l'UEFA*”.

<sup>36</sup> Sul punto: <http://it.uefa.org/about-uefa/eleven-values/index.html>.

biiettivo di tutelare la sostenibilità finanziaria del movimento calcistico europeo. Il FPP nasce dunque dal bisogno di fronteggiare un problema, quello dell'indebitamento, che è diventato assolutamente attuale nel settore calcistico. Infatti, molte delle più blasonate squadre europee mostravano, al momento dell'entrata in vigore del FFP, significativi deficit di bilancio<sup>37, 38</sup>.

<sup>37</sup> Cfr. F. Trafficante, *Profili critici e comparatistici dei sistemi salariali nello sport professionistico: due casi a confronto*, in *European Journal of Sport Studies (EJSS)*, 2014, punto 7.2. Lo stesso Autore ricorda poi che l'espressione "Financial Fair Play (FFP)" corrisponde, in realtà, ad una definizione di sintesi: "Più precisamente, UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations. Questa denominazione è giustificata dal fatto che questo insieme di regole va ad integrare e completare una disciplina già esistente, quella del c.d. License UEFA" (*ibidem*, nota 209). Sulla questione si veda anche: F. Casarola, *TPO: un altro mostro da combattere per l'UEFA*, cit.

<sup>38</sup> Da un altro punto di vista, si ha riguardo al tema dell'equilibrio nella competizione e della salvaguardia della stabilità finanziaria dei soggetti che vi partecipano. Così, il controllo dei costi nel mondo dello sport, ed in particolare dei salari ovvero degli emolumenti garantiti agli sportivi, è pure in funzione della protezione della stabilità della competizione. Tale materia è ben presente nell'ordinamento sportivo statunitense. Come è stato osservato, "Alcune delle maggiori leghe professionistiche statunitensi hanno infatti introdotto, per mezzo dell'accordo collettivo (*Collective Bargaining Agreements*), regolamentazioni che fissano una corposa restrizione alla libertà contrattuale e finanziaria dei team coinvolti, ponendo di fatto un limite quantitativo (e qualitativo) alla possibilità di elargizione dei salari. Un sistema tale, che trova il suo fulcro nella disciplina del *salary cap*, risponde a due distinte esigenze: tutelare l'equilibrio competitivo nella competizione e salvaguardare la stabilità finanziaria delle squadre che vi partecipano" (così F. Trafficante, *Profili critici e comparatistici dei sistemi salariali nello sport professionistico: due casi a confronto*, cit., *sub* introduzione). Senonché, in tale materia, occorre ricordare la problematicità di regolamentazioni che, seppure in funzione di coordinamento o di cooperazione, possono produrre come effetto un controllo sui prezzi (e sui salari) e le stesse potrebbero essere intese in restrizione della concorrenza e, quindi, da analizzare sotto il profilo della normativa antitrust (in UE il problema si è posto con riguardo, tra l'altro, al rispetto dell'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea – "TFUE". Si rinvia a: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT>), il tutto anche con riguardo alla formulazione del principio del *competitive balance*. Sulla base di tale principio (del c.d. "*competitive balance*") si fondano le seguenti idee cardine: "In primo luogo, la competizione fra le varie franchigie presuppone un'opera di coordinamento e cooperazione fra i vari concorrenti. In secondo luogo, in una Lega professionistica, i vari competitori non sono realmente interessati all'estromissione dei concorrenti dal mercato; infatti, perché possa esistere la competizione, è necessario che vi sia una pluralità di soggetti sportivi. In terzo luogo, detto principio genera l'idea di base per la quale più si tende all'equilibrio competitivo delle franchigie concorrenti ed all'incertezza del risultato (*uncertain outcome hypothesis*), più aumenta l'interesse del pubblico, e quindi il profitto economico (biglietti, merchandising etc.)" (così, F. Trafficante, *Profili critici e comparatistici dei sistemi salariali nello sport professionistico: due casi a confronto*, cit., *sub* punto 6). Tale impostazione viene però criticata da una parte della dottrina e della giurisprudenza per avere forti implicazioni anti – concorrenziali. Su tale aspetto, e sulla dottrina e sulla giurisprudenza in merito al rapporto tra normativa antitrust ed ordinamento sportivo in ambito comunitario ovvero di Unione Europea, si rinvia a S. Bastianon, *Sport, antitrust ed equilibrio competitivo nel diritto dell'Unione europea*, in *Il Diritto dell'Unione Europea*, 3, 2012, pp. 485 ss. Sulla applicabilità del diritto antitrust al settore dello sport, si veda il testo conclusivo della indagine conoscitiva IC27 riportato nel sito della Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ([www.agcm.it](http://www.agcm.it)). Si veda anche D. Gullo, *L'impatto del Diritto della Concorrenza sul mondo dello sport*, intervento in occasione del convegno del 21 settembre 2007 a Roma su "Sport: Diritto, Fisco e Concorrenza" ([http://www.rdes.it/RDES\\_3\\_07\\_GULLO.pdf](http://www.rdes.it/RDES_3_07_GULLO.pdf)).

È evidente che il principio del pareggio di bilancio e di un “budgetary cap imposed on football clubs” sarebbe stato frustrato ove si continuassero a permettere esposizioni debitorie, spesso non trasparenti e senza alcun controllo, nei confronti di terzi soggetti. Il tutto a prescindere dal dibattito tuttora in corso circa la compatibilità del c.d. *Fair-Play Finanziario (FPF)* con la normativa dell’Unione Europea, in particolare con quella antitrust<sup>39</sup>. Secondo alcuni Autori<sup>40</sup>, infatti, da un lato il *FPF* può qualificarsi come una decisione da parte di una associazione di imprese con effetto anticoncorrenziale (realizzandosi un limite alla capacità di acquisto dei calciatori tramite un accordo indiretto sui corrispettivi di cessione accettato da tutti i *club*), mentre, dall’altro, alla UEFA (in quanto, per l’appunto, associazione di imprese in senso economicamente ampio: le federazioni nazionali) può – sempre secondo una parte della dottrina<sup>41</sup> – attribuirsi uno sfruttamento abusivo di una posizione persino definita ‘super’ dominante in materia di competizioni calcistiche europee (ovvero UEFA *Champions League* e UEFA *Europa League*), di cui detiene il monopolio; ciò in quanto i *club* partecipanti da un lato sono soggetti a specifici doveri ‘positivi’ (tra i quali, quelli di cui al *FPF*) ma, dall’altro, non hanno contemporanei doveri – verso i consumatori e la competizione nel suo complesso – volti a favorire un mercato concorrenziale nel quale i *club* più forti economicamente “non abbiano necessariamente la meglio” su quelli più deboli (né, d’altra parte, vi sono altre opzioni disponibili per i *club* nel medesimo mercato sportivo europeo al di fuori di tali competizioni *Champions League* – in primis – ed *Europa League*). Come è stato riassunto,

<sup>39</sup> Come ricorda S. Bastianon (in *Nessuno mi può giudicare... ovvero: il ‘fair-play’ finanziario e lo strano caso del signor Striani*, in *Mercato Concorrenza Regole*, 3, 2015, <https://www.rivisteweb.it/doi/10.1434/82232>): “La vicenda Striani rappresenta il primo caso nel quale è stata posta in discussione la compatibilità della regola Uefa sul pareggio di bilancio con il diritto antitrust dell’Unione europea. Sebbene né la Commissione, né il giudice nazionale, né la Corte di giustizia, per ragioni differenti, abbiano adottato una decisione nel merito, il caso Striani fornisce all’interprete un formidabile banco di prova per analizzare i diversi profili giuridici, di merito e processuali, emersi nelle varie fasi del giudizio”. R. Molé (in *The curious case of Daniel Striani (C-299/15): a missed opportunity*, in *Eurojus.it*, 21 settembre 2015, <http://rivista.eurojus.it/tag/fair-play-finanziario/>) “The case received much attention on the part of the media, not only because Mr. Striani is represented by the very same lawyer of the groundbreaking *Bosman* ruling, Jean Louis Dupont, but also because almost all European football stakeholders are to some extent affected by the FFP. Most notably, above and beyond the obstacles to free movement rights and the possible violation of antitrust law, the respect of fundamental rights and the principle of non-discrimination can be questioned. [However, ndr],[...] On July 16th, the Ninth Chamber of the ECJ issued an order declaring the above-mentioned reference for a preliminary ruling ‘manifestement irrecevable’”. Si rileva, quindi, che, a causa della delibazione di manifesta irricevibilità della questione, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea non ha, infine, esaminato la compatibilità del Fair Play Finanziario con la normativa europea rispetto ai profili sopra citati.

<sup>40</sup> Cfr. R. Molé, *The curious case of Daniel Striani (C-299/15): a missed opportunity*, cit.

<sup>41</sup> *Ibidem*.

As far as Art. 101 TFEU is concerned, it is certainly possible to qualify the FFP as a decision by an association (UEFA) of undertakings (national federations) that can affect trade between Member States and distort competition within the internal market, due to the monopsonist position occupied by the UEFA. Regardless of its object, the FFP has the effect of distorting competition within the internal market. In particular, the FFP amounts to an indirect price fixing agreement among buyers: given that clubs compete in the market of football's raw materials – i.e. players – tying the possible expenses to the incomes (because of the break-even requirement) clubs are restricting the competition that would otherwise take place without the FFP. Such decision cannot be justified by Art. 101(3) TFEU because the four-pronged requirement thereof is not satisfied. Indeed, the four sub-criteria enshrined therein have to be fulfilled cumulatively and the FFP is not at all indispensable because other less restrictive measures are imaginable in order to reach the very same objectives. Regarding Art. 102 TFEU, UEFA itself is an undertaking, therefore it is necessary to delimit a relevant market where a dominant position can be assessed. In this regard, suffice it to consider the market for European-wide clubs competitions where the UEFA offers its product UEFA Champions League (UCL) to clubs, which are consumers thereof. The UCL is not interchangeable by consumers: the only other similar product is the UEFA Europa League (UEL), which is far less prestigious and profitable; the FFP applies to prospective participants of both the UCL and the UEL, therefore if one club could choose, it would go for the UCL straightaway. Plus, there is no rival product because the UEFA acts as monopolist. The geographic market being the whole EU territory, it is clear how the UEFA occupies a dominant position. So far so good, but: is there an abuse? I believe the answer to be yes. Indeed, a position such as UEFA's can be called of '[superdominance](#)', where the duties towards the competition process are not merely negative but also positive. Not only is there no trace of positive duties towards all the consumers and the competition process itself, but also – for how the FFP is tailored – bigger clubs benefit to the detriment of the smaller ones. Thus, there is room for claiming an abuse of such a 'superdominant' position in the abovementioned relevant market. Moreover, the abuse cannot be justified, lacking proportionality to whatever reason might be put forward<sup>42</sup>.

Pertanto, come si vedrà nel capitolo III seguente, contro tale tesi di un abuso di posizione dominante, si osserva che la FIFA ha una necessaria funzione di controllo e di regolamentazione dello sport – calcio, il tutto al fine di tutelarne la integrità e la trasparenza, e senza che sia possibile perciò ravvisare alcun abuso nel legittimo esercizio, in quanto tale, da parte della FIFA stessa di una tale attività di regolamentazione.

---

<sup>42</sup> *Ibidem.*



## Capitolo III

### IL DIVIETO FIFA DI *TPO* IN RAPPORTO AD ALTRE NORME SOVRANAZIONALI

#### 3.1. DIVIETO DI *TPO* E NORMATIVA DELL'UNIONE EUROPEA (UE)

È ormai principio consolidato che le disposizioni normative dell'Unione Europea (UE)<sup>1</sup> si applichino e si impongano anche nei confronti delle regole redatte dalle associazioni sportive, le quali si pongono, pertanto, come soggetti destinatari dei relativi obblighi derivanti da tale ordinamento UE. Sin dal caso *Bosman* la Corte di Giustizia dell'Unione Europea aveva stabilito che “Article 48 of the Treaty therefore applies to rules laid down by sporting associations such as URBSFA, FIFA or UEFA, which determine the terms on which professional sportsmen can engage in gainful employment” (Case C-415/93). In linea con questa interpretazione si pone anche la delimitazione della sfera soggettiva di applicazione dell'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (“TFUE”), nell'ambito delle regole di concorrenza previste dallo stesso Trattato in questione: secondo tale norma “Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno”. Orbene, per insegnamento costante<sup>2</sup>, nell'ambito delle associazioni di imprese si ricomprendono tutte le c.d. “*trade associations*” ma anche le “*associations of trade associations*” ovvero tutte le organizzazioni che riuniscono le associazioni od entità di categoria e di settore rispetto a quel dato ramo di attività economica; e – nella misura

---

<sup>1</sup> Ci si riferisce, in particolare, alle norme del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, “TFUE”, che disciplina, tra l'altro, il mercato interno, la libertà di circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali e le regole comuni in tema di concorrenza.

<sup>2</sup> Cfr. M. Papp, *EU Competition Law*, LL.M. in European and International Business Law, slides, 2015/2016, ELTE University, Budapest.

in cui lo sport comporti attività economica<sup>3</sup> – vi si includono anche le associazioni internazionali di federazioni sportive tra le quali la FIFA, che si pone pertanto quale destinataria delle norme dell’Unione Europea in tema di rispetto delle regole e dei principi della concorrenza.

### 3.2. IN PARTICOLARE: LA QUESTIONE DELLA COMPATIBILITÀ CON LA NORMATIVA ANTITRUST UE (ARTICOLI 101 E 102 “TFUE”) E CON I PRINCIPI IN TEMI DI ‘FREE MOVEMENT RIGHTS’

Un notevole impatto della normativa europea in tema di concorrenza rispetto alle regole FIFA si è registrato di recente proprio con riguardo al fenomeno degli accordi di *TPO*. Nonostante la FIFA abbia deciso di introdurre nel proprio Regolamento sullo Status e sui Trasferimenti dei calciatori il nuovo articolo 18-ter, tale norma, tuttavia, come visto nel precedente capitolo, non è in grado di bandire tutte le forme di *TPO* o comunque di finanziamento da parte di terzi soggetti investitori, vietando soltanto la cessione ovvero la partecipazione di un terzo, in tutto o in parte, rispetto ai diritti economici inerenti al trasferimento di un dato calciatore, ma lasciando inalterati altri accordi di finanziamento o forme di partecipazione societaria dei terzi stessi nei *club*. Il divieto di *TPO* in sede FIFA è stato prontamente contestato, sia in sede contenziosa sia non contenziosa, in particolare da parte di alcune Federazioni e da parte di alcuni fondi sportivi e *club*<sup>4</sup>, come si sta per dire<sup>5</sup>. Tuttavia, nonostante

<sup>3</sup> Come da tempo ben riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea “sport is subject to Community law only in so far as it constitutes an economic activity within the meaning of Article 2 of the Treaty [...] the mere fact that a sports association or federation unilaterally classifies its members as amateur athletes does not in itself mean that those members do not engage in economic activities within the meaning of Article 2 of the Treaty [...] sporting activities and, in particular, a high-ranking athlete’s participation in an international competition are capable of involving the provision of a number of separate, but closely related, services which may fall within the scope of Article 59 of the Treaty even if some of those services are not paid for by those for whom they are performed” (C-51/96 De-licie).

<sup>4</sup> Come si sta per rilevare, a seguito della Circolare n. 1464 / 2014 FIFA è stato introdotto nel Regolamento sullo Status e sui Trasferimenti dei calciatori il seguente nuovo articolo 18-ter, che, al comma 1, stabilisce: (“Third-Party ownership of players’ economic rights”): “No club or player shall enter into an agreement with a third party whereby a third party is being entitled to participate, either in full or in part, in compensation payable in relation to the future transfer of a player from one club to another, or is being assigned any rights in relation to a future transfer or transfer compensation”. Tale disposizione fu subito contestata, tra gli altri, dal fondo Doyen Sports Investments dinanzi al Tribunale di Parigi, oltre che in altre sedi dalla Federazione spagnola e da quella portoghese: <http://www.tifosobilanciato.it/2015/03/23/tpo-anche-doyen-group-passa-allattacco/>

<sup>5</sup> In generale, sulla tematica degli accordi di *Third Party Ownership* mi si permetta di rinviare a N. Cavallaro, *La Third Party Ownership: riflessioni di ammissibilità nel nostro ordinamento*, in *Diritto dello Sport*, VII, 3-4, 2013, pp. 155 e ss.

siano intervenute pronunce che hanno rigettato le domande giudiziali proposte da tali soggetti – volte, per l'appunto, a richiedere l'annullamento, anche previa sospensione della relativa efficacia, delle norme FIFA di divieto di *TPO* – tali decisioni comunque non hanno invero ancora affrontato propriamente e direttamente, o comunque sino in fondo, il merito della questione ovvero il tema fondamentale se tale divieto sia o meno in contrasto con le norme UE sulla concorrenza. Da questo punto di vista, l'entusiasmo manifestato – sia da commentatori sfavorevoli allo sviluppo del *TPO*<sup>6</sup> sia direttamente in sede FIFA<sup>7</sup> – non risulta ad oggi trovare alcuna giustificazione. E così si nota che, già con riguardo alla pronuncia del Tribunal de Grande Instance di Parigi dell'8 settembre 2016 (*Ordonnance de mise en état TGI PARIS*, 8 settembre 2016, 15/05993), la stessa aveva rigettato le domande del fondo non per ragioni di merito ma a causa della accertata assenza di idonea delibera attributiva di poteri da parte del Consiglio di Amministrazione dello stesso fondo in favore del soggetto che aveva agito processualmente facendo valere le istanze di quest'ultimo, come pure per dichiarata incompetenza del medesimo Tribunale di Parigi a decidere della questione<sup>8</sup>. E proprio in tale processo dinanzi al Tribunale di Parigi, il fondo attore aveva richiesto di sospendere la normativa FIFA di divieto di *TPO* invocando un rinvio della questione alla Corte di Giustizia della Unione Europea, rimessa al Giudice adito la delibazione di ammissibilità del rinvio, al fine di verificare la compatibilità di tali norme FIFA alla luce della applicazione ed interpretazione della normativa in tema di tutela della concorrenza prevista dal "TFUE". Analoghe considerazioni valgono con riguardo all'altra famosa pronuncia, questa volta della Corte d'Appello di Bruxelles in sede cautelare del 10 marzo 2016<sup>9</sup>, la quale (solo apparentemente) ha confermato la decisione negativa di prima istanza che era stata resa dal Tribunale di Primo Grado di Bruxelles in sfavore del fondo attore. Non si vuole in questa sede commentare tale decisione in relazione ai profili della ammissibilità della giurisdizione belga, della ricevibilità del ricorso proposto da parte del fondo di investimento ovvero rispetto alla ammissibilità o meno di misure provvisorie di sospensione della efficacia della normativa FIFA (aspetti già ampiamente analizzati da altri commentatori in analisi giusprocessualistiche); quanto piuttosto si intende affrontare il tema della compatibilità del divieto di *TPO*, di cui alle norme FIFA, con le norme a tutela della concorrenza stabilite dal "TFUE". In proposito si osserva che (nonostante una premessa motivazionale da parte di questa pronuncia della Corte d'Appel-

<sup>6</sup> Sul punto: <http://www.calciomercato.com/news/un-altra-batosta-in-tribunale-per-doyen-634351>

<sup>7</sup> Cfr. la pagina web del sito della FIFA: <http://www.fifa.com/governance/news/y=2016/m=3/news=fifa-welcomes-brussels-court-of-appeal-ruling-on-third-party-ownership-2770816.html>

<sup>8</sup> Cfr. <http://www.tifosobilanciato.it/2016/10/03/tpo-doyen-sport-perde-anche-la-causa-intentata-parigi/>

<sup>9</sup> Cour d'Appel Bruxelles, *Doyen Sports et ASBL RFC Seraing United c. URBSFA, FIFA et UEFA*, 2015/KR/54, 10 marzo 2016.

lo di Bruxelles – in sede di riesame di diniego di misure cautelari – volta a difendere una “prognosi” di compatibilità del divieto di TPO con la normativa dell’Unione Europea) tale Giudice ha in realtà soltanto rilevato che “il est patent qu’un examen en apparence ne permet pas de conclure, avec la force nécessaire, que l’interdiction porte atteinte aux règles de la concurrence” ovvero che non è, in definitiva, evidente una incompatibilità del divieto con il diritto UE della concorrenza e che, in ogni caso, si ravvisa la opportunità di un rinvio pregiudiziale della questione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Anche perché autorevole dottrina evidenzia che “the ban violates both free movement rights and competition law and that FIFA would be well served to consider a less-restrictive measure”<sup>10</sup> e, quindi, la posizione dei fondi di investimento sportivi merita attenta considerazione quanto meno in vista della adozione di misure meno restrittive in sede FIFA. Analoghe considerazioni possono valere per il prosieguo del medesimo processo da ultimo citato, allorché l’azione – dalla fase cautelare – è poi stata instaurata in sede compiuta di merito e si è giunti alla nuova procedura 2016/AR/2048 (numero di ruolo), sempre dinanzi alla Corte d’Appello di Bruxelles: quest’ultima si è pronunciata dapprima il 29 agosto 2018<sup>11</sup> con una prima decisione interlocutoria (nella quale si è riservata di provvedere nel merito), alla quale ha fatto, quindi, seguito quella finale del 12 dicembre 2019 (2019 / 9624) in cui la medesima Corte ha affrontato, per l’appunto, “*le fond du litige*”<sup>12</sup>. Alla base della vicenda vi erano due accordi, rispettivamente del 30 gennaio 2015 e del 7 luglio 2015, intervenuti tra il fondo Doyen Sports Investments Limited, società di diritto maltese (d’ora in poi Doyen Sports) e il club belga ASBL Royal Football Club Seraing United (d’ora in poi RFC Seraing). Con il primo, quasi un accordo c.d. quadro, le due parti avevano disciplinato la conclusione di future convenzioni specifiche di finanziamento per tutti quei giocatori del RFC Seraing che sarebbero stati scelti di comune accordo tra le due stesse parti, mentre (sempre nel primo accordo) veniva già regolato il trasferimento dei diritti economici di tre attuali giocatori specificamente designati verso il pagamento da parte di Doyen Sports al club RFC Seraing della somma di Euro 300.000,00 in tre *tranches*, di cui l’ultima con scadenza a febbraio 2016. Con il secondo accordo, invece, le parti stipulavano una convenzione di cessione del 25% dei diritti economici di un nuovo giocatore, specificamente designato, mediante il pagamento di Euro 50.000,00 dal fondo Doyen Sports al club

<sup>10</sup> J. Lindholm, *Can I please have a slice of Ronaldo? The legality of FIFA’s ban on Third-Party ownership under European Union law*, in *The International Sports Law Journal*, Vol. 15, 2016, pp. 137 e ss.

<sup>11</sup> Cfr. Cour d’Appel Bruxelles 29 agosto 2018, Rep. n. 6348/2018, numero di ruolo 2016/AR/2048.

<sup>12</sup> Cfr. Cour d’Appel Bruxelles 12 dicembre 2019, n. 9624/2019, numero di ruolo 2016/AR/2048, in <https://www.dirittodellospor.eu/approfondimenti-e-normativa/corte-dappello-di-bruxelles-12-dicembre-2019-2019-9624/>. La pagina è altresì accessibile entrando in <https://www.dirittodellospor.eu/approfondimenti-e-normativa/> nella sezione Giurisprudenza (pure scaricabile in PDF).

RFC Seraing. A fronte di tali accordi, nel luglio 2015 la FIFA avviò una procedura disciplinare contro RFC Seraing per violazione degli articoli 18-*bis* e 18-*ter* del Regolamento sullo Status e sul Trasferimento dei calciatori. All'esito, la Commissione Disciplinare della FIFA, oltre a condannare il *club* belga al pagamento di una ammenda di CHF (Franchi Svizzeri) 150.000,00, vietò allo stesso di registrare i giocatori coinvolti, tanto a livello nazionale tanto a livello internazionale, per un periodo di quattro stagioni successive alla notificazione della decisione (poi ridotto a 3 stagioni dalla sentenza del TAS del 9 marzo 2017, nel frattempo intervenuta). Orbene, è interessante notare che, nonostante il rigetto delle domande del *club* belga, in realtà, la citata sentenza finale di merito del 12 dicembre 2019 (2019 / 9624) della Corte d'Appello di Bruxelles non ha fatto altro che prendere atto, da un punto di vista processuale, che il medesimo *club* RFC Seraing non aveva mai posto in discussione gli effetti giuridici della decisione presupposta, pure sopra menzionata, del TAS del 9 marzo 2017, rispetto alla quale – osserva la Corte d'Appello belga – si era formata ormai autorità di cosa giudicata (*chose jugée*); e, pertanto, con riguardo alle istanze verso la FIFA ha statuito – da un punto di vista processuale e non di merito – la irricevibilità delle doglianze del *club* RFC Seraing. Non solo. Occorre considerare, da un lato, che anche la pronuncia del TAS citata aveva soltanto concluso per un non assolvimento da parte del *club* RFC Seraing dell'onere di provare ovvero di dimostrare e di dare evidenza della invocata non legalità ovvero, in particolare, della (lamentata) non conformità degli articoli 18-*bis* e 18-*ter* al diritto della Unione Europea; dall'altro, la medesima decisione finale della Corte d'Appello di Bruxelles riferisce dei reclami presentati dinanzi alla Commissione Europea e, in particolare, di quelli del 1 aprile 2015 dinanzi alla Direzione Generale della Concorrenza di quest'ultima inoltrati proprio dal fondo Doyen Sports (rispetto al quale si è poi aggiunto l'intervento volontario, tra gli altri, proprio del *club* RFC Seraing). Orbene, la Commissione il 15 settembre 2017 notificò ad entrambi i soggetti, Doyen Sports e RFC Seraing, una lettera comunicando la propria intenzione di non volere “procéder à une enquête plus approfondie”<sup>13</sup>, il tutto per tali ragioni: a) in primo luogo, perché – rileva la Commissione – le giurisdizioni nazionali sono bene in grado di trattare le relative questioni circa la compatibilità degli articoli 18-*bis* e 18-*ter* con la normativa europea e, in particolare, con quella antitrust, mediante anche il meccanismo del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ex art. 267 “TFUE” (nello specifico, in vista dell'accertamento della compatibilità del divieto di *TPO* con gli articoli 101 e 102 “TFUE”); b) in secondo luogo, la probabilità di accertare la esistenza di una infrazione in materia viene definita – proprio dalla Commissione –

<sup>13</sup> La Commissione Europea, inoltre, per lo più sulla base delle medesime considerazioni, ha poi rigettato il reclamo che era stato parimenti proposto dalla Lega di calcio spagnola e da quella portoghese sempre contro il divieto di *TPO*.

come “debole”. Nello specifico, *prima facie* non risulterebbero essere stati forniti da entrambi i soggetti, Doyen Sports e RFC Seraing, argomenti sufficienti a provare una infrazione, anche solo potenziale, della normativa della concorrenza della Unione Europea (come si nota, si è sempre nell’ambito di un terreno di argomentazioni di natura procedurale ovvero probatoria). Inoltre – continua la Commissione – gli effetti negativi ovvero restrittivi per la concorrenza che sorgerebbero dal divieto di *TPO* sembrerebbero essere relativi al perseguimento di obiettivi legittimi, tra i quali specificamente quello della salvaguardia della integrità dello sport. La Commissione rileva, altresì, che entrambi i soggetti lamentavano che, in virtù del principio di proporzionalità, avrebbero potuto essere adottate da parte della FIFA misure meno restrittive (rispetto a quelle interdittive ovvero rispetto al divieto di *TPO*) volte a regolamentare il fenomeno ma ciò non sembrerebbe – sempre per l’organo esecutivo UE *de quo* – realizzabile facilmente nella pratica, in particolar modo tenuto conto del fatto che né la FIFA né le Federazioni nazionali sarebbero competenti per disciplinare normativamente i comportamenti degli investitori in *TPO*; come anche per il fatto che il rispetto di una tale regolamentazione richiederebbe un gran carico di risorse ed una difficoltà di sorveglianza. Per tali ragioni, la Commissione – come ricordato dalla sentenza finale di merito della Corte d’Appello di Bruxelles sopra menzionata – ha concluso “provvisoriamente”, rispetto al reclamo del fondo Doyen Sports, statuendo che una inchiesta approfondita in materia richiederebbe, tra l’altro, una analisi fattuale ed economica complessa che necessiterebbe di risorse considerevoli ed apparirebbe sproporzionata avuto riguardo alla “debole” probabilità di stabilire la esistenza di una infrazione. La Commissione aggiunge, infine, che l’investimento in *TPO* potrebbe comportare il rischio di un conflitto di interessi tra i *club*, i giocatori e i beneficiari in ragione, tra l’altro: di una mancanza di trasparenza degli accordi finanziari di *TPO*; della possibilità che alla fine il fondo investa più denaro che i *club* partecipanti alla competizione; e della assenza di sufficiente controllo da parte delle istanze dirigenziali del *football* su tali accordi. La Commissione pure evidenzia che gli articoli 18-*bis* e 18-*ter* lascerebbero, in ogni caso, inalterata una moltitudine di altre forme ancora disponibili di finanziamento dei *club*, tra le quali la creazione di un nuovo *club* con l’intervento di soci investitori o la fusione con incorporazione – in un *club* già esistente – di un nuovo *club* formato da soci investitori; l’acquisto di azioni in *club* già esistenti; il prestito ad un *club* (rispetto al quale le modalità ed il *quantum* di rimborso sarebbero, tuttavia, legati alla questione di sapere se il giocatore, causa del prestito, venga poi acquistato in realtà da un *club* differente per una somma maggiore); come pure la conclusione di accordi su una pluralità di giocatori non designati in anticipo, nella misura in cui il divieto di cui all’articolo 18-*ter* si applicherebbe unicamente agli accordi che vertano sul trasferimento di un giocatore già specificamente designato.

A parte ciò, si ricorda in ogni caso che non vi è stato ancora alcun intervento conclusivo della Commissione Europea rispetto a possibili “*infringements of compe-*

*tition law*<sup>14</sup> determinati dal divieto di *TPO*. D'altra parte, i vari organi giurisdizionali, come pure la Commissione Europea, si sono sinora limitati ad evidenziare la assenza di un quadro istruttorio sufficiente per accertare una possibile idonea infrazione, come pure impedimenti processuali, ovvero hanno suggerito di indirizzare la questione alle procedure giurisdizionali domestiche (eventualmente mediante rinvio pregiudiziale ex art. 267 "TFUE" dinanzi alla Corte di Giustizia UE).

Il tema va comunque affrontato in via sostanziale e procediamo, quindi, proprio a valutare – alla stregua della normativa europea e della sua comune interpretazione ed applicazione – se il *TPO*, nonché il suo divieto introdotto in sede FIFA, sia effettivamente compatibile con tale normativa. Dal punto di vista del rispetto dei c.d. "*free movement rights*" dei calciatori, non sembra – proprio in virtù del *leading case* "Bosman" della giurisprudenza comunitaria, citato all'inizio del presente capitolo – che le fattispecie di *TPO* si pongano in contrasto con la normativa europea, in quanto occorrerebbe dimostrare che un tale strumento rappresenti, in quanto tale, un effettivo ostacolo alla libertà di circolazione e di trasferimento degli sportivi. Del resto, l'istituto del *TPO* non coinvolge propriamente e direttamente il tema dei c.d. "*federative rights*"<sup>15</sup> in quanto quest'ultimi rimangono pur sempre intestati ai *club*, ricordando – come visto nel primo capitolo<sup>16</sup> – che per diritto federativo si intende il diritto di un *club* di registrare, in virtù di un contratto di lavoro, un giocatore con una Federazione nazionale, ovvero con una lega di professionisti, al fine di consentirgli di partecipare alle competizioni ufficiali indette da tali organizzazioni sportive<sup>17</sup>. Rileva invece – come pure riconosciuto dalle prime decisioni sopra ricordate rispetto ai ricorsi presentati da parte di fondi di investimento sportivi contro il divieto FIFA di *TPO* – la questione dell'accertamento della compatibilità o meno di tale divieto con la normativa dell'Unione Europea a tutela della concorrenza ed, in particolare, con l'articolo 101 "TFUE", quale sopra trascritto, nell'ambito delle regole di concorrenza previste dallo stesso Trattato. Con riguardo, invece, all'altra norma cardine del sistema antitrust UE ovvero l'articolo 102 "TFUE" (che vieta ogni abuso di posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo), si è già rilevato, da un lato, che la applicazione *tout court* di tale norma contro ovvero

<sup>14</sup> Sul punto, L. Zlatarov, *Public and private enforcement of competition law*, 28 novembre 2015, slides, in LL.M. Master in European and International Business Law, 2015/2016, ELTE University, Budapest.

<sup>15</sup> Cfr. N. Cavallaro, *La Third Party Ownership: riflessioni di ammissibilità nel nostro ordinamento*, cit., pp. 155 e ss.

<sup>16</sup> Si rinvia a par. 1.1..

<sup>17</sup> Un "federative right is the right of a club to register, by virtue of an employment contract, a player with a national federation or professional league in order to allow him to participate in the official competitions organized by such sporting organizations": V. Melero, R. Soiron, *The dilemma of third-party ownership of football players*, cit.

nei confronti della FIFA<sup>18</sup> non tiene conto del fatto che gli effetti negativi ovvero restrittivi per la concorrenza che sorgerebbero dal divieto di *TPO* sono, in definitiva, relativi al perseguimento di obiettivi legittimi, quale la salvaguardia della integrità dello sport<sup>19</sup>; avendo, inoltre, la FIFA una necessaria funzione di controllo e di regolamentazione. Dall'altro lato, se si legge il quarto motivo di appello contro la FIFA proposto dal *club* RFC Seraing – nella decisione finale del 12 dicembre 2019 (2019/9624) della Corte d'Appello di Bruxelles (consultabile dal link riportato in nota 12 del presente capitolo) – si nota che lo stesso è formulato in maniera di mero assunto, laddove si espone che la FIFA si sarebbe appropriata del potere esclusivo di regolamentare il mercato dei trasferimenti dei calciatori estendendo la propria attività disciplinatrice anche nei confronti di terzi presenti nel mercato (investitori in *TPO*) (e in ciò consisterebbe la posizione dominante), mentre l'abuso dovrebbe, secondo la difesa del *club* RFC Seraing, ravvisarsi nell'attività di escludere, puramente e semplicemente e in maniera assoluta, tutti gli operatori attuali e potenziali, che non siano *club* sportivi, nel mercato sportivo di riferimento, così da lasciare come attori nel relativo contesto soltanto tali *club*. In realtà, tale tesi non tiene conto del fatto che, in primo luogo, nel momento in cui una Federazione o Associazione Nazionale ovvero una Confederazione aderisce alla FIFA, si accetta che quest'ultima regoli le attività sportive. In secondo luogo, che la FIFA stessa non può dirsi abusare di alcuna posizione dominante nel momento in cui ha giustificato un divieto di *TPO* perseguendo l'obiettivo legittimo della tutela della integrità dello sport.

### 3.3. SEGUE: IL DIVIETO DI *TPO*, IL RISPETTO DELL'ART. 101 "TFUE" E LA BARRIERA ALL'INGRESSO DI NUOVI OPERATORI NEL MERCATO

Onde affrontare tale tema, occorre in primo luogo ricordare quali siano gli interessi protetti ovvero gli obiettivi della normativa UE in tema di concorrenza. La dottrina maggioritaria riconosce che l'obiettivo generale della normativa a tutela della libera concorrenza sia quello di tutelare ovvero "*maximise consumer welfare*", il che comporta che il gioco della concorrenza consente l'ingresso di vari operatori in competizione tra di loro al fine di produrre e distribuire prodotti e servizi sempre più innovativi e qualitativamente migliori ed efficienti, anche con produzione degli stessi a prezzi sempre più convenienti, il tutto a tutela del consumatore, che dispone di una ampia libertà di scelta<sup>20</sup>. D'altra parte, al di là di questo scopo generale, ed a margine degli altri profili

<sup>18</sup> In quanto ritenuta – da alcuni Autori, si rinvia sopra a paragrafo 2.6 – detenere una posizione dominante ed abusare della stessa nel mercato sportivo calcistico, quanto meno europeo.

<sup>19</sup> Conformemente a quanto pure concluso dalla Commissione Europea (come sopra visto nel presente paragrafo).

<sup>20</sup> Cfr. R. Whish, D. Bailey, *Competition Law*, 7<sup>th</sup> Ed., Oxford, Oxford University Press, 2012, p. 4.

(rispetto ai quali si rinvia alla letteratura in materia<sup>21</sup>), la politica di concorrenza dell'Unione Europea persegue anche un altro obiettivo specifico che è quello della creazione e del rafforzamento del mercato interno. A tal proposito, sempre come sottolineato dalla migliore dottrina<sup>22</sup>, il diritto della concorrenza dell'Unione ha anche un ruolo negativo da svolgere in funzione di tale integrazione del mercato unico in quanto “it can prevent measures which attempt to maintain the isolation of one domestic market from another: for example national cartels, export bans and market – sharing will be seriously punished”<sup>23</sup>. Ne risulta che ogni accordo o pratica – che contribuisca all'isolamento del mercato ed alla mancanza di ottimizzazione della scelta da parte dei consumatori ovvero che determini barriere all'ingresso di altri operatori – si pone in contrasto con la politica e la normativa in tema di concorrenza dell'Unione Europea. In secondo luogo, occorre ricordare la ampiezza della portata applicativa della disposizione di cui all'articolo 101 “TFUE”, nell'ambito delle regole di concorrenza previste dal Trattato in questione, in quanto secondo tale norma sono vietati tutti gli accordi, le decisioni ed in generale tutte le forme di pratiche concordate, che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto *ma anche per effetto* di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno. Ciò significa che, anche se l'esame dell'oggetto di tali atti o comportamenti potesse portare in un primo momento a non ritenere gli stessi illeciti, occorrerà poi tuttavia analizzare se, a prescindere dall'oggetto, vi sia comunque come effetto quello di incidere negativamente nel gioco della concorrenza. A tal proposito, la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha chiarito, sotto il profilo dell'oggetto, che

per valutare se un accordo tra imprese o una decisione di associazione di imprese presentano un grado sufficiente di dannosità per essere considerati come una restrizione della concorrenza “per oggetto” ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, CE, occorre riferirsi al tenore delle loro disposizioni, agli obiettivi che essi mirano a raggiungere, nonché al contesto economico e giuridico nel quale essi si collocano. Nella valutazione di tale contesto, occorre prendere in considerazione anche la natura dei beni o dei servizi coinvolti e le condizioni reali del funzionamento e della struttura del mercato o dei mercati in questione<sup>24</sup>.

La stessa giurisprudenza della Corte aggiunge, tuttavia, che quando la probabilità di certi comportamenti collusivi, quali quelli che portano alla fissazione orizzontale dei prezzi da parte di cartelli – con effetti negativi, in particolare, sul prezzo, sulla quantità o sulla qualità dei prodotti e dei servizi – sia “talmente alta” allora “può essere

<sup>21</sup> *Ibidem*, pp. 4 e ss.

<sup>22</sup> *Ibidem*.

<sup>23</sup> *Ibidem*, p. 23.

<sup>24</sup> Corte di Giustizia dell'Unione Europea, C- 67/13 P.

ritenuto inutile, ai fini dell'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1, CE, dimostrare che tali comportamenti hanno effetti concreti sul mercato<sup>25</sup>, risultando pertanto non necessario ovvero superfluo un successivo esame in merito all'«effetto» negativo sulla concorrenza.

Orbene, fatta questa premessa illustrativa, risulta che un divieto di *TPO* se non per l'oggetto, quanto meno per l'effetto, sembra porsi non soltanto in violazione della massimizzazione del *consumer welfare*, ma altresì come barriera all'ingresso, ovvero ostacolo al mantenimento, in particolare, di molti *club* nell'attuale mercato e contesto sportivo: infatti, come già ricordato, la limitazione dell'apporto di capitali esterni ai *club* di calcio ovvero da parte di soggetti investitori in un periodo di crisi economica generalizzato comporta l'impossibilità, per molte società di calcio, di finanziare il trasferimento dei calciatori da un *club* all'altro come pure di reperire i capitali necessari per investire sin dall'inizio su un giovane calciatore. È poi altresì evidente, sotto il primo profilo del *consumer welfare*, che il divieto di *TPO* incide negativamente rispetto alla tutela delle scelte del consumatore – tifoso, il quale, di fronte ad un *club* che non abbia idonei strumenti per finanziarsi, potrebbe essere indotto a ridurre la propria capacità di affezione e di determinazione di spesa in favore dello stesso *club*, di cui è *supporter*, contraendo la frequenza dell'acquisto del biglietto per la visione di partite allo stadio ovvero la sottoscrizione di programmi e canali TV e satellitari che abbiano l'esclusiva dei diritti di trasmissione di quella data società sportiva, ma anche in virtù di un minore acquisto di prodotti in *merchandising*. Mentre, rispetto all'altro aspetto – quello della barriera ovvero degli ostacoli che il divieto di *TPO* porrebbe, per le ragioni anzidette, in particolare all'ingresso di nuovi soggetti nel mercato – si osserva che tale profilo non riguarda, a bene esaminare, soltanto i *club* ed i soggetti sportivi ma anche gli enti e i fondi di investimento e la loro legittima aspirazione a potere svolgere attività in tutti i contesti economici. Infatti, come sopra indicato, l'attività sportiva è riconosciuta pacificamente da anni dalla giurisprudenza comunitaria quale attività economica<sup>26</sup>. Inoltre, come si dirà nel capitolo seguente, non sembra che vi siano oggi rigidi impedimenti processuali, specialmente a seguito della intervenuta riforma della giustizia sportiva, rispetto alla possibilità della partecipazione di soggetti economici, e quindi anche di fondi di investimento, ai processi di giustizia sportiva che coinvolgono *club* finanziati ovvero i relativi giocatori; quanto meno mediante un intervento a mero supporto delle istanze di quest'ultimi («*ad adiuvandum*»)<sup>27</sup>.

<sup>25</sup> *Ibidem*.

<sup>26</sup> Cfr. *supra* sub nota 3.

<sup>27</sup> Cfr. N. Cavallaro, *Evoluzione della tutela delle situazioni soggettive alla luce della recente riforma della giustizia sportiva e in una prospettiva comparata*, in *Diritto dello Sport*, IX, 1-2, 2015, pp. 32 e ss.

### 3.4. RIFLESSIONI FINALI

È vero che la materia del divieto di *TPO*, come sopra visto, si è caratterizzata in giurisprudenza per una tensione tra *lex sportiva* sovranazionale (FIFA) ed altri ordinamenti, assistendosi – a testimonianza della vivace conflittualità – a recenti pronunce giurisprudenziali nazionali (il già citato – sopra, par. 3.2. – “*caso Seraing*”<sup>28</sup>) che hanno persino sancito in via preliminare l’illegittimità delle clausole arbitrali contenute negli statuti della FIFA e della UEFA di attribuzione della giurisdizione al TAS (in quanto ritenute contrarie, tra l’altro, ai principi sanciti dall’articolo 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (“Diritto a un equo processo”) e dall’articolo 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (“Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale”)); è altrettanto da rilevarsi, tuttavia, che una tale impostazione in termini di conflittualità potrebbe, invero, essere evitata, laddove ci si chiedesse – preliminarmente e prima di potere avanzare ipotesi di contrasto – se gli ambiti ed i limiti spettanti per materia ai diversi sistemi di norme siano stati rispettati. Che sport e *business* siano ormai sempre più collegati è manifesto, ma che i sistemi di norme sportive possano vietare attività economiche nuove o con profitto per terzi soggetti, come anche l’ingresso di nuovi soggetti investitori nello sport, non risulta tipico dei vari ordinamenti sportivi, se non quando siano in gioco diritti assoluti ed inviolabili della persona, come, ad esempio, il diritto alla salute (così è avvenuto per il c.d. “*tobacco ban*”<sup>29</sup>). Pertanto, al di là dell’effetto negativo per la economia dello sport, un divieto di TPO sembrerebbe risultare non propriamente in sintonia con l’ambito specifico della *lex sportiva*, dovendo essere disciplinato, per come si evince da quanto esposto nel presente capitolo, da altri sistemi di norme, *in primis* dalla normativa UE a tutela della concorrenza; ed invocandosi, pertanto, una disciplina – nell’ambito di tale normativa appena citata – che stabilisca i limiti di ammissibilità dell’intervento di un terzo soggetto, con meri fini di investimento, in

<sup>28</sup> Ci si riferisce alla prima decisione interlocutoria, resa nel c.d. “*caso Seraing*” dalla Corte d’Appello Civile di Bruxelles, del 29 agosto 2018, Rep. n. 6348/2018, numero di ruolo 2016/AR /2048 (si rinvia sopra a par. 3.2.). Sul punto, per i commenti della stampa: <https://www.panorama.it/economia/seraing-tas-losanna-corte-appello-bruxelles>.

<sup>29</sup> A proposito dei prodotti da tabacco e del divieto di promozione degli stessi, in tale materia si assiste ad una ipotesi in cui non solo la *lex sportiva* sovranazionale coesiste con analoghe disposizioni di altri ordinamenti nazionali o pure sovranazionali ma persino anticipa tali analoghe disposizioni: così, ad esempio, è avvenuto con riguardo alla decisione della Federazione Internazionale dell’Automobile (FIA) del 2001 sul c.d. “*tobacco ban*”, che anticipò la Direttiva 2003 /33 / CE del Parlamento Europeo e del Consiglio in materia di divieto di promozione pubblicitaria dei prodotti del tabacco (per eventi transfrontalieri), come pure la Direttiva 2014/40/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio che ha poi esteso alle sigarette elettroniche le restrizioni in tema di pubblicità ovvero quelle in tema di comunicazioni commerciali audiovisive di cui alla Direttiva 2010/13/UE del medesimo Parlamento Europeo e del Consiglio (art. 20, comma 5, lett. e), ed ha anche previsto divieti ed obblighi di registrazione per le vendite transfrontaliere (art. 18).

settori che coinvolgano attività economica ma che abbiano finalità e profili ulteriori ovvero più ampi, così come lo sport in relazione ai suoi aspetti sociali e ricreativi<sup>30</sup>; e che consenta, in definitiva, di stabilire se e quando tali meri fini possano risultare compatibili con l'obiettivo generale delle disposizioni a tutela della concorrenza dato dalla massimizzazione del *consumer welfare*<sup>31</sup>.

---

<sup>30</sup> Cfr. A. Santuari, *Le associazioni non profit operanti nel settore turistico-ricreativo e sportivo. Finalità perseguite e attività esercitate*, in *Diritto dello Sport*, VII, 3-4, 2013, pp. 164 e ss.

<sup>31</sup> Cfr. N. Cavallaro, *Riflessioni in tema di tutela della concorrenza in Unione Europea, fondi di investimento e sport*, in *Diritto dello Sport*, X, 4, 2016, pp. 221 e ss.

## Capitolo IV

### GIUSTIZIA SPORTIVA E L'IPOTESI DI INTERVENTO DEL TERZO SOGGETTO INVESTITORE

#### 4.1. IL CODICE “UNICO” DEL CONI DI GIUSTIZIA SPORTIVA E NUOVE PROSPETTIVE DI TUTELA PROCESSUALE

L'adozione del Codice (c.d. “Unico”) della Giustizia Sportiva, da parte del CONI, e il dibattito che lo ha preceduto hanno rinnovato la attenzione dell'interprete rispetto a tematiche “tradizionali” del diritto sportivo, quali, tra le altre:

- l'autonomia della giustizia sportiva, riaffermata ulteriormente una volta realizzata la scelta di un Codice che si pone come modello normativo e di riferimento per tutte le Federazioni<sup>1</sup>;
- la definitiva valorizzazione del principio del “giusto processo” a seguito di tale riforma<sup>2</sup>;

---

<sup>1</sup> Cfr. S. Fidanzia, G. Sangiuolo, *La rinnovata autonomia della giustizia sportiva all'indomani del nuovo codice. Un commento all'articolo 4 del Codice di Giustizia Sportiva*, in *Rivista di Diritto Sportivo*, diretta da A.M. Gambino e Giulio Napolitano, <https://www.coni.it/it/rivista-di-diritto-sportivo-dottr/dottrina/>.

<sup>2</sup> Cfr. A. Panzarola, *Sui principi del processo sportivo (riflessioni a margine dell'art. 2 del Codice di Giustizia Sportiva)*, in *Rivista di Diritto Sportivo*, diretta da A.M. Gambino e G. Napolitano <https://www.coni.it/it/rivista-di-diritto-sportivo-dottr/dottrina/>

Quest'Autore mette in rilievo come: “In particolare tutti sanno che il ‘giusto processo’ – concretizzato ed articolato in una serie di garanzie relative ai singoli istituti processuali ed improntato anzitutto alla tutela del contraddittorio e della parità delle armi – costituisce oggi l'archetipo costituzionale del processo (art. 111 Cost.), nel quale hanno preso forma garanzie già riconosciute nell'art. 6 CEDU ed ulteriormente ribadite nel prosieguo nell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea (c.d. Carta di Nizza del 7 dicembre 2000)” (*ibidem*, pp. 3 e 4). Sul ‘giusto processo’ dispongono, da subito, norme iniziali dei testi normativi adottati. Così, ai sensi dell'articolo 2 (“Principi del processo sportivo”), comma 2, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, “Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo”. Anche l'articolo 2 (“Principi del processo sportivo”), comma 2, dei Principi di Giustizia Sportiva del CONI (già Deliberazione n. 1519 Consiglio Nazionale CONI del 15 luglio

- i rapporti tra le norme della giustizia sportiva e quelle del Codice di Procedura Civile, rilevandosi che, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del citato Codice "Unico" della Giustizia Sportiva del CONI ("CGS" del CONI), "Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva"<sup>3</sup>;

- il rapporto di gerarchia, di prevalenza e di c.d. residualità in favore del Codice del CONI rispetto a quelli poi adottati, sulla base di esso, dalle varie Federazioni<sup>4</sup>;

- nonché la consacrazione di situazioni soggettive tutelabili dinanzi al Giudice Sportivo, a prescindere da un deferimento da parte della Procura Federale. Infatti, ai sensi dell'articolo 6 ("Diritto di agire innanzi agli organi di giustizia") del Codice "Unico" del CONI, "Spetta ai tesserati, agli affiliati e agli altri soggetti legittimati da ciascuna Federazione il diritto di agire innanzi agli organi di giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo" (comma 1), nonché "L'azione è esercitata soltanto dal titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale" (comma 2). In proposito, si è osservato che "L'attribuzione di un generalizzato diritto di azione per la tutela delle situazioni soggettive rappresenta un vero e proprio inedito nella disciplina del processo sportivo: infatti, prima della riforma, il diritto di azione era riconosciuto innanzitutto al Procuratore federale, mentre i tesserati potevano proporre reclamo ai giudici federali solamente nelle ipotesi previste dai Regolamenti di giustizia di ciascuna federazione..."<sup>5</sup>. Eppure, proprio mentre l'attenzione in Italia si concentrava sulla riforma della giustizia sportiva, e sulla

---

2014) prevede che "Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo".

<sup>3</sup> In tal senso il processo sportivo si è aperto ad una sua "processualizzazione", secondo la espressione di P. D'Onofrio in occasione del Convegno "La riforma del processo sportivo", Altalex Formazione, Bologna, 26 settembre 2014.

<sup>4</sup> Sul punto si tornerà nel prosieguo del presente capitolo. Si rileva, sin da subito, che tale rinvio alle norme del Codice di Giustizia Sportiva del CONI si ricava già dall'articolo 64 ("Entrata in vigore del Codice di giustizia sportiva") del Codice "Unico", per il quale, ai sensi dei propri commi 2 e 5, "In tempo utile per l'inizio della prima stagione sportiva successiva al termine di cui al comma 1, ciascuna Federazione provvede a conformare al Codice i rispettivi statuti e regolamenti di giustizia..." e "Fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi, in deroga all'articolo 63 ed entro un anno dall'entrata in vigore del presente Codice, laddove la Federazione non abbia provveduto a conformarsi a quanto previsto dallo stesso, qualunque decisione non più impugnabile assunta da un organo di giustizia può essere revocata, su istanza del Procuratore generale dello Sport, anche a seguito di segnalazione della parte interessata, il quale vi abbia rilevato una manifesta violazione dei principi inderogabili sull'ordinamento o sullo svolgimento del giudizio stabiliti dal presente Codice".

<sup>5</sup> L. Ferrara, F. Orso, *Il codice di giustizia del CONI tra omogeneizzazione procedurale e autonomia federale*, in *Rivista di Diritto Sportivo*, diretta da A. M. Gambino e G. Napolitano, <https://www.coni.it/it/rivista-di-diritto-sportivo-dottr/dottrinal/>, pp. 18 e 19.

tutela delle situazioni soggettive riconosciute dall'ordinamento federale dinanzi al Giudice Sportivo, in Europa e nel mondo – come visto nei capitoli precedenti – il dibattito permaneva intenso rispetto al problema della ammissibilità di situazioni soggettive svincolate rispetto alla titolarità dei c.d. diritti federativi (“*federative rights*”<sup>6</sup>), fenomeno che, come sopra visto, ha interessato, in particolare, gli accordi di *Third Party Ownership* (TPO). A proposito di situazioni soggettive in capo a terzi soggetti investitori nel mondo del calcio, e dello sport in generale, si ricorda che le ultime edizioni della Coppa del Mondo di calcio si sono tenute in Russia (2018), Brasile (2014) e Sudafrica (2010) ovvero proprio in Paesi appartenenti al gruppo c.d. “BRICS” (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica) ad indicarsi con tale acronimo il gruppo di Paesi che (quanto meno fino a poco tempo addietro) erano in grado di attrarre maggiormente investimenti. In particolare – come già ricordato – in Brasile sin dal 2013<sup>7</sup> i *club* brasiliani avevano apertamente ammonito la FIFA sulla necessità di non bandire i fenomeni di *TPO* onde evitare gravi ripercussioni finanziarie sugli stessi<sup>8</sup>, mentre in Sudafrica<sup>9</sup> si è assistito ad una sempre più crescente attenzione ai fenomeni sportivi globali e al tema delle transazioni economiche nello sport<sup>10</sup>.

<sup>6</sup> Sui “*federative rights*”, si rinvia al capitolo 1, par. 1.1.

<sup>7</sup> Cfr. P. Majithia, *Third Party Ownership – a Brazilian perspective*, cit.

<sup>8</sup> Cfr. M. Cechini da Silva, *A influência dos direitos econômicos no cenário atual do direito desportivo brasileiro*, cit., pp. 215 e ss.

<sup>9</sup> Cfr.: <http://bebeez.it/2015/05/25/new-look-va-al-fondo-sudafricano-brait-se-nasce-apax-global-alpha-trust-di-investimento-quotato-londra/>; e anche a: <http://it.blastingnews.com/investimenti/2015/03/come-investire-nel-giusto-mercato-emergente-il-sudafrica-00292381.html>.

<sup>10</sup> Anche se, proprio con riguardo al Sudafrica, l'esigenza di una maggiore ed intensa regolamentazione della *corporate governance* anche nello sport sembra in via iniziale di ostacolo rispetto a processi di influenza economica esterni alle entità sportive, il tutto, in particolare, a seguito della adozione negli anni '90 del (first) *King Report on Corporate Governance* e, di seguito, del (second) *King Report*. Si rinvia a R. Cloete (ed.), *Introduction to Sports Law in South Africa*, prefazione di R. Cloete, S. Cornelius, LexisNexis, 2005, pp. 59 e ss.: “The South African Government has also placed greater emphasis on the need for sports to become more professional in the manner in which it governs itself [Burger Compliance with best practice governance systems by national sports federations of South Africa (research report 14 January 2004)]. Since the formation of the South African Sports Confederation and Olympic Committee (SASCOC), it is no longer an empty threat that a particular sport may be run by someone other than the governing body of that sport where there is a display of poor corporate governance or lack of leadership. [...] Corporate governance and the need for it only really came to the fore in South Africa in the early 1990s with the release of the first King report on corporate governance in 1994 by the Institute of Directors [...]. The second King report [King report on corporate governance for South Africa 2002] [...] sought to assist companies and their directors in this regard by providing a comprehensive set of principles and guidelines on corporate governance which in effect codifies, clarifies and in certain circumstances expands upon the common law principles”.

#### 4.2. L'AMPLIAMENTO DELLE SITUAZIONI SOGGETTIVE TUTELABILI DINANZI AL GIUDICE SPORTIVO

Da quanto sopra esposto si evince che si è in presenza invero di un ampliamento delle situazioni soggettive la cui tutela può essere invocata in sede di giustizia sportiva, a fronte di un diritto di azione ormai riconosciuto in via generale. In considerazione di ciò (e per quanto concerne il tema qui trattato) si pone la questione se ovvero entro quali limiti nuovi soggetti attivi nel mondo dello sport, e del calcio in particolare – ad esempio, terzi soggetti finanziatori – possano, se non agire, quanto meno intervenire in un processo sportivo qualora venga allegato un loro apprezzabile interesse rispetto alla fattispecie dedotta in giudizio. A tal fine è necessario fare una premessa circa i limiti di ammissibilità dell'intervento di un terzo nell'ambito del procedimento ovvero del processo sportivo italiano a seguito dell'ultima riforma. Si ritiene, inoltre, opportuno svolgere una analisi dell'attuale sistema di giustizia sportiva italiano in comparazione con quello del Brasile, Paese, come spiegato, che ha espresso una precisa istanza di protezione del fenomeno del *TPO* onde potere finanziare lo 'sport calcio' nella attuale epoca: ciò può portare ad indicazioni in vista di una possibile adozione di soluzioni utili a livello dei vari ordinamenti sportivi nazionali, il tutto in un'ottica di armonizzazione. Né si dica che un raffronto tra sistemi che ormai hanno subito una evoluzione normativa propria negli anni non sarebbe possibile. Con riguardo al Brasile, in primo luogo, perché tra quest'ultimo Paese e l'Italia sussiste proprio "familiarità" tra ordinamenti<sup>11</sup>. Il diritto brasiliano, seppure in maniera *sui generis*, mantiene una sua storicità e un legame proprio con il diritto italiano, avendo già' preso a modello il codice civile italiano del 1942 in vista della edizione del nuovo codice civile brasiliano del 2002, il quale ha unificato il trattamento delle obbligazioni civili e commerciali – inserendo il diritto dell'impresa (con eccezione del commercio marittimo) – in un unico testo ovvero, per l'appunto, il *Código Civil* ("CC") brasiliano del 2002 (Lei n. 10.406 / 2002)<sup>12</sup>. Si è già ricordato, in secondo luogo (cfr. capitolo 2.2.), che, con riguardo alla materia del vincolo sportivo, se è vero che la concezione di tale vincolo come bene immateriale, e del calciatore come "una sorta di proprietà" della società di calcio, sia stata ormai da anni ampiamente superata nel nostro ordinamento, occorre rilevare che in Brasile la valorizzazione dei beni immateriali nell'ambito del Diritto Privato è avvenuta persino storicamente

<sup>11</sup> Come è stato osservato, proprio con riguardo al Brasile, da parte di R. David: "Le colonie spagnole, portoghesi, francesi o olandesi d'America, create in paesi praticamente disabitati o la cui civiltà era votata a scomparire, hanno trovato assolutamente naturale accogliere le concezioni giuridiche caratteristiche della famiglia romano-germanica" (R. David, C. Jauffret-Spinozi, *I grandi sistemi giuridici contemporanei*, 5ª ed. italiana, Padova, CEDAM, 2004, p. 60).

<sup>12</sup> Cfr. M.G. Venturoti Perrotta Rios Gonçalves, V.E. Rios Gonçalves, *Direito Comercial, Direito de Empresa e Sociedades Empresárias*, Saraiva, 2006, p. 6.

ben prima che in altri Stati, tra i quali l'Italia, ponendosi pertanto lo stesso Brasile (per tale materia dei beni immateriali, ad esempio) come modello di evoluzione di riferimento<sup>13</sup>. Infine, in quanto ampia ed autorevole dottrina non pone più ormai il criterio tradizionale delle “famiglie giuridiche” alla base del metodo comparativo, invocandosi altri modelli in funzione dello stesso<sup>14</sup>. Del resto, l'attenzione all'analisi comparata è ormai molto diffusa anche in ambito sportivo<sup>15</sup>, ed anche proprio tra tali Paesi<sup>16</sup> citati.

#### 4.3. GLI ARTICOLI 6 E 34 DEL CODICE “UNICO” DEL CONI E LA AMMISSIBILITÀ DELL'INTERVENTO DI UN TERZO NEL PROCESSO SPORTIVO

Con la iniziale Deliberazione n. 1532 Consiglio Nazionale CONI del 10 febbraio 2015 veniva emanato il Codice della Giustizia Sportiva del CONI (“CGS” del CONI) (approvato con Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri del 3 aprile 2015). Come è stato osservato, “Con l'approvazione del Codice di Giustizia, il Coni ha elaborato per la prima volta una disciplina organica del processo sportivo, regolando in un unico testo normativo sia i procedimenti di propria competenza che quelli di competenza endofederale. Introducendo un elemento di rottura col passato, il Codice non si è limitato a modificare l'assetto previgente, ma ha proiettato il Coni in uno spazio tradizionalmente riservato all'autonomia delle federazioni: mai prima d'ora, infatti, era stata imposta dall'esterno una codificazione dei procedimenti federali, da

<sup>13</sup> Sul punto si veda A. Calderale, *Il diritto privato in Brasile: dal vecchio al nuovo codice civile*, cit., p. XXIII.

<sup>14</sup> Così Sir Basil Markesinis, il quale evidenzia che: “Any account of textbooks, treatises, or influential monographs of that period must start with France and René David's *Les Grands Systèmes de droit contemporains* [...] David's book suffered from a number of defects, some detectable when the work first appeared in print but all magnified with the passage of time [...] the classification of legal systems into more or less recognisable legal families can no longer easily accommodate a fascinating and (relatively) recent trend. This is the mutation of some systems which have deviated, or even departed, from their genealogical ancestors and moved, partially or more substantially, in the direction of 'rival systems'. Portugal and the Netherlands offer examples of systems which have moved away from their Roman and - later - French origins, and have either turned towards Germanic notions or created their own (mixed) systems, impregnated by Germanic concepts and the ideas found in German literature” (B. Markesinis, J. Fedtke, *Engaging with Foreign Law*, Oxford and Portland, Oregon, Hart Publishing, 2009, pp. 4-5).

<sup>15</sup> Basti considerare l'Osservatorio di Diritto Straniero e Comparato nel sito del CONI.

<sup>16</sup> Con riguardo al Brasile, la interazione tra studiosi di diritto sportivo italiano e brasiliano è ormai acquisita, come da convegni ed interventi negli ultimi anni: [http://cottidianos.blogspot.it/2014/01/diritto-comparato-dello-sport-tra\\_11.html](http://cottidianos.blogspot.it/2014/01/diritto-comparato-dello-sport-tra_11.html). Cfr. anche, ad esempio, i contributi di P. Garraffa, ‘*Supporter's card' and stadium attendance in Italy: a successful experiment?*’, e di V. Vigoriti, *I nuovi regolamenti arbitrali per la definizione delle controversie del lavoro nel calcio*, entrambi in *Revista Brasileira de Direito Desportivo - RBDD*, XII, vol. 23, 2013, pp. 43 e ss. e 93 e ss.

sempre disciplinati con ‘regolamenti di giustizia’ a efficacia meramente interna<sup>17</sup>. Si è anticipato, con riguardo alla tutela delle situazioni soggettive, che l’articolo 6 del “CGS” del CONI stabilisce che “Spetta ai tesserati, agli affiliati e agli altri soggetti legittimati da ciascuna Federazione il diritto di agire innanzi agli organi di giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall’ordinamento sportivo. L’azione è esercitata soltanto dal titolare di una situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento federale”. Secondo una parte della dottrina<sup>18</sup>, tale norma di cui all’articolo 6 del Codice svolgerebbe persino una nuova ‘funzione fondativa’ della tutela giustiziale nell’ambito dell’ordinamento sportivo, in una misura per certi versi assimilabile a quella dell’art. 24 della Costituzione. La norma in questione trova poi delle altre disposizioni che ne applicano il disposto. Così, l’articolo 34 sull’intervento del terzo costituisce norma da leggere in collegamento con quella (generale) di cui all’articolo 6 citato: articolo 34 (“Intervento del terzo”): “Un terzo può intervenire nel giudizio davanti al Tribunale Federale qualora sia titolare di una situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento federale” (comma 1). “Con l’atto di intervento il terzo deve specificamente dimostrarsi portatore dell’interesse che lo giustifica” (comma 3).

L’istituto dell’intervento del terzo ed i requisiti della sua ammissibilità sono pertanto disciplinati dalla disposizione appena citata del Codice “Unico”.

Nonostante alcune iniziali opinioni contrarie<sup>19</sup>, deve ritenersi che le norme del “CGS” del CONI siano da osservare non soltanto laddove vi siano lacune o mancanze di relative regole nei Codici settoriali, ma anche laddove il Codice della Federazione disciplini già il relativo istituto con apposite proprie norme, prevalendo – il Codice CONI – su quest’ultime. In senso contrario, si è sostenuto<sup>20</sup>, con riguardo

<sup>17</sup> L. Ferrara, F. Orso, *Il codice di giustizia del CONI tra omogeneizzazione procedurale e autonomia federale*, cit., pp. 1 e 2. Sul punto, anche nella stampa, si veda: <http://www.ilcalcioillustrato.it/il-nuovo-codice-di-justizia-sportiva-della-figc>. Come viene ricordato da L. Ferrara e F. Orso (*ibidem*, p. 2) “L’obiettivo era quello di elaborare un Codice di Giustizia sportiva unico valido per tutte le federazioni e in grado di dare definitiva attuazione al c.d. Decreto Pescante (D. Lgs. 8.01.2004 n. 15, di modifica del D. Lgs. n. 242/1999, ndr), che impone al Coni di prevedere ‘criteri e modalità per l’esercizio dei controlli sulle federazioni’ (art. 5, comma 2, lett. e), d. lgs. 23.07.1999 n. 242, come modificato dal d. lgs. 15/2004, ndr) e di adeguare i procedimenti sportivi ai canoni del giusto processo” (ex art. 7, comma 2, lett. h bis) D. Lgs. n. 242/1999, come modificato dal D. Lgs. 15 / 2004, ndr). Da rilevare, nel dibattito che ha preceduto la riforma, anche la posizione di chi, come Abete, è stato contrario alla adozione di un Codice “Unico”: <http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/amministrativo/primiPiani/2013/12/justizia-sportiva-si-cambia-presto-un-codice-unico.php>.

<sup>18</sup> Cfr. L. Ferrara, F. Orso, *Il codice di giustizia del CONI tra omogeneizzazione procedurale e autonomia federale*, cit., pp. 18 e 19.

<sup>19</sup> Si veda *sub* nota seguente.

<sup>20</sup> Così la Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 53/TFN del 29 aprile 2015, la quale, nel dichiarare inammissibile il suddetto intervento, ha stabilito che: “nell’ordinamento federale l’intervento di terzi è previsto esclusivamente nell’ipotesi di illecito sportivo

specifico all'intervento del terzo, che le norme generali in materia previste dal "CGS" del CONI non sarebbero applicabili, in particolare, rispetto alla giustizia sportiva della FIGC, e ciò in quanto il Codice di quest'ultima Federazione (anche dopo la riforma del 2014)<sup>21</sup> ("CGS" della FIGC) già conosceva in precedenza, in virtù del proprio articolo 33, comma 3, tale istituto dell'intervento del terzo ("Nei casi di illecito sportivo sono legittimati a proporre reclamo anche i terzi portatori di interessi indiretti, compreso l'interesse in classifica"<sup>22</sup>). Oggi tale norma, nella sua ultima versione, così stabilisce: "Nei casi di illecito sportivo sono legittimati a proporre ricorso o reclamo anche i terzi portatori di interessi indiretti, purché connotati da concretezza e attualità, compreso l'interesse in classifica" (art. 49, comma 2, Codice di Giustizia Sportiva ("CGS") della FIGC approvato con deliberazione della Giunta Nazionale del CONI n. 258 dell'11 giugno 2019). Orbene, in relazione a tale disposizione del Codice FIGC si è osservato che, come si è verificato spesso nei procedimenti per illecito sportivo, il terzo portatore di interesse indiretto sarebbe *in primis* da riconoscersi in quella società la quale, nell'ipotesi in cui venga riconosciuto l'illecito (e le società incolpate vengano condannate), ne potrà ricavare un beneficio nella posizione in classifica, potendo ad esempio da un lato evitare la retrocessione oppure, dall'altro, salire nella serie superiore<sup>23</sup>. Peraltro, l'espresso dato normativo conferma, invero, la prevalenza delle disposizioni del Codice "Unico" del CONI: a parte il già citato articolo 64 ("Entrata in vigore del Codice di giustizia sportiva") di quest'ultimo

---

di cui all'art. 33, comma 3, CGS, richiamato dall'art. 41, comma 7, mentre il presente procedimento riguarda la diversa fattispecie di violazione dei principi di lealtà correttezza e probità tutelati dall'art. 1 bis, comma 1, CGS; l'intervento del terzo interessato è previsto e regolato in modo espresso dal Codice di Giustizia Sportiva della FIGC nei termini sopra richiamati, cosicché non è direttamente applicabile in questa sede l'art. 34 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI; il sig. ... non ha fornito prova di essere titolare di interessi anche indirettamente rilevanti e tutelabili nell'ambito dell'Ordinamento sportivo in relazione al presente procedimento". Tale pronuncia è stata poi vagliata dalla Corte d'Appello Federale a Sezioni Unite con propria decisione del 22 maggio 2015, come indicato nel prosieguo del paragrafo.

<sup>21</sup> Nuovo Codice di Giustizia Sportiva della FIGC (già per decreto del Commissario ad Acta del 30 luglio 2014, approvato con deliberazione del Presidente del CONI n. 112 / 52 del 31 luglio 2014).

<sup>22</sup> Interessante notare che nel procedimento – di cui al Comunicato Ufficiale n. 070/CFA dell'8 giugno 2015, con il quale è stato pubblicato il testo della decisione relativa al Com. Uff. n. 058 /CFA, all'esito della riunione del 22 maggio 2015, pronuncia di cui si sta per dire nel prosieguo del paragrafo – si è sostenuto, tra l'altro, da parte del soggetto deferito, in senso contrario alla ammissibilità di un intervento del terzo, che: "L'ordinamento federale avrebbe scelto di limitare l'intervento del terzo ai soli casi di illecito sportivo e nei confronti di società sportive e non di soggetti singoli tesserati, dando così rilievo proprio al disposto di cui all'articolo 34 del CGS del CONI nella parte in cui prevede la titolarità di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale. L'articolo 34 del CGS del CONI si riferirebbe ai soli procedimenti instaurati su iniziativa di parte e non al procedimento disciplinare promosso con deferimento del Procuratore Federale, assimilabile (a differenza del primo) al procedimento penale".

<sup>23</sup> Cfr. A. D'Avirro in *Commento al Nuovo Codice di Giustizia Sportiva. Aspetti giuridici e casi pratici*, con prefazione di G. Quattrocchi, Milano, Giuffrè, 2008, p. 121.

Codice – norma che, ai sensi dei propri commi 2 e 5, prevede, e sanziona, l’obbligo di ogni Federazione di conformarsi proprio al “CGS” del CONI – rilevano, poi, le singole disposizioni adottate dalle Federazioni stesse per i vari ordinamenti. Così, il “CGS” della FIGC già stabiliva nella propria precedente versione, al proprio articolo 1 (“Rapporti tra il Codice di giustizia sportiva della FIGC e le fonti normative superiori”), commi 1 e 2, che: “Il presente Codice di giustizia sportiva della FIGC (d’ora in poi Codice) è adottato in conformità alle norme dell’ordinamento statale, allo Statuto, ai Principi di giustizia sportiva e al Codice della giustizia sportiva del CONI, alle norme della FIFA e dell’UEFA. Per tutto quanto non previsto dal presente Codice, si applicano le disposizioni del Codice della giustizia sportiva emanato dal CONI”. Oggi la stessa norma è così riformulata: “Il Codice è adottato in conformità a quanto disposto dalle norme dell’ordinamento statale, dallo Statuto del CONI, dai Principi di giustizia sportiva e dal Codice della giustizia sportiva adottati dal CONI [...], dallo Statuto della FIGC [...], nonché dalle norme della ‘FIFA’ e della ‘UEFA’. Per tutto quanto non previsto dal Codice, si applicano le disposizioni del Codice CONI” (art. 3, commi 1 e 2, Codice di Giustizia Sportiva (“CGS”) della FIGC approvato con deliberazione della Giunta Nazionale del CONI n. 258 dell’11 giugno 2019).

È evidente che il dato normativo è chiaro ed univoco nel riconoscere la gerarchia e prevalenza in favore delle norme del Codice del CONI che costituiscono il punto di riferimento.

Orbene, la giurisprudenza (ci si riferisce, in particolare, ad una prima pronuncia in materia della Corte Federale d’Appello - Sezioni Unite del 22 maggio 2015, pubblicata l’8 giugno 2015<sup>24</sup>) ha già confermato da tempo la possibilità a livello sistematico di un intervento del terzo dinanzi al Tribunale Federale<sup>25</sup> rispetto ai procedimenti di giustizia sportiva della FIGC ovvero delle singole Federazioni, osservando che: “il CGS della FIGC non consegna all’attenzione dell’interprete una norma di espresso divieto che precluda, in radice [...] la possibilità dell’intervento del terzo”<sup>26</sup>.

Tuttavia, una volta riconosciuta la possibilità a livello normativo dell’intervento del terzo dinanzi al Tribunale Federale, la Corte Federale d’Appello, nella decisione citata, non si è limitata a valutare se il soggetto, che invocava la tutela o l’intervento, fosse o meno stato tesserato della FIGC, aggiungendo e specificando comunque che la tutela della situazione soggettiva del terzo “deve intendersi subordinata all’allegazione di una situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento federale ed alla di-

<sup>24</sup> Comunicato Ufficiale n. 070 / CFA dell’8 giugno 2015, con il quale è stato pubblicato il testo della decisione della Corte Federale d’Appello Sezioni Unite (II Collegio) relativa al Com. Uff. n. 058 / CFA, all’esito della riunione del 22 maggio 2015.

<sup>25</sup> A dire il vero, anche per il giudizio innanzi alla Corte Sportiva d’Appello è stabilito che è ammesso l’intervento di altri eventuali interessati (articolo 23, comma 5, “CGS” del CONI).

<sup>26</sup> Cfr. pronuncia sopra citata a nota 24.

mostrazione di un interesse giuridicamente rilevante alla stregua della medesima cornice ordinamentale di riferimento<sup>27</sup>. Invero, pur avendo concluso il Collegio, nello specifico caso allo stesso sottoposto, per la inammissibilità dell'intervento del terzo (per difetto di una condizione dell'azione data dalla appartenenza all'ordinamento federale<sup>28</sup>), lo stesso Giudice tuttavia ha poi analizzato se potesse o meno configurarsi in capo al medesimo terzo un interesse qualificato suscettibile di essere direttamente inciso dalla pronuncia della Corte<sup>29</sup>. La Corte Federale d'Appello ha proceduto, cioè, in virtù del combinato disposto delle norme 'primarie' di cui agli articoli 2, comma 6, Codice CONI e 105 Codice di Procedura Civile, a verificare se, nel caso concreto, sussistessero le condizioni per un intervento, nelle sue forme proprie ai sensi del Codice di Procedura Civile, ovvero un intervento in via principale (in conflitto con tutte le parti del processo), litisconsortile (o adesivo autonomo) (in conflitto soltanto con alcuna di esse) ovvero ancora un intervento adesivo dipendente, con il quale il terzo si limita a chiedere l'accoglimento della domanda o delle eccezioni già proposte, senza ampliare in alcun modo, mediante autonomi motivi, il *thema decidendum*<sup>30</sup>. L'aver la giurisprudenza sportiva iniziato ad applicare con pienezza il rinvio alle norme del Codice di Procedura Civile, ai sensi degli articoli da ultimo citati, porta a riflessioni di 'innovazione'. Infatti, se, da un lato, si può obiettare che le disposizioni, di cui agli articoli 6 e 34 "CGS" del CONI, fanno pur sempre riferimento alla necessità della sussistenza di "una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale" (condizione questa che, in quanto tale, sembrerebbe logicamente risultare ostativa rispetto all'ingresso nel processo sportivo di un soggetto terzo "esterno" a tale ordinamento), è tuttavia vero che tali norme non andrebbero lette in maniera isolata ma coordinate con le altre norme e con i principi introdotti ovvero valorizzati a seguito della recente riforma. In primo luogo, infatti, il Codice CONI ha generalizzato un diritto di azione per la tutela delle situazioni soggettive, senza cioè limitarlo al reclamo che i tesserati potevano proporre in precedenza ai Giudici Federali nelle ipotesi previste dai Regolamenti di Giustizia di ciascuna Federazione; in secondo luogo, occorre anche prendere in considerazione la posizione del soggetto, già presente nel processo, in rapporto a quella del terzo che, del caso, potrebbe intervenire in favore del primo, anche soltanto e semplicemente "*ad adiuvandum*". Del resto, l'articolo 2 ("Principi del processo sportivo"), comma 1, "CGS" del CONI stabilisce (e in senso sostanzialmente conforme dispone anche l'articolo 2, comma 1, dei "Principi di Giustizia Sportiva" del CONI stesso) che "Tutti i procedimenti di giustizia regolati dal

<sup>27</sup> Corte Federale d'Appello - Sezioni Unite (II Collegio), decisione di cui al Com. Uff. n. 058/CFA, all'esito della riunione del 22 maggio 2015.

<sup>28</sup> Si rinvia alla pronuncia sopra citata a nota 27.

<sup>29</sup> Si rinvia alla pronuncia sopra citata a nota 27.

<sup>30</sup> Cfr. Codice Procedura Civile Commentato, a cura di C. Consolo e F.P. Luiso, IPSOA, III ed., 2007, *sub* articolo 105 c.p.c., pp. 944 e ss.

Codice assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti": tale norma riferisce, pertanto, su un piano generale, in merito all'esigenza di una 'piena tutela' delle situazioni soggettive nell'ambito dell'ordinamento sportivo; e tale richiamo – ad una piena tutela nel processo sportivo – è stato, invero, pure inserito nella stessa disposizione che garantisce il 'giusto processo' e la effettività del contraddittorio (così, sempre ai sensi del citato articolo 2 "CGS" del CONI, al comma 2, "Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo"; e, in senso conforme, dispone anche l'articolo 2, comma 2, dei Principi di Giustizia Sportiva del CONI stesso): ci si chiede allora se una completa difesa del soggetto (che, del caso, venisse deferito ovvero sottoposto a procedimento disciplinare) possa essere effettivamente assicurata anche laddove non si consentisse al terzo, in quanto investitore ovvero finanziatore, di intervenire nel relativo processo, quanto meno meramente "*ad adiuvandum*". Peraltro, anche per quest'ultimo tipo di intervento occorre, comunque, allegare un interesse non meramente di fatto ma giuridico, in modo tale che il terzo interveniente si presenti come titolare di un rapporto connesso con quello dedotto da una delle parti originarie o da esso dipendente<sup>31</sup>.

Fatta questa premessa, risulta, invero, ben intuibile l'interesse che il terzo investitore (rispetto, ad esempio, alla protezione del futuro *transfer value* di un calciatore) potrebbe avere a sostenere la difesa di quest'ultimo, o della società che lo ha registrato, in vista di una pronuncia finale favorevole. Se, del resto, sussiste sempre la necessità di rispetto dell'autonomia dell'ordinamento federale<sup>32</sup>, tale autonomia ha anche dei parametri entro i quali viene riconosciuta ("Fermo restando quanto previsto dall'art. 39 del Codice CONI, vi è autonomia dell'ordinamento federale nella qualificazione dei fatti ai fini disciplinari e autonomia degli organi di giustizia sportiva nella definizione dei giudizi, indipendentemente dai procedimenti innanzi alla autorità giudiziaria ordinaria". Articolo 3, comma 3, "CGS" FIGC nella sua versione attuale) e non sembrerebbe, pertanto, potere giustificare una inammissibilità dell'intervento di un terzo che possa vantare la titolarità di un rapporto collegato con quello dedotto nel processo, e ciò in virtù ed alla luce del Codice "Unico" del CONI e – per il rinvio operato da quest'ultimo (come sopra spiegato) – delle norme generali del Codice di Procedura Civile.

Osservato quanto sopra da un punto di vista sistematico, va tuttavia rilevato che un'altra giurisprudenza sportiva, ormai consolidata, adotta invero un orientamento molto restrittivo statuendo (si veda, tra le altre, già la decisione 10 agosto 2015 n. 35 del Collegio di Garanzia a Sezioni Unite) la inammissibilità dell'intervento di

<sup>31</sup> Cfr., tra le altre, cass. civ., sez. II, 26 novembre 2014 n. 25145.

<sup>32</sup> Sul punto: P. D'Onofrio, *Ordinamento e Giustizia dello sport*, cit., pp. 31 e ss..

un terzo *ad adiuvandum* o *ad opponendum* in un giudizio che abbia per oggetto una sanzione disciplinare endofederale.

Le Sezioni Unite hanno rimarcato che il procedimento disciplinare, per sua natura, ha una struttura strettamente bilaterale, in cui sono contrapposte due sole posizioni. Tale struttura non consente alcuna ingerenza *ab externo* attraverso un intervento principale o *ad adiuvandum*. Il principio è stato ribadito nella decisione n. 39 del 3.09.2015 delle Sezioni Unite, nella quale si legge che il procedimento disciplinare ha «[...] una struttura strettamente binaria nella quale si contrappongono due sole posizioni: da un lato, quella dell'organo che esercita l'azione disciplinare; dall'altro, quella del soggetto (o dei soggetti) destinatario della pretesa sanzionatoria, legittimato a difendersi ed a resistere all'azione. Tra queste due parti soltanto si svolge il procedimento disciplinare e si apre una dialettica processuale, nella quale nessun altro soggetto è legittimato ad intervenire, né per sostenere le ragioni dell'una o dell'altra parte, né per far valere un proprio autonomo interesse (interesse che, del resto, proprio perché autonomo risulterebbe necessariamente indipendente dal procedimento disciplinare e dunque estraneo ad esso)». Da un lato, quindi, vi è l'organo che esercita l'azione disciplinare e, dall'altro, vi è l'incolpato. Nessun altro soggetto è legittimato a intervenire, sia pure al solo fine di sostenere le ragioni dell'una o dell'altra parte. Nella stessa decisione n. 39/2015 è stato, inoltre, affermato che l'intervento nel giudizio disciplinare è inammissibile anche al fine di far valere un interesse autonomo, giacché, proprio perché autonomo, tale interesse è indipendente dal procedimento disciplinare e, quindi, estraneo ad esso (così espressamente conclude la decisione n. 65/2019 del Collegio di Garanzia, IV Sezione).

È evidente la posizione restrittiva, ovvero preclusiva, rispetto alla possibilità di intervento del terzo, quale fornita da questo autorevole orientamento giurisprudenziale.

È anche vero, tuttavia, che quanto sostenuto da tale consolidata giurisprudenza sportiva riguarda soltanto il giudizio avente ad oggetto la contestazione di una sanzione disciplinare, rimanendo pertanto salve – in via di impostazione generale – tutte le potenzialità sistematiche, sopra rilevate, circa l'ampliamento delle situazioni soggettive tutelabili, anche mediante intervento di un terzo, nei procedimenti di giustizia sportiva.

#### 4.4. LA COSTITUZIONE FEDERALE BRASILIANA DEL 1988 E IL CODICE BRASILIANO DI GIUSTIZIA SPORTIVA (CÓDIGO BRASILEIRO DE JUSTIÇA DESPORTIVA) (CBJD) DEL 2003

Per comprendere le linee guida dell'attuale Diritto dello Sport in Brasile occorre partire dall'articolo 217<sup>33</sup> della nuova Costituzione Federale Brasiliana del 1988, norma

<sup>33</sup> Art. 217 Costituzione della Repubblica Federale del Brasile del 1988: «É dever do Estado fo-

che, da un lato, fa espressa menzione di un dovere dello Stato di promuovere le pratiche sportive, con contestuale diritto soggettivo di ciascuno all'accesso a tali pratiche, e, dall'altro, sancisce il riconoscimento ed il rango costituzionale della giustizia sportiva, nonché la necessità di una legislazione dedicata a quest'ultima. Proprio a seguito di tale effettiva "costituzionalizzazione" della giustizia sportiva, venne promulgata nel 1993 la c.d. "Legge Zico" (Lei n. 8.672/93) – che prende il nome dall'allora Segretario per lo Sport, Arthur Antunes Coimbra – introducendosi un principio di non ingerenza o comunque di drastica riduzione della ingerenza dello Stato nel settore sportivo; sistema del tutto innovativo se si tiene conto che, antecedentemente alla citata Costituzione Brasiliana del 1988<sup>34</sup>, e anche per l'influenza derivante dal periodo di dittatura militare nel Paese (dal 1964 al 1985), l'organo deputato al controllo, ed incaricato della produzione normativa in tema di sport, rimaneva ancora in quegli anni il Conselho Nacional de Desportos ('CND') (istituito con Decreto Legge n. 3.199/41 nel periodo del c.d. "Estado Novo" di ideologia fascista sotto il regime di Getúlio Vargas, a dimostrazione di una impronta fortemente dirigista). Il citato organo 'CND' approvò, a più fasi e riforme, un sistema in cui il Calcio (Futebol) dovesse avere un suo rango distinto e separato rispetto agli altri sport. A conclusione di tale fenomeno, infatti, nel 1962 vennero approvati il Codice Brasiliano Disciplinare dedicato soltanto al Futebol ("CBDF") ed il Codice Brasiliano di Giustizia e Disciplina Sportiva, applicabile invece a tutti gli altri sport ("CBJDD"). Il sopravvenuto riconoscimento costituzionale dello sport in generale, come materia oggetto di dovere di promozione da parte dello Stato<sup>35</sup>, determinò, invece, la introduzione di una disciplina unitaria per lo sport (*Lei Geral do Desporto*), per il tramite dapprima della già menzionata "Legge Zico" (che, tra l'altro, estinse il vecchio organo 'CND'), alla quale fece poi seguito la nuova Legge Generale dello Sport (Lei n. 9.615/98), conosciuta come Legge Pelé – che confermò la direttiva di trattare lo sport in forma

---

mentar práticas desportivas formais e não formais, como direito de cada um, observados: I – a autonomia das entidades desportivas dirigentes e associações, quanto a sua organização e funcionamento; II – a destinação de recursos públicos para a promoção prioritária do desporto educacional e, em casos específicos, para a do desporto de alto rendimento; III – o tratamento diferenciado para o desporto profissional e o não – profissional; IV – a proteção e o incentivo às manifestações desportivas de criação nacional. § 1º O Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e às competições desportivas após esgotarem – se as instâncias da justiça desportiva, regulada em lei. § 2º A justiça desportiva terá o prazo máximo de sessenta dias, contados da instauração do processo, para proferir decisão final. § 3º O Poder Público incentivará o lazer, como forma de promoção social”.

<sup>34</sup> Sull'articolo 217 della Costituzione del 1988 cfr. Á. Melo Filho, *25 anos de constitucionalização do desporto (art. 217)*, in *Revista Brasileira de Direito Desportivo*, XIII, vol. 25, 2014, pp. 17 e ss.

<sup>35</sup> Secondo A.S. Prado de Toledo, Direttore della São Paulo School of Judges: “The 1988 Constitution established a Social Democratic State of Law, which has the following principles: national sovereignty, dignity of the human person, social values of work and of free initiative, political pluralism, republic and federal system” (*Presentation about the Brazilian Judiciary System*, in *JURA*, 1, 2014, p. 255).

generale introducendo nuove *normas gerais sobre o Desporto*, pur tenendo il Calcio (“Futebol”) quale principale punto di riferimento. In tale contesto si inserisce la emanazione nel 2003 del Codice Brasiliano di Giustizia Sportiva (Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD)<sup>36</sup>), che sostituì ed unificò i citati codici separati in vigore dal 1962 – uno, cioè, che, come detto, valeva per il calcio ed un altro per tutte le altre discipline sportive<sup>37</sup>. In Brasile, pertanto, oggi – in materia di giustizia sportiva – il sistema e le relative regole sono stabiliti per tutti gli sport (un vero e proprio Codice “Unico”). Accanto a tale Testo, sempre nel 2003, venne approvato il c.d. Statuto del Tifoso (“Estatuto do Torcedor”)<sup>38</sup>, il quale – pur ponendosi in funzione di complementarietà ovvero, in molti punti, di disciplina speciale rispetto a quella generale contenuta nel Codice del Consumo brasiliano, dedicato a tutti i consumatori (nell’ambito dei quali rientrano i tifosi) – venne emanato per regolamentare in unico testo le disposizioni normative in materia di diritti e doveri del tifoso. Si assiste, invero, ad una “settorializzazione” degli ambiti di disciplina in Brasile, e non soltanto nel Diritto Sportivo. Se, da un lato, si mantiene il principio per il quale i vari codici o Statuti di norme debbono comunque fare salvi, in un’ottica di residualità ovvero di complementarietà ovvero pure di reciproca interferenza, i sistemi di norme generali, anche del Diritto Privato (così, come osservato, vedasi per il rapporto tra lo Statuto del Tifoso ed il Codice del Consumo brasiliano<sup>39, 40</sup>), d’altra parte la volontà normativa è stata quella di “settorializzare” le varie discipline, introducendosi dei Te-

<sup>36</sup> Approvato tramite Risoluzione del vigente CNE (Conselho Nacional de Esporte) n. 1/2003.

<sup>37</sup> Cfr. G. Lopes Pires de Souza (coordinador), *Direito Desportivo*, Belo Horizonte, Arraes editores, 2014, pp. 4 e ss.

<sup>38</sup> Lei n. 10.671/2003.

<sup>39</sup> Cfr. *Direito Desportivo*, cit., pp. 148 e ss. Cfr. anche, L. F. Gomes (org.), *Estatuto do Torcedor Comentado*, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2011. Sul Código de Defesa do Consumidor brasiliano (Lei Ordinária n. 8.078 dell’11.09.1990), e sui suoi rapporti di influenza e reciproca integrazione col Código Civil brasiliano del 2002, mi si permetta di rinviare a N. Cavallaro, *Reflexões acerca do diálogo entre o Código Civil e o Código de Consumo na Itália e o Código de Defesa do Consumidor no Brasil*, in *Revista de Direito do Consumidor*, XXIV, vol. 97, 2015, pp. 239 e ss.

<sup>40</sup> E ponendosi, a quel punto, di nuovo in Brasile come rilevante la questione se il Diritto dello Sport goda o meno di una propria autonomia: infatti, proprio a seguito del citato articolo 217 della nuova Costituzione Federale Brasiliana, la dottrina brasiliana si è schierata definitivamente in senso maggioritario per il riconoscimento di una autonomia del Diritto dello Sport, quanto meno di una sua autonomia rispetto ad una interferenza dello Stato, promuovendosi la iniziativa privata in ambito sportivo (si rinvia all’articolo 217 sopra citato e riportato a nota 33, quanto alla valorizzazione della autonomia delle organizzazioni sportive). In tal senso, P. Trengrouse Laignier de Souza, *Princípios de Direito Desportivo*, in *Revista Brasileira de Direito Desportivo - RBDD*, IV, vol. 7, 2005, p. 64 (pure citato in *Direito Desportivo*, cit., p. 16). Sulla questione se il Diritto dello Sport possa configurarsi in Brasile come autonomo ramo del diritto si rinvia pure a: Á. Melo Filho, *Direito Desportivo Atual*, Rio de Janeiro, Editoria Forense, 1986, pp. 20 e ss., che parla di tre componenti perché si possa riconoscere la autonomia del Diritto Sportivo: autonomia in senso normativo e legislativo, autonomia scientifica ed autonomia didattica.

sti Unici di riferimento, e così vale anche per il Codice “Unico” in tema di giustizia sportiva, CBJD. Inoltre, occorre considerare gli ulteriori principi introdotti in Brasile nell’ambito della giustizia sportiva: a seguito della riforma del citato CBJD, per il tramite della Risoluzione n. 29/2009, sono stati inseriti, nell’articolo 2 di quest’ultimo, i seguenti ulteriori quattro principi generali: il *princípio do devido processo legal* (XV) (“giusto processo”); il *princípio da tipicidade desportiva* (XVI) (“tipicità”); il *princípio pro competitione, que representa a prevalência, continuidade e estabilidade das competições* (XVII) (“stabilità delle competizioni”); e il *princípio do espírito desportivo* (XVIII), tradizionalmente conosciuto come *fair play*<sup>41</sup>. Peraltro, se confrontiamo tale ultimo aspetto con la disciplina italiana, si evidenzia che, anche ai sensi dell’articolo 1 (“Scopi della giustizia sportiva”), comma 2, dei Principi di Giustizia Sportiva del CONI<sup>42</sup>, “Gli Statuti e i regolamenti federali, in particolare, devono assicurare la corretta organizzazione e gestione delle attività sportive, il rispetto del “fair play”, la decisa opposizione a ogni forma di illecito sportivo, frode sportiva, all’uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale e alla corruzione”.

Tra i nuovi principi sopra elencati nell’ambito della giustizia sportiva, assume rilievo quello di garanzia della continuità e della stabilità delle competizioni ovvero il *princípio pro competitione, que representa a prevalência, continuidade e estabilidade das competições* (XVII) (“stabilità delle competizioni”)<sup>43</sup>. Proprio con riguardo ai nuovi principi citati, e specialmente rispetto a quello di stabilità in questione, si è voluto adottare un orientamento

sempre que possível, pela prevalência do resultado das competições, evitando – se intervenções desnecessárias e prejudiciais ao seu bom andamento; e em que as condutas sejam avaliadas de acordo com o padrão de atuação proba e leal esperado para a respectiva modalidade, não somente no que toca à aplicação de suas regras, mas também com relação ao respeito perante o adversário, o público e a ética desportiva em geral. Tratam – se, pois, de alterações singelas, mas com um imenso potencial transformador da Justiça Desportiva brasileira<sup>44</sup>.

In Brasile si è sentita, pertanto, la necessità di consacrare la regola per la quale la continuità della competizione sportiva costituisce un valore a sé stante e specifico

<sup>41</sup> Cfr. Prefazione al “CBJD” riformato, a cura dell’“IBDD” (Istituto Brasileiro de Direito Desportivo) e del Ministério do Esporte, *A Reforma do Código Brasileiro de Justiça Desportiva*, ‘Relatório Final da Subcomissão de Relatoria da Comissão de Estudos Jurídicos Desportivos do Ministério do Esporte’, Francisco Antunes Maciel Müssnich, Luiz Felipe Guimarães Santoro, Caio César Vieira Rocha, p. 20.

<sup>42</sup> Come da già ricordata Deliberazione n. 1519 Consiglio Nazionale CONI del 15 luglio 2014.

<sup>43</sup> Cfr. prefazione al “CBJD” riformato, *A Reforma do Código Brasileiro de Justiça Desportiva*, cit., p. 20.

<sup>44</sup> *Ibidem*.

in quanto tale, e che non può considerarsi soltanto come espressione di una mera esigenza di natura etica o programmatica. Tale impostazione comporta che i principi delle varie discipline giuridiche debbano coordinarsi con quelli sportivi, e con quello di stabilità della competizione, nella fattispecie data, salvo il rispetto dei valori fondamentali e costituzionali, come sopra trattato. Del resto, proprio nella prefazione al CBJD riformato si mette in rilievo che la volontà normativa è stata quella di dotare di una ‘cultura propria’ il Diritto Sportivo brasiliano, favorendo principi, quali quello di stabilità delle competizioni o di *Fair Play*, senza necessariamente dovere fare riferimento ai parametri di altre discipline, come il Diritto Penale<sup>45</sup>.

#### 4.5. L'INTERVENTO DI UN TERZO SECONDO IL CODICE BRASILIANO DI GIUSTIZIA SPORTIVA (CBJD)

A questo punto, ed alla luce di quanto sopra esposto, consideriamo le disposizioni normative del Codice di Giustizia Sportiva Brasiliano (CBJD), pure raffrontate con la disciplina italiana ovvero con il “CGS” del CONI, onde valutare se sia possibile ammettere l'intervento di un terzo soggetto (investitore) in un processo sportivo. Si rileva, innanzitutto, che nel CBJD brasiliano manca una generalizzazione di un diritto di azione per la tutela delle situazioni soggettive, come è avvenuto in Italia, attivandosi il processo sportivo – in Brasile – sulla base di un atto di deferimento o d'ufficio<sup>46</sup>, seppure anche a seguito di denuncia. Si evidenzia, inoltre, che l'articolo 55 (CBJD), nella sua attuale formulazione<sup>47</sup>, con riguardo all'intervento del terzo, stabilisce che: “A intervenção de terceiro poderá ser admitida quando houver legítimo interesse e vinculação direta com a questão discutida no processo, devendo o pedido ser acompanhado da prova de legitimidade, desde que requerido até o dia anterior à sessão de julgamento”, facendosi riferimento, quindi, come presupposti, ad un “legittimo interesse” del terzo e ad “una connessione diretta con la materia già discussa nel processo”, e dovendo la domanda di intervento essere accompagnata dalla allegazione di una propria “legittimazione”.

Orbene, a causa ed in virtù dei requisiti appena indicati, non sembra possa, ad oggi ed allo stato, consentirsi in Brasile l'intervento di un terzo investitore o finanziatore in un processo sportivo (in quanto la normativa richiede, per l'appunto, una specifica legittimazione in capo al terzo stesso); anche se – a ben analizzare – ciò non deriva tanto, o comunque soltanto, dal disposto della norma di cui all'articolo 55 CBJD appena citata, quanto piuttosto dalla applicazione dei principi e delle

<sup>45</sup> *Ibidem*.

<sup>46</sup> *Ibidem*, sub articoli 33 e ss.

<sup>47</sup> A seguito della Risoluzione n. 29/2009.

considerazioni sopra svolte. L'aver il Brasile improntato il proprio sistema di giustizia sportiva come unico per tutti gli sport (ed anche nella direzione di una non ingerenza di poteri o soggetti esterni al contesto sportivo), e l'aver il Brasile optato per la scelta di Testi Unici che si pongono, salve le necessarie integrazioni, come punti di riferimento della relativa materia, porterebbe a concludere per una prevalente volontà di ammettere soltanto ciò che è espressamente disposto dalle regole di settore, senza ampliamenti non previsti e senza, in linea di principio, interpretazioni estensive. D'altra parte, si può osservare, per converso, che la applicazione del principio, di cui sopra, della "continuità e stabilità delle competizioni sportive" potrebbe rafforzare l'esigenza di garantire la piena tutela dei soggetti deferiti, anche mediante l'intervento (quanto meno "ad adiuvandum") dei terzi investitori o finanziatori dei relativi *club*: e ciò nell'ottica di una difesa, la più ampia possibile, da un punto di vista soggettivo, la quale possa anche suggerire scelte e decisioni processuali rispettose della necessità di evitare in prospettiva alterazioni della stabilità della competizione (ascoltandosi, per l'appunto, anche la posizione dei terzi investitori coinvolti).

#### 4.6. RIFLESSIONI FINALI

In conclusione, si è visto che sia in Italia sia in Brasile (entrambi Paesi, seppure appartenenti a diversi continenti, nei quali lo sport costituisce realtà, anche economica, di rilievo<sup>48</sup>) i relativi sistemi di giustizia sportiva non sembrano permettere 'apertamente' una tutela di situazioni soggettive esterne all'ordinamento sportivo. Tuttavia, gli stessi ordinamenti contengono in sé regole e principi in vista della possibilità dell'intervento di un terzo, che potrebbe in prospettiva essere anche un terzo soggetto investitore. L'economia va più veloce delle regole sportive, e bisogna ormai prendere atto che i fenomeni di finanziamento da parte di terzi costituiscono per molti *club* gli unici strumenti in grado di garantire i mezzi necessari per affrontare le relative competizioni. Del resto, si assiste ormai a *Law Firms*, i cui dipartimenti specializzati in *Investment Law* iniziano a direzionare alcuni professionisti nella consulenza specifica in materia di finanziamenti in ambito sportivo, cosicché si può anche parlare oggi di una nuova branca di specializzazione denominata "*Investment Sports Law*".

---

<sup>48</sup> Cfr. A. Fleury, M.T. Leme Fleury, *Brazilian Multinationals, Competences for Internationalization*, Cambridge University Press, 2011, i quali, con riguardo allo sviluppo economico del Brasile, mettono in luce che "From 1994 to 2002, Brazil fully complied with the International Monetary Fund (IMF) and the Washington Consensus requirements, embracing a neo-liberal agenda, as did other developing countries" (*ibidem*, p. 167).

## CONCLUSIONI

Ho letto di recente la biografia di un grande uomo e allenatore, quale è Ottavio Bianchi, scritta con e grazie al contributo della figlia Camilla<sup>1</sup>, di cui ho conosciuto la bravura quando studiavamo insieme, e mi piace concludere con alcuni concetti che appaiono da quel libro e che vorrei tanto che si riaffermassero nella nostra società: la vita è sempre un continuo inizio e un rimettersi in gioco senza scuse o alibi; l'umiltà va di pari passo con la bravura; i risultati sono una conseguenza del buon lavoro, non necessariamente quelli attesi ma – se si lavora bene, con passione, costanza ed impegno – i risultati arrivano; il silenzio di chi è bravo esalta la sua bravura; la vita privata ha un'altra dimensione rispetto a quella lavorativa. Questi principi li ho voluti applicare mentre scrivevo, e gli stessi principi, da un punto di vista sostanziale, riguardano anche il tema sotteso al presente libro: nel mondo dello sport, e del calcio in particolare, le opportunità di nuove forme di investimento, se viste con rispetto dei principi di trasparenza, di equità e di correttezza nella gestione finanziaria, possono portare ad un miglioramento degli aspetti economici del calcio, del relativo lavoro e a sempre nuovi inizi, nel generale interesse pubblico, degli sportivi e degli utenti. Se invece sono solo conclamate o realizzate in maniera superficiale, senza un buon lavoro e senza controllo, possono condurre ad ipotesi, anche patologiche, di dipendenza esclusiva del mondo dello sport da scelte finanziarie. Si auspica che l'uomo e lo sport arrivino sempre a far prevalere la prima linea di azione.

---

<sup>1</sup> O. Bianchi, C. Bianchi, *Sopra il vulcano – Il campo, lo scudetto, la vita*, con prefazione di G. Mura, Milano, Baldini+Castoldi, 2020.



## BIBLIOGRAFIA

- R. Andrews, *Third Party Ownership – Risk or Reward?*, in *EPFL, Sports Law Bulletin*, 10, 2012.
- F. Antunes Maciel Müssnich, L. Felipe Guimarães Santoro, C. César Vieira Rocha, Prefazione al CBJD riformato, a cura dell'“IBDD” (Istituto Brasileiro de Direito Desportivo) e del Ministério do Esporte, *A Reforma do Código Brasileiro de Justiça Desportiva*, ‘Relatório Final da Subcomissão de Relatoria da Comissão de Estudos Jurídicos Desportivos do Ministério do Esporte’, F. Antunes Maciel Müssnich, L. Felipe Guimarães Santoro, C. César Vieira Rocha.
- S. Bastianon, *Sport, antitrust ed equilibrio competitivo nel diritto dell’Unione europea*, in *Il Diritto dell’Unione Europea*, 3, 2012.
- S. Bastianon, *Nessuno mi può giudicare... ovvero: il ‘fair-play’ finanziario e lo strano caso del signor Striani*, in *Mercato Concorrenza Regole*, 3, 2015, <https://www.rivisteweb.it/doi/10.1434/82232>.
- S. Bastianon (a cura di), *L’Europa e lo sport: Profili giuridici, economici e sociali*, Torino, Giappichelli, 2014.
- A. Calderale, *Il diritto privato in Brasile: dal vecchio al nuovo codice civile*, in A. Calderale (a cura di), *Il Nuovo Codice Civile Brasiliano*, Atti del Convegno Internazionale sul nuovo Código Civil (CC), Rio de Janeiro 4-6 dicembre 2002, Milano, Giuffrè, 2003.
- E. Carlezzo, *Investments in Economic Rights of Football Players: a Brazilian and international overview*, in *EPFL, Sports Law Bulletin*, 10, 2012.
- F. Casarola, *TPO: un altro mostro da combattere per l’UEFA*, in *Iusport Italia, diritto e marketing sportivo*, [http://www.iusport.it/index.php?option=com\\_content&view=article&id=259&catid=16&Itemid=117](http://www.iusport.it/index.php?option=com_content&view=article&id=259&catid=16&Itemid=117).
- N. Cavallaro, *Considerations for a Global Private Law*, in *Law Journal of Thammasat University*, vol. 42, 1, 2013.
- N. Cavallaro, *La Third Party Ownership: riflessioni di ammissibilità nel nostro ordinamento*, in *Diritto dello Sport*, VII, 3-4, 2013.

- N. Cavallaro, *L'evoluzione della tutela delle situazioni soggettive alla luce della recente riforma della giustizia sportiva e in una prospettiva comparata*, in *Diritto dello Sport*, IX, 1-2, 2015.
- N. Cavallaro, *Reflexões acerca do diálogo entre o Código Civil e o Código de Consumo na Itália e o Código de Defesa do Consumidor no Brasil*, in *Revista de Direito do Consumidor*, Ano 24, vol. 97, 2015.
- N. Cavallaro, *Riflessioni in tema di tutela della concorrenza in Unione Europea, fondi di investimento e sport*, in *Diritto dello Sport*, X, 4, 2016.
- M. Cechini da Silva, *A influência dos direitos econômicos no cenário atual do direito desportivo brasileiro*, in *Revista Brasileira de Direito Desportivo - RBDD*, XIII, vol. 25, 2014.
- R. Cloete (ed.), *Introduction to Sports Law in South Africa*, prefazione di R. Cloete, S. Cornelius, LexisNexis, 2005.
- Codice Procedura Civile Commentato, a cura di C. Consolo e F. P. Luiso, IPSOA, III ed., 2007.
- L. Colantuoni, W.-A. Devlies, *The Sell-on Clause in Football: Recent Cases and Evolutions*, in *Yearbook of International Sports Arbitration*, 2015.
- D. Conn, *Why the Premier League banned 'third-party ownership' of players*, in *The Guardian*, 30 gennaio 2014, <http://www.theguardian.com/football/2014/jan/30/why-premier-league-banned-third-party-ownership-players>.
- T. Cristiano, *Gli accordi di Third-Party Ownership (TPO) nel calcio professionistico*, 24 maggio 2017, <https://www.diritto.it/gli-accordi-di-third-party-ownership-tpo-nel-calcio-professionistico/>
- R. David, C. Jauffret-Spinosi, *I grandi sistemi giuridici contemporanei*, 5<sup>a</sup> ed. italiana, Padova, CEDAM, 2004.
- A. D'Avirro in *Commento al Nuovo Codice di Giustizia Sportiva. Aspetti giuridici e casi pratici*, con prefazione di G. Quattrocchi, Milano, Giuffrè, 2008.
- J. de Dios Crespo Pérez e A. Whyte, *A review of third party ownership – Where do we go from here?*, in *EPFL, Sports Law Bulletin*, 10, 2012.
- G. De Nova, *Il tipo contrattuale*, Padova, CEDAM, 1974.
- P. D'Onofrio, *Ordinamento e Giustizia dello sport*, in G. Nicoletta (a cura di), *Diritto dello sport, ordinamento, giustizia e previdenza*, Altalex, 2011.
- P. D'Onofrio, relazione al Convegno "La riforma del processo sportivo", Altalex Formazione, Bologna, 26 settembre 2014.
- P. D'Onofrio, *Corte costituzionale e ordinamento sportivo: reale autonomia?*, in *Diritto dello Sport*, X, 4, 2016.
- ESPN Staff, *Leonardo defends Third-Party ownership*, [http://espnfc.com/news/story/\\_/id/1657190/leonardo-hits-uefa-president-michel-platini-third-party-comments-cc=5739](http://espnfc.com/news/story/_/id/1657190/leonardo-hits-uefa-president-michel-platini-third-party-comments-cc=5739)
- L. Ferrara, F. Orso, *Il codice di giustizia del CONI tra omogeneizzazione procedurale*

- e autonomia federale*, in *Rivista di Diritto Sportivo*, diretta da A. M. Gambino e G. Napolitano, <https://www.coni.it/it/rivista-di-diritto-sportivo-dottr/dottrina/>.
- L. Ferrari, *Some thoughts on Third Party Ownership*, in *EPFL, Sports Law Bulletin*, 10, 2012.
- S. Fidanzia, G. Sangiuolo, *La rinnovata autonomia della giustizia sportiva all'indomani del nuovo codice. Un commento all'articolo 4 del Codice di Giustizia Sportiva*, in *Rivista di Diritto Sportivo*, diretta da A.M. Gambino e Giulio Napolitano, <https://www.coni.it/it/rivista-di-diritto-sportivo-dottr/dottrina/>
- D. Filosa, *Gli investimenti di terze parti nel calcio: TPO e TPI*, in <http://zeta.vision/2019/10/gli-investimenti-di-terze-parti-nel-calcio-tpo-e-tpi/>
- K. Foster, *Is there a global sports law?*, in *Entertainment Law*, Vol. 2, 1, 2003.
- R. Frega Navia, *La modalidad de las triangulaciones en el mercado de transferencias en el fútbol profesional: sus alcances jurídicos*, in *Revista Brasileira de Direito Desportivo - RBDD*, XIII, vol. 25, 2014.
- P. Garraffa, *'Supporter's card' and stadium attendance in Italy: a successful experiment?*, in *Revista Brasileira de Direito Desportivo - RBDD*, XII, vol. 23, 2013.
- D. Geey, *Third Party Player Ownership: a UK Perspective*, in *EPFL, Sports Law Bulletin*, 10, 2012.
- L. F. Gomes (org.), *Estatuto do Torcedor Comentado*, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2011.
- P. Gonçalves, *Brief Note for a positive view on player's third-party ownership*, in *EPFL, Sports Law Bulletin*, 10, 2012.
- D. Gullo, *L'impatto del Diritto della Concorrenza sul mondo dello sport*, intervento in occasione del convegno del 21 settembre 2007 a Roma su "Sport: Diritto, Fisco e Concorrenza", [http://www.rdes.it/RDES\\_3\\_07\\_GULLO.pdf](http://www.rdes.it/RDES_3_07_GULLO.pdf).
- V. Halleux, *Members' Research Service EPRS | European Parliamentary Research Service - PE 573.940*, 2016.
- J. Lindholm, *Can I please have a slice of Ronaldo? The legality of FIFA's ban on Third-Party ownership under European Union law*, in *The International Sports Law Journal*, Vol. 15, 2016.
- G. Lopes Pires de Souza (coordinador), *Direito Desportivo*, Belo Horizonte, Arraes editores, 2014.
- P. Majithia, *Third Party Ownership – a Brazilian perspective*, in *LawinSport*, 31 marzo 2014, [http://www.lawinsport.com/articles/item/third-party-ownership-abrazilian-perspective?category\\_id=112](http://www.lawinsport.com/articles/item/third-party-ownership-abrazilian-perspective?category_id=112).
- B. Markesinis, J. Fedtke, *Engaging with Foreign Law*, Oxford and Portland, Oregon, Hart Publishing, 2009.
- L. Mazzei, *I Bridge Transfers nel calcio professionistico*, 12 aprile 2019, <https://www.studiocataldi.it/articoli/34226-i-bridge-transfers-nel-calcio-professionistico.asp>.

- V. Melero, R. Soiron, *The dilemma of third-party ownership of football players*, in *Sports Law Bulletin*, 10 (Special Report on Third Party Ownership), 2012.
- Á. Melo Filho, *Direito Desportivo Atual*, Rio de Janeiro, Editoria Forense, 1986.
- Á. Melo Filho, *25 anos de constitucionalização do desporto (art. 217)*, in *Revista Brasileira de Direito Desportivo - RBDD*, XIII, vol. 25, 2014.
- R. Molé, *The curious case of Daniel Striani (C-299/15): a missed opportunity*, in *Eurojus.it*, 21 settembre 2015, <http://rivista.eurojus.it/tag/fair-play-finanziario/>
- G. Nicolella, *Trasferimenti internazionali e normativa FIFA*, in G. Nicolella (a cura di), *Diritto dello sport, ordinamento, giustizia e previdenza*, Altalex, 2011.
- G. Nicolella, *Le Leghe: Genesi, Struttura e Gestione*, nell'ambito del Master Altalex in Diritto e Giustizia dello Sport, Torino, 7 dicembre 2013.
- G. Nicolella, *I calciatori non sono Third-Party*, 6 luglio 2018, <https://www.altalex.com/documents/news/2018/07/06/i-calciatori-non-sono-third-party>.
- A. Panzarola, *Sui principi del processo sportivo (riflessioni a margine dell'art. 2 del Codice di Giustizia Sportiva)*, in *Rivista di Diritto Sportivo*, diretta da A.M. Gambino e G. Napolitano, <https://www.coni.it/it/rivista-di-diritto-sportivo-dottr/dottrina/>
- M.M. Paolini, *Mercato e procuratori: il sottile confine tra commissioni, TPO e "sell-on clause"*, in *CalcioFinanza*, 7 gennaio 2019, <https://www.calcioefinanza.it/2019/01/07/mercato-e-procuratori-il-sottile-confine-tra-commissioni-tpo-e-sell-on-clause/>
- M. Papaloukas, *Lex sportiva and lex mercatoria*, in *International Sports Law Review Pandektis*, Vol. 10, 1-2, 2013.
- M. Papp, *EU Competition Law*, LL.M. in European and International Business Law, slides, 2015/2016, ELTE University, Budapest.
- A.S. Prado de Toledo, *Presentation about the Brazilian Judiciary System*, in *JURA*, 1, 2014.
- M. Prokopets, *Third Party Players in Russia*, in *EPFL, Sports Law Bulletin*, 10, 2012.
- J. Purdon *Third Party Investment*, in *EPFL, Sports Law Bulletin*, 10, 2012.
- A. Reck, *Third party player ownership: current trends in South America and Europe*, in *EPFL, Sports Law Bulletin*, 10, 2012.
- E. Reggianini, *Il trasferimento internazionale dei calciatori professionisti nel diritto sportivo internazionale*, in *Diritto dello Sport*, IX, 3-4, 2015.
- RBBM (Rzezinski, Bichara, Balbino e Motta) Advogados Sports & Entertainment, relazione su *Federative Rights and Economic Rights in Football. Article 18 bis FIFA Regulations and CAS Jurisprudence* al 3° Congress on International Football Law, Madrid, 13-14 marzo 2009.
- A. Santuari, *Le associazioni non profit operanti nel settore turistico-ricreativo e sportivo. Finalità perseguite e attività esercitate*, in *Diritto dello Sport*, VII, 3-4, 2013.
- V. Soto Montañez, *Il Tms (Transfer Matching System) e la tutela dei minori nel rego-*

- lamento Fifa sullo status e sui trasferimenti dei calciatori*, in *Diritto dello Sport*, IX, 1-2, 2015.
- G. Teotino, *I fondi d'investimento nel calcio boccata d'ossigeno per le società*, in *La Gazzetta dello Sport*, 29 gennaio 2014, [www.gazzetta.it](http://www.gazzetta.it).
- F. Trafficante, *Profili critici e comparatistici dei sistemi salariali nello sport professionistico: due casi a confronto*, in *European Journal of Sport Studies (EJSS)*, 2014.
- F.P. Traisci, *Trasferimenti, cambiano le regole: ora anche i calciatori possono guadagnare dalla propria cessione!*, <https://www.ilposticipo.it/diritto-effetto/trasferimenti-cambiano-le-regole-ora-anche-i-calciatori-possono-guadagnare-dalla-propria-cessione/amp/>
- P. Trengrouse Laignier de Souza, *Principios de Direito Desportivo*, in *Revista Brasileira de Direito Desportivo - RBDD*, IV, vol. 7, 2005.
- F. Veiga Gomes, *Third Party Player Ownership, Again!*, in *EPFL, Sports Law Bulletin*, 10, 2012.
- M.G. Venturoti Perrotta Rios Gonçalves, V.E. Rios Gonçalves, *Direito Comercial, Direito de Empresa e Sociedades Empresárias*, Saraiva, 2006.
- M. Vigna, *Le Third Party Ownership nel calcio europeo*, in *fiscosport*, 28 novembre 2013, <http://www.fiscosport.it/editoriale/approfondimenti/approfondimenti/3998/le-third-party-ownership-nel-calcio-europeo>.
- V. Vigoriti, *I nuovi regolamenti arbitrali per la definizione delle controversie del lavoro nel calcio*, in *Revista Brasileira de Direito Desportivo - RBDD*, XII, vol. 23, 2013.
- L. Villas-Boas Pires, *Third party ownership – to ban or not to ban?*, in *LawInSport*, 10 dicembre 2013.
- R. Whish, D. Bailey, *Competition Law*, 7<sup>th</sup> Ed., Oxford, Oxford University Press, 2012.
- L. Zlatarov, *Public and private enforcement of competition law*, 28 novembre 2015, slides, in LL.M. Master in European and International Business Law, 2015/2016, ELTE University, Budapest.

\*\*\*\*

Ottavio Bianchi, Camilla Bianchi, *Sopra il vulcano – Il campo, lo scudetto, la vita*, con prefazione di Gianni Mura, Milano, Baldini+Castoldi, 2020.





Finito di stampare nel mese di dicembre 2021  
per i tipi di Bononia University Press



